



## 80° CONCORSO NAZIONALE MISS ITALIA

### REGOLAMENTO GENERALE

#### ART 1) *BANDO DI CONCORSO*

L'80<sup>A</sup> edizione del CONCORSO NAZIONALE MISS ITALIA è bandita, per l'anno 2019, dalla MIREN S.R.L.U.S. (di seguito detta più semplicemente MIREN) su concessione della MISS ITALIA S.R.L..

Il Bando di Concorso, unitamente al presente Regolamento Generale, è pubblicato mediante affissione presso la sede della MIREN in Roma, piazza di Villa Carpegna n. 45, e mediante riproduzione sul sito *Internet www.missitalia.it*, salva ogni ulteriore forma di pubblicità che la MIREN fosse a reputare opportuna.

#### ART. 2) *LIBERTÀ E GRATUITÀ DEL CONCORSO*

La partecipazione al Concorso è libera, senz'altra condizione che il possesso dei requisiti richiesti e l'accettazione del presente Regolamento.

Il Concorso è assolutamente gratuito, e pertanto in nessuna sua fase sono dovuti dalla partecipante tasse di iscrizione, commissioni o rimborsi di qualsiasi genere e specie.

In nessuna fase del Concorso è richiesto alla partecipante di adottare a proprie spese acconciature o trucchi particolari rispetto a quelli da essa comunemente adottati.

In nessuna fase del Concorso è richiesto alla partecipante di provvedersi a proprie spese di dotazioni di vestiario particolari rispetto a quelle comunemente possedute dalla generalità delle sue coetanee, o comunque di particolari dotazioni di qualsivoglia altro genere.

In fase di Selezioni Nazionali del Concorso, e in ogni altra manifestazione in cui risultino previsti per la partecipante un particolare abbigliamento, o una particolare dotazione di beni, o un'acconciatura o un trucco particolare, tutti gli oneri relativi sono a carico dell'organizzazione, senza che la partecipante sia in alcun caso tenuta al benché minimo contributo.

Inoltre, in fase di Selezioni Nazionali è assicurato alla partecipante trattamento di ospitalità completa nella località sede delle operazioni concorsuali, restando a carico della stessa unicamente le spese del viaggio di andata e di ritorno per e dalla sede delle Selezioni medesime.

Il Concorso ha carattere squisitamente dilettantistico, e pertanto in nessuna sua fase sono previsti per la partecipante compensi comunque titolati, oppure premi in denaro o altre utilità.

#### ART. 3) *TITOLI IN PALIO*

Il Concorso pone in palio il titolo onorifico di bellezza multiple *"Miss Italia 2019"*, ed altri analoghi subordinati titoli vari e diversi, tutti sempre a valere per l'anno 2019.

I titoli posti in palio si distinguono in Titoli Nazionali, Titoli Regionali, Titoli Provinciali, Titoli Locali e Titoli Speciali.

I Titoli Nazionali sono assegnati con riferimento all'intero territorio della Repubblica Italiana, e sono:

**A.1)** il Titolo di *MISS ITALIA 2019*

**A.2)** i seguenti classificati come Titoli Nazionali Abbinati:

*MISS CINEMA 2019*

*MISS ELEGANZA 2019*

*MISS SORRISO 2019*

*MISS MILUNA 2019*

*MISS ROCCHETTA BELLEZZA 2019*

*MISS BE\_MUCH 2019*

*MISS INTERFLORA 2019*

*MISS KISSIMO 2019*

*MISS LINKEM 2019*

*MISS BELLAOGGI 2019*

*MISSITALIA SOCIAL 2019*

*MISS SPORT 2019*

*MISS DIVA & DONNA 2019, MISS TV SORRISI E CANZONI 2019*, e ogni altro Titolo omonimo di testate di stampa periodica di eventuale assegnazione.

I Titoli Regionali sono assegnati con riferimento circoscritto alla singola Regione della Repubblica Italiana indicata nella loro denominazione, salvo che:

**a)** nel caso della Regione Emilia-Romagna, dove sono assegnati due distinti Titoli Regionali assoluti, ciascuno con riferimento circoscritto ad una delle due regioni storiche, l'Emilia e la Romagna, in cui essa viene tradizionalmente suddivisa;

**b)** nel caso delle Regioni Piemonte e Valle d'Aosta, dove i Titoli Regionali Abbinati sono assegnati con riferimento esteso ad ambedue le Regioni insieme, convenzionalmente riunite in un'unica regione *"Piemonte Valle d'Aosta"*;

**c)** nel caso della Regione Sicilia, dove i Titoli Regionali Abbinati sono assegnati con riferimento circoscritto all'una o all'altra delle due Aree Sub-regionali, Sicilia Est e Sicilia Ovest, nelle quali la Regione è suddivisa, per cui in ciascuna delle due Aree si dà luogo ad autonome finali per l'assegnazione dei Titoli stessi (così da aversi: *MISS CINEMA Sicilia Est 2019, MISS CINEMA Sicilia Ovest 2019, MISS ELEGANZA Sicilia Est 2019; MISS ELEGANZA Sicilia Ovest 2019*, e via a seguire), con diritto di partecipare alle finali di ciascuna Area delle sole concorrenti qualificate nelle selezioni locali tenutesi nella stessa Area.

I Titoli Regionali sono:

**B.1)** i Titoli Regionali assoluti di *MISS VALLE D'AOSTA 2019, MISS PIEMONTE 2019, MISS LOMBARDIA 2019, MISS TRENTO ALTO ADIGE 2019, MISS FRIULI VENEZIA GIULIA 2019, MISS VENETO 2019, MISS LIGURIA 2019, MISS EMILIA 2019, MISS ROMAGNA 2019, MISS TOSCANA 2019, MISS UMBRIA 2019, MISS MARCHE 2019, MISS LAZIO 2019, MISS ABRUZZO 2019, MISS CAMPANIA 2019, MISS MOLISE 2019, MISS PUGLIA 2019, MISS CALABRIA 2019, MISS BASILICATA 2019, MISS SICILIA 2019, MISS SARDEGNA 2019*;

**B.2)** i seguenti classificati come Titoli Regionali Abbinati:

*MISS CINEMA – Regione 2019*

*MISS ELEGANZA – Regione 2019*

*MISS SORRISO – Regione 2019*

*MISS SPORT – Regione 2019*

*MISS MILUNA – Regione 2019*

*MISS ROCCHETTA BELLEZZA – Regione 2019*

*MISS MISS BE\_MUCH – Regione 2019*

I Titoli Provinciali sono assegnati con riferimento circoscritto alla singola Provincia o Città metropolitana della Repubblica Italiana indicata nella rispettiva denominazione, e sono i Titoli omonimi delle città capoluogo di provincia o metropolitana, ovvero, nel caso della Regione Trentino Alto Adige, capoluogo di Provincia Autonoma (*ad esempio: Miss Torino 2018, Miss Messina 2018, Miss Bolzano 2018, etc.*).

Non rientrano nel novero dei Titoli Provinciali, ma in quello dei Titoli Speciali i Titoli di *MISS ROMA, MISS MILANO, MISS VENEZIA, MISS ANCONA, MISS NAPOLI, MISS MATERA, MISS PALERMO*.

Nella regione convenzionale “*Piemonte Valle d’Aosta*” non si dà assegnazione del Titolo di *Miss Aosta*.

Nella Regione Sardegna, la Città metropolitana di Cagliari e la Provincia del Sud Sardegna sono convenzionalmente riunite in un’unica “*Provincia di Cagliari*”.

I Titoli Locali sono assegnati con riferimento circoscritto al comune, località, sito o zona territoriale della Repubblica Italiana indicati nella loro denominazione, e sono quelli, di tradizionale assegnazione nelle selezioni locali che costituiscono la fase di ingresso del Concorso:

- omonimi di comuni non capoluogo (*ad esempio: Miss Grado 2019, Miss Giulianova 2019, Miss Amalfi 2019, etc.*);

- omonimi del sito o località subcomunale, o della zona territoriale, o dell’insegna del locale di spettacolo o di ritrovo, nei quali o presso i quali la selezione locale si celebra, oppure di testate giornalistiche locali (*ad esempio: Miss Mondello 2019, Miss Laguna di Venezia 2019, Miss La Bussola 2019, Miss Gazzetta di Spoleto 2019, etc.*);

- denominati con abbinamenti tra il poleonimo del comune (capoluogo o meno) o il coronimo, talassonimo, oronimo o toponimo in genere della località subcomunale, sito o zona territoriale, dove o presso cui la selezione locale si celebra, e la denominazione di uno dei Titoli alla lettera **B.2)** o comunque marchi di *sponsor* del Concorso, o/e sigle o denominazioni di enti o aziende pubblici locali di promozione turistica o di servizi, o/e l’insegna del locale di spettacolo o ritrovo sede della selezione, o/e testate giornalistiche locali (*ad esempio: Miss Cinema Cosenza 2019, Miss Eleganza Conero 2019, Miss Miluna Alcamo 2019, Miss Rocchetta Bellezza Cervino 2019, etc.*).

Tra tutti i Titoli Locali come sopra possibili, sono posti in palio soltanto quelli prescelti a discrezione degli Esclusivisti Regionali di cui all’**ART. 7)**, senza che possa valere a regola quanto praticato in precorse edizioni del Concorso, per cui possono non aversi Titoli consuetamente posti in palio in passato, e aversi invece Titoli mai posti in palio in passato.

I Titoli Speciali sono:

**C.1)** il Titolo di *MISS 365 – PRIMA MISS DELL’ANNO 2019*, assegnato su base nazionale secondo le procedure e per gli effetti particolari discrezionalmente stabiliti dalla MIREN;

**C.2)** i Titoli di *MISS ROMA LINKEM 2019, MISS MILANO 2019, MISS CINEMA ROMA 2019, MISS NAPOLI LINKEM 2019*, riservati alle concorrenti nate o residenti nelle omonime città o nelle rispettive provincie;

**C.3)** i Titoli di *MISS JESOLO 2019* e *MISS VENEZIA 2019*, riservati alle concorrenti iscritte alle Selezioni Regionali per la Regione Veneto;

**C.4)** il Titolo di *MISS ALTO ADIGE-SÜDTIROL 2019*, riservato alle concorrenti nate o residenti in territorio della Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige;

**C.5)** il Titolo di *MISS BELLA DEI LAGHI 2019*, riservato alle concorrenti ammesse alle finali delle Selezioni Regionali per la Regione Lombardia;

**C.6)** i Titoli di *MISS RIVIERA ROMAGNOLA LINKEM 2019* e *MISS COLLI EMILIANO ROMAGNOLI 2019*, riservati alle concorrenti ammesse alle finali delle Selezioni Regionali per la Regione Emilia-Romagna;

**C.7)** il Titolo di *MISS GRANDUCATO 2019*, riservato alle concorrenti ammesse alle finali delle Selezioni Regionali per la Regione Toscana;

**C.8)** il Titolo di *MISS ANCONA 2019*, riservato alle concorrenti ammesse alle finali delle Selezioni Regionali per la Regione Marche che siano nate o residenti nella Regione Marche;

**C.9)** i Titoli di *MISS RIVIERA MARCHE 2019* e *MISS RIVIERA ABRUZZO LINKEM 2019*, riservati alle concorrenti ammesse alle finali delle Selezioni Regionali per le Regioni Marche e Abruzzo;

**C.10)** il Titolo di *MISS ETRURIA 2019*, riservato alle concorrenti iscritte alle ammesse alle finali delle Selezioni Regionali per la Regione Lazio;

**C.11)** il Titolo di *MISS BORGHI PIÙ BELLI D’ITALIA CAMPANIA 2019*, riservato alle concorrenti ammesse alle finali delle Selezioni Regionali per la Regione Campania;

**C.12)** i Titoli di *MISS MAGNA GRAECIA 2019, MISS BRUTIA CALABRIA 2019* e *MISS VALLE DELL’ESARO CALABRIA 2019*, riservati alle concorrenti ammesse alle finali delle Selezioni Regionali per la Regione Calabria;

**C.13)** il Titolo di *MISS MATERA 2019*, riservato alle concorrenti iscritte alle ammesse alle finali delle Selezioni Regionali per la Regione Basilicata;

**C.14)** il Titolo di *MISS NOTO BAROCCA LINKEM 2019*, riservato alle concorrenti ammesse alle finali delle Selezioni dell’Area Sub-regionale Sicilia Est.

**C.15)** i Titoli di *MISS PALERMO LINKEM 2019* e *MISS SCALA DEI TURCHI 2019*, riservati alle concorrenti ammesse alle finali delle Selezioni dell’Area Sub-regionale Sicilia Ovest.

Non si danno gerarchie tra Titoli né all’interno della categoria dei Titoli Nazionali Abbinati, né all’interno di quella dei Titoli Regionali Abbinati, salvo a riconoscersi un primato d’onore ai Titoli di *MISS CINEMA* e *MISS ELEGANZA* in ragione della loro risalenza storica.

Non si danno gerarchie tra i Titoli Provinciali.

Non si danno gerarchie tra i Titoli Locali.

Non si danno gerarchie tra i Titoli Speciali, salvo a riconoscersi un primato d’onore ai Titoli di *MISS ROMA* e *MISS MILANO* in ragione della loro risalenza storica.

Tutti i Titoli, salvo espressa diversa previsione del presente Regolamento, attribuiscono alla vincitrice unicamente il diritto di ritenerli e di fregiarsene alle condizioni e nei limiti stabiliti all’**ART. 34)**, con esclusione di qualsiasi diritto ulteriore.

#### **ART. 4) RISERVE DELLA MIREN IN MATERIA DI TTOLTI**

E’ facoltà incondizionata della MIREN, esercitabile a libera ed insindacabile discrezione in ogni fase e momento del Concorso:

a) mutare denominazioni di Titoli Nazionali Abbinati, o far mutare dagli Esclusivisti Regionali di cui all'ART. 7), denominazioni di Titoli Regionali, Provinciali, Locali o Speciali;

b) sopprimere Titoli Nazionali Abbinati già posti in palio, o far sopprimere dagli stessi Esclusivisti Regionali Titoli Regionali, Provinciali, Locali o Speciali già posti in palio;

c) porre in palio nuovi e ulteriori Titoli Nazionali Abbinati, o porre o far porre in palio dagli stessi Esclusivisti nuovi ed ulteriori Titoli Regionali, Provinciali, Locali o Speciali.

Qualora la denominazione di un Titolo venga mutata dopo che esso sia stato già assegnato, la vincitrice deve ritenere il Titolo, e se ne può fregiare, solo nella nuova denominazione.

Qualora un Titolo venga soppresso dopo essere stato assegnato, la vincitrice conserva il diritto di ritenerlo e fregiarsene a meno le sia assegnato, in sostituzione, altro titolo di pari rango (ossia di rango nazionale se il titolo soppresso fosse nazionale, di rango regionale se il titolo soppresso fosse regionale, e via a seguire), nel qual caso deve ritenere quest'ultimo e può fregiarsi soltanto di esso.

In tutti i casi di mutamento di denominazione o di soppressione di un Titolo già assegnato, restano salvi ed impregiudicati, in capo alla vincitrice, i diritti concorsuali eventualmente connessi al Titolo stesso o comunque quesiti.

I diritti connessi ad eventuali nuovi titoli posti in palio, salvo sia diversamente disposto, restano regolati come al successivo ART. 34), e qualsiasi nuovo titolo è comunque sempre assegnato con riferimento esclusivo all'anno 2019.

#### ART. 5) CUMULO DI TITOLI, POSSIBILITÀ E DIVIETI

E' ammesso il cumulo di Titoli Locali.

E' ammesso il cumulo di un Titolo Provinciale con uno o più Titoli Locali, non è ammesso il cumulo di Titoli Provinciali.

E' ammesso il cumulo di un Titolo Regionale con l'eventuale Titolo Provinciale e il Titolo o i Titoli Locali già detenuti dalla vincitrice, ma non il cumulo di un Titolo Regionale assoluto con un Titolo Provinciale di città capoluogo di Regione o Provincia Autonoma, o di un Titolo Regionale con un Titolo Speciale.

Non è ammesso il cumulo di Titoli Regionali.

I Titoli Speciali, fermo il divieto alla MISS 365 – PRIMA MISS DELL'ANNO di partecipare ad alcuna gara di Titoli Regionali, Provinciali e Locali, o di altri Titoli Speciali, come al punto 9.b) del successivo ART. 13), sono cumulabili con il Titolo o i Titoli Locali eventualmente già detenuti, ma non con l'eventuale Titolo Regionale Abbinato o Provinciale già detenuto.

E' ammesso il cumulo di un Titolo Nazionale con il Titolo Regionale, l'eventuale Titolo Provinciale cumulabile ed il Titolo o i Titoli Locali, oppure con il Titolo Speciale e quelli ad esso cumulabili, già detenuti.

Non è ammesso il cumulo di Titoli Nazionali, con eccezione della cumulabilità con un diverso Titolo Nazionale di uno dei Titoli di MISS CINEMA, MISS ELEGANZA, MISS SORRISO e MISSITALIA SOCIAL e dei Titoli omonimi di testate di stampa periodica detti alla lettera A.2) dell'ART. 3).

Non può partecipare alla gara per un Titolo Regionale, Provinciale, Locale o Speciale, pena la nullità insanabile di ogni Titolo e diritto concorsuale che fosse in tale gara a conseguire,

colei che abbia vinto identico Titolo in una delle cinque precedenti edizioni del Concorso, intendendosi identici due Titoli aventi denominazione uguale in tutte le componenti (compreso il nome della Regione, Provincia, Comune o luogo in genere), tranne l'anno.

Salvo diversa specifica previsione, ogni Titolo non cumulabile con altro Titolo successivamente conseguito, oppure nullo a mente del comma che precede, è assegnato *ipso jure* alla prima piazzata a seguire la portatrice oppure la partecipante abusiva alla gara, nella classifica per la relativa assegnazione, la quale non sia già, a sua volta, portatrice di altro Titolo cui esso non possa cumularsi, e qualora in tale piazzamento si registrino parità, si procede come al punto 7.r) del successivo ART. 13).

#### ART. 6) ARTICOLAZIONE DEL CONCORSO

Il Concorso si articola, progressivamente, in:

A) Selezioni Regionali;

B) Selezioni Nazionali, a loro volta progressivamente articolate in Prefinali Nazionali, Selezioni Finali e FINALE.

Le Selezioni Regionali sono tenute in ciascuna Regione o Area Sub-regionale precisata nel Bando di Concorso, e si sviluppano in due fasi successive:

a) selezioni locali, in numero variabile dall'una all'altra Regione o Area, e distribuite sui relativi territori a discrezione degli Esclusivisti Regionali di cui all'articolo seguente;

b) finali regionali, in numero pari a quello dei Titoli Regionali Abbinati indicati alla lettera B.2) dell'ART. 3), o quale risultante da eventuali soppressioni di Titoli o messe in palio di nuovi Titoli ai sensi dell'ART. 4), più il Titolo assoluto di MISS – Regione ovvero, nel caso dell'Emilia-Romagna, i due Titoli assoluti di MISS EMILIA e MISS ROMAGNA, e, nel caso della Regione convenzionale "Piemonte Valle d'Aosta", i due Titoli assoluti di MISS VALLE D'AOSTA e MISS PIEMONTE.

Le selezioni locali costituiscono la fase d'ingresso alla gara concorsuale, qualificano le ammesse a partecipare alle finali regionali ed assegnano i Titoli Locali e Provinciali.

Le finali regionali assegnano i Titoli assoluti di MISS – Regione (ovvero, nel caso dell'Emilia-Romagna, di MISS EMILIA e MISS ROMAGNA), ed i Titoli Regionali Abbinati.

Le finali regionali sono uniche per l'intera Regione anche se quest'ultima sia suddivisa in Aree Sub-regionali, dandosi luogo in tal caso solo a ripartizione dell'organizzazione e gestione delle varie finali regionali tra gli Esclusivisti competenti per le diverse Aree a norma del Bando di Concorso.

E' fatta eccezione alla regola di cui al comma che precede per la Regione Sicilia, dove i Titoli Regionali Abbinati sono assegnati con riferimento separato alle due Aree Sub-regionali, Sicilia Est e Sicilia Ovest, nelle quali essa è suddivisa, per cui in ciascuna delle due Aree si dà luogo ad autonome finali per l'assegnazione degli stessi Titoli, con diritto di partecipare alle finali di ciascuna Area delle sole concorrenti qualificatesi nelle selezioni locali tenutesi nell'Area medesima.

A discrezione dell'Esclusivista competente per la singola Regione o Area Sub-regionale, possono essere previste prefinali intermedie tra le selezioni locali e le finali regionali come al punto 2.d) dell'ART. 13).

Il Titolo Speciale di *MISS 365 – PRIMA MISS DELL'ANNO 2019* è assegnato in apposita selezione nazionale organizzata e gestita dalla MIREN, e gli altri Titoli Speciali sono assegnati in apposite selezioni tenute nel quadro delle Selezioni Regionali della rispettive Regioni di pertinenza.

Le Prefinali Nazionali designano le 57 (cinquantasette) ammesse alle Selezioni Finali e alla FINALE unitamente alle 21 (ventuno) portatrici dei Titoli Regionali assoluti di cui alla lettera **B.1)** dell'**ART. 3)**, alla *MISS JESOLO 2019* ed alla *MISS VENEZIA 2019*, le une e le altre già ammesse di diritto come ai punti **I.a)**, **I.e)** e **10.e)** del successivo **ART. 13)**.

Le Selezioni Finali assegnano i Titoli Nazionali Abbinati.

La FINALE assegna il Titolo di *MISS ITALIA 2019*.

Il calendario delle Selezioni Nazionali e il termine ultimo per il compimento delle Selezioni Regionali sono stabiliti dalla MIREN e pubblicati sul sito [www.missitalia.it](http://www.missitalia.it).

#### **ART. 7) ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLE SINGOLE FASI DEL CONCORSO, RIPARTIZIONE DELLE RESPONSABILITÀ RELATIVE**

Le Selezioni Regionali sono organizzate e gestite, per ciascuna Regione o Area Sub-regionale, dagli Esclusivisti Regionali indicati nel Bando di Concorso.

Gli Esclusivisti operano quali sub-concessionari della MIREN, e pertanto in regime di autonomia e di alienità da qualsiasi rapporto di mandato, agenzia o rappresentanza con la MIREN.

Le Selezioni Nazionali sono organizzate e gestite dalla MIREN, in collaborazione tecnica con la INFRONT ITALY SPA e la RAI – RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA quanto alle produzioni televisive su di esse incentrate.

La responsabilità verso le concorrenti e verso terzi in genere delle operazioni concorsuali e di ogni e qualsiasi atto, contratto o rapporto ad esse inerenti, ad esse finalizzato o con esse comunque connesso, grava pertanto:

- I)** sui singoli Esclusivisti Regionali per tutto quanto attinente alle Selezioni Regionali della Regione o Area Sub-regionale di rispettiva competenza, con esclusione di ogni e qualsiasi responsabilità o corresponsabilità della MIREN;
- II)** sulla MIREN per tutto quanto attinente alle Selezioni Nazionali, con esclusione di ogni e qualsiasi responsabilità o corresponsabilità degli Esclusivisti Regionali.

La responsabilità per quanto attinente alle finali regionali uniche tenute nelle Regioni suddivise in Aree Sub-regionali grava, per ciascuna singola finale, sull'Esclusivista d'Area volta a volta assegnatario della relativa organizzazione e gestione, restando però ogni altro Esclusivista d'Area sempre responsabile, verso le concorrenti qualificate nell'Area di sua competenza, per ogni eventuale fatto compromissivo del loro diritto di partecipare alla finale medesima che sia ad esso imputabile.

La responsabilità della MIREN verso le partecipanti alle Selezioni Nazionali si intende per ogni effetto corrente dal momento della loro presentazione presso la sede delle Prefinali Nazionali e cessante con la proclamazione della *MISS ITALIA 2019* ovvero in quell'antecedente momento in cui esse fossero a risultare eliminate o escluse dal Concorso, oppure fossero a ritirarsene.

#### **ART. 8) REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL CONCORSO**

Per essere ammesse al Concorso le aspiranti devono necessariamente possedere tutti i requisiti qui a seguire enumerati, nessuno escluso:

- a)** essere di nazionalità o cittadinanza italiana oppure essere nate in Italia anche se da genitori stranieri e risiedere in Italia da almeno 18 (diciotto) anni consecutivi alla data di iscrizione.
- b)** essere di sesso femminile sin dalla nascita;
- c)** dover compiere almeno 18 (diciotto) anni entro la data del 26 agosto 2019 e non più di 30 (trenta) anni entro la data del 31 dicembre 2019;
- d)** essere di condotta incensurabile, e comunque non essere mai state implicate in fatti o vicende di pubblica rilevanza offensivi della morale comune;
- e)** non aver mai partecipato, neppure come figuranti o comparse, a *film*, spettacoli o rappresentazioni in genere di carattere pornografico o scabroso;
- f)** non essere state mai ritratte per propria volontà o comunque col proprio consenso in pose di nudo, o in ogni caso sconvenienti;
- g)** non avere mai rilasciato pubbliche dichiarazioni di carattere sconveniente, o comunque non in linea con lo spirito di moralità proprio del Concorso;
- h)** non avere mai vinto il Titolo di *MISS ITALIA* o vinto un Titolo Nazionale Abbinato in una delle ultime cinque edizioni del Concorso, né aver partecipato come concorrenti alle Selezioni Nazionali dell'edizione 2018 del Concorso;
- i)** non aver vinto altri concorsi di bellezza di rilevanza nazionale od internazionale nel corso dell'anno 2019;
- j)** non essere vincolate a contratti di alcun genere, sia in corso sia in predicato di esecuzione, nel settore dei concorsi di bellezza, concorsi o *casting* per modelle, o similari;
- k)** non avere intrattenuto, nel corso dell'anno 2019 o dell'anno 2018, rapporti di lavoro dipendente, o comunque di collaborazione lavorativa, vuoi pure a titolo occasionale, per attività relative al Concorso comportanti contatti col pubblico, né con la MIREN, né con l'Esclusivista competente per la Regione o Area per la quale presentino domanda di iscrizione;
- l)** non aver prestato opera artistica di protagonista o conduttore principale in produzioni cinematografiche, televisive o teatrali realizzate, diffuse o da diffondersi nel corso degli anni 2018, 2019 e 2020, salvo si tratti di produzioni a diffusione non nazionale, o produzioni cinematografiche a distribuzione limitata, o produzioni televisive non seriali di fascia oraria secondaria;
- m)** avere in ogni caso la piena e incondizionata disponibilità della propria immagine, del proprio nome e della propria voce, e non essere pertanto vincolate da contratti di agenzia, contratti pubblicitari, o contratti di qualsiasi altro genere, contemplanti cessioni, concessioni o limitazioni dei diritti sul proprio nome, sulla propria immagine o sulla propria voce.

E' facoltà insindacabile della MIREN di dispensare dal possesso del requisito alla lettera **i)** le vincitrici di concorsi esteri, e del requisito alla lettera **h)**, ultima parte, le partecipanti alle

Selezioni Nazionali dell'edizione 2018 del Concorso costrette a ritirarsene per comprovate ragioni di salute mentre erano ancora utilmente in gara.

#### **ART. 9) PERMANENZA DEI REQUISITI**

Il possesso di tutti i requisiti di ammissione deve necessariamente permanere per tutta la durata del Concorso, e il venir meno durante il Concorso di anche uno soltanto di essi comporta per la concorrente l'esclusione di cui al successivo **ART. 35)**, quale che sia la fase frattanto raggiunta dal Concorso.

Il difetto originario o sopravvenuto di uno o più requisiti che, per qualsiasi causa, risulti accertato solo dopo la conclusione del Concorso, comporta la decadenza di cui allo stesso **ART. 35)**.

#### **ART. 10) ISCRIZIONE AL CONCORSO, MODALITÀ, CONDIZIONI E LIMITI DI EFFICACIA, TERMINE UTILE**

Si accede al Concorso mediante domanda di iscrizione alle Selezioni Regionali di una delle Regioni od Aree precisate nel Bando, scelta a discrezione dell'aspirante.

E' consentito iscriversi anche in due Regioni o Aree diverse, ma in nessun caso sono ammesse più di due iscrizioni.

Per iscriversi in due Regioni o Aree diverse sono comunque necessarie due distinte domande, una per ognuna delle due Regioni o Aree prescelte.

La domanda di iscrizione deve essere redatta su modello conforme a quello allegato al Bando di Concorso, e proposta nelle mani dell'Esclusivista Regionale competente, a norma del Bando stesso, per la Regione o Area prescelta.

La domanda deve recare la sottoscrizione autografa dell'aspirante nonché, ove ella sia minore di età, la sottoscrizione autografa dell'esercente la patria potestà (vale a dire o di uno dei genitori, o del tutore nominato dal Tribunale), e deve essere necessariamente corredata:

- a) se l'aspirante sia maggiore di età, di copia fotostatica di un documento di riconoscimento valido;
- b) se l'aspirante sia minore di età:
  - b1) di copia fotostatica di un proprio documento di riconoscimento valido;
  - b2) di copia fotostatica di un documento di riconoscimento valido dell'esercente la patria potestà;
  - b3) di certificato di stato di famiglia in carta libera oppure, ove l'aspirante abbia un tutore, di copia autentica del provvedimento giudiziale di nomina di quest'ultimo.

La domanda deve infine, inderogabilmente, essere accompagnata dalla sottoscrizione autografa, per accettazione, del presente Regolamento ovvero del relativo estratto ad uso delle Selezioni Regionali, sia da parte dell'aspirante sia, ove ella sia minore, da parte dell'esercente la patria potestà.

La domanda di iscrizione può anche essere inoltrata via *Internet*, al sito **www.missitalia.it**, utilizzando l'apposita maschera quivi predisposta, oppure a mezzo posta utilizzando uno degli appositi tagliandi o *coupon* che, secondo risalente consuetudine, possono essere diffusi da *sponsor* del Concorso o inseriti in riviste di costume, di attualità, o di moda e tendenze giovanili.

La domanda inoltrata via *Internet* o a mezzo posta è però sottoposta a condizione sospensiva, per divenire efficace solo se e quando confermata nei modi prescritti al quarto, quinto e sesto comma, a mani dell'Esclusivista competente per la Regione o Area indicata dall'aspirante sulla maschera ovvero sul tagliando o *coupon*.

La domanda di iscrizione alle Selezioni Regionali regolarmente proposta o regolarmente confermata determina, salvo risulti inammissibile a norma dell'articolo seguente e purché l'aspirante sia in possesso di tutti i requisiti previsti all'**ART. 8)**, l'iscrizione dell'aspirante alle Selezioni Regionali della Regione o Area nella domanda indicata, con pieno diritto di parteciparvi.

In nessun caso sono consentiti, all'iscritta alle Selezioni Regionali di una Regione o Area, successivi passaggi ad una Regione o Area diversa, restando unicamente ammesso che ella possa proporre, ove non l'abbia già proposta, una seconda domanda di iscrizione a mente del secondo comma.

E' tuttavia consentito alla già iscritta alle Selezioni Regionali di due Regioni o Aree diverse di rinunciare ad una delle due iscrizioni e proporre quindi una nuova domanda per altra Regione o Area, ma tale facoltà può essere esercitata una sola volta, senza possibilità di ripetizioni, e a stretta condizione che l'iscritta non abbia partecipato anche ad una gara soltanto delle Selezioni Regionali alla cui iscrizione intende rinunciare.

Il termine utile per la proposizione della domanda di iscrizione, ovvero per la conferma della domanda inoltrata via *Internet* o a mezzo posta tramite tagliando o *coupon*, scade nel momento antecedente l'inizio dell'ultima selezione locale tenuta nella Regione o Area prescelta dall'aspirante ovvero, qualora sia quivi prevista una prefinale di recupero come al punto **2.d.2)** dell'**ART. 13)**, nel momento antecedente l'inizio di tale prefinale, intendendosi per inizio della selezione locale o della prefinale l'istante di avvio, da parte del presentatore, della prima presentazione delle concorrenti alla Giuria ed al pubblico.

#### **ART. 11) INAMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA – CASISTICA ED EFFETTI**

E' inammissibile qualsiasi domanda proposta verbalmente, o non conforme al modello allegato al Bando di Concorso, o non contenente tutte le indicazioni in tale modello richieste, o priva delle sottoscrizioni prescritte, o non corredata dalla documentazione prescritta, o non accompagnata dalla sottoscrizione per accettazione del presente Regolamento ovvero del relativo estratto ad uso delle Selezioni Regionali, oppure proposta oltre il termine utile stabilito all'ultimo comma dell'articolo che precede.

E' inammissibile qualsiasi domanda inoltrata via *Internet*, o a mezzo posta, che non venga confermata entro il termine utile nei modi prescritti al quarto, quinto e sesto comma dell'articolo precedente.

E' inammissibile ogni nuova domanda di iscrizione proposta dalla già iscritta alle Selezioni Regionali di due Regioni o Aree diverse, che non sia preceduta dalla rinuncia prevista al comma undecimo dell'articolo che precede.

E' inammissibile ogni nuova domanda di iscrizione proposta dalla concorrente che già una volta abbia usufruito della facoltà prevista al comma undecimo dell'articolo che precede.

L'inammissibilità della domanda preclude l'ammissione al Concorso ovvero, nelle ipotesi ai commi terzo e quarto, alle Selezioni Regionali della Regione o Area per cui è richiesta la nuova iscrizione, e qualora per errore, o qualsiasi altra causa, risulti accertata non immediatamente, ma solo in prosieguo di Concorso, o dopo la conclusione del Concorso, comporta per la concorrente:

- a) nel primo caso, l'immediata esclusione dal Concorso, quale che sia la fase da esso frattanto raggiunta, con decadenza da ogni Titolo e diritto eventualmente già acquisito e con ogni altra conseguenza prevista all'ART. 35);
- b) nel secondo caso, la decadenza da ogni Titolo eventualmente conseguito, con ogni altra conseguenza prevista all'ART. 35).

Tuttavia, nelle ipotesi ai commi terzo e quarto, l'esclusione ovvero la decadenza è irrogata solo se la concorrente abbia effettivamente partecipato ad una gara delle Selezioni Regionali della Regione o Area indicata nella domanda inammissibile.

In nessun caso può valere a sanatoria dell'inammissibilità di una domanda il fatto che, per errore o per qualsivoglia altra ragione, essa sia stata accettata dall'Esclusivista Regionale competente.

#### ART. 12) **VINCOLI TERRITORIALI**

E' categoricamente vietata la partecipazione di una concorrente alle Selezioni Regionali di una Regione o Area diversa da quella o dalle due di iscrizione, restando ammesso soltanto che essa possa intervenire in mera veste di ospite fuori concorso.

La contravvenzione a tale divieto comporta:

- a) ove risulti accertata in pendenza di Concorso, l'immediata esclusione dal Concorso, con decadenza da ogni Titolo e diritto eventualmente già acquisito ed ogni altra conseguenza prevista all'ART. 35), quale che sia la fase raggiunta dal Concorso al momento dell'accertamento;
- b) ove risulti accertata dopo la conclusione del Concorso, la decadenza da ogni Titolo eventualmente conseguito, con ogni altra conseguenza prevista all'ART. 35).

In nessun caso può costituire giustificazione il fatto che la contravvenzione sia stata consentita o tollerata dall'Esclusivista o dagli Esclusivisti competenti.

#### ART. 13) **SELEZIONI REGIONALI ED ASSEGNAZIONE DEI TITOLI REGIONALI, PROVINCIALI, LOCALI E SPECIALI**

Salva quanto al resto l'autonomia organizzativa e gestionale degli Esclusivisti Regionali, per lo svolgimento delle Selezioni Regionali, e per l'assegnazione dei Titoli Regionali, Provinciali, Locali e Speciali, si applicano inderogabilmente le disposizioni a seguire.

##### 1) **Norme generali sui Titoli**

**1.a)** I Titoli assoluti di *MISS* delle varie Regioni (*ad esempio: MISS VAL D'AOSTA, MISS SARDEGNA, MISS PIEMONTE, etc.*) ovvero, nel caso della Regione Emilia-Romagna, di *MISS EMILIA* e *MISS ROMAGNA*, comportano per le vincitrici l'ammissione di diritto alle Selezioni Finali e alla FINALE.

**1.b)** I Titoli Regionali Abbinati (*ad esempio: MISS CINEMA LOMBARDIA, MISS MILUNA SICILIA EST, etc.*) comportano per le vincitrici l'ammissione di diritto alle Prefinali Nazionali.

**1.c)** I Titoli Provinciali comportano per le vincitrici l'ammissione di diritto alle finali regionali della Regione cui la Provincia omonima pertiene.

**1.d)** I Titoli Locali comportano per le vincitrici l'ammissione alle finali della Regione, nel cui ambito sono assegnati, nei soli casi detti al successivo punto **7.e)** e salvo non sia prevista una prefinaletta di passaggio come al punto **2.d.1)** in avanti.

**1.e)** I Titoli Speciali comportano per le vincitrici l'ammissione di diritto alle Prefinali Nazionali, salvo i casi particolari dei Titoli di *MISS JESOLO* e *MISS VENEZIA*, comportanti l'ammissione alle Selezioni Finali e alla FINALE come al successivo n. **10**).

**1.f)** Comporta altresì l'ammissione alle Prefinali Nazionali il piazzamento al secondo o al terzo posto nella classifica di assegnazione del Titolo di *MISS 365 - PRIMA MISS DELL'ANNO*.

**1.g)** I Titoli Regionali Abbinati possono essere fatti oggetto di "prestito" obbligatorio dalla portatrice ad altra concorrente nel caso e alle condizioni previsti al n. **7)** del successivo **ART. 16**).

##### 2) **Articolazione delle Selezioni Regionali**

**2.a)** Le Selezioni Regionali si articolano in selezioni locali e finali regionali.

**2.b)** Le selezioni locali qualificano le ammesse alle finali regionali ed assegnano i Titoli Locali e Provinciali.

**2.c)** Le finali regionali assegnano il Titolo assoluto di *MISS - Regione* (ovvero, nel caso dell'Emilia-Romagna, i due Titoli assoluti di *MISS EMILIA* e *MISS ROMAGNA*) ed i Titoli Regionali Abbinati, che nelle Regioni suddivise in Aree possono essere distinti Area per Area.

**2.d)** A discrezione dell'Esclusivista competente per la Regione o Area, in deroga alla regola generale di cui al punto **2.b)** possono essere previste, per l'ammissione alle finali regionali:

**2.d.1)** una prefinaletta di passaggio tra le selezioni locali e le finali, da disputarsi tra tutte le qualificate dalle selezioni locali tranne le vincitrici di un Titolo Provinciale, che accedono alle finali direttamente;

**2.d.2)** una prefinaletta di recupero, da disputarsi tra le concorrenti che nelle selezioni locali non abbiano conseguito l'ammissione alle finali, per l'elezione di un numero di esse, determinato a discrezione dell'Esclusivista tra un minimo di cinque ed un massimo di dieci, da ulteriormente ammettersi alle finali unitamente alle concorrenti già ammesse;

**2.d.3)** sia una prefinaletta di passaggio del primo tipo che una prefinaletta di recupero del secondo tipo.

**2.e)** Nelle Aree Sub-regionali, i numeri minimo e massimo delle eleggibili nella prefinaletta di recupero sono ridotti a tre e, rispettivamente, a cinque.

**2.f)** Là dove siano previste sia una prefinaletta di passaggio che una di recupero, quella di recupero deve essere sempre celebrata per ultima, e a discrezione dell'Esclusivista può essere o riservata alle concorrenti risultate eliminate nella prefinaletta di passaggio, o aperta anche alle concorrenti ad essa non ammesse.

**2.g)** Qualsiasi prefinaletta può comunque essere celebrata soltanto dopo la definitiva conclusione delle selezioni locali, ed almeno due giorni prima della prima finale regionale.

**2.h)** Sempre a discrezione dell'Esclusivista competente per la Regione, o di concerto tra tutti gli Esclusivisti d'Area ove la Regione sia suddivisa in Aree Sub-regionali, a condizione che non siano già previste prefinali di passaggio o di recupero può essere prevista una preselezione per l'ammissione alla finale per l'assegnazione del Titolo assoluto. Tale preselezione può essere celebrata solo dopo esaurite tutte le finali per l'assegnazione del Titoli Regionali Abbinati, e devono essere chiamate a parteciparvi tutte le ammesse alle finali regionali, senza possibilità di esonero o di esclusione di alcuna di esse.

**2.i)** Il numero e la distribuzione sul territorio delle selezioni locali sono determinati, per ciascuna Regione o Area, a discrezione dell'Esclusivista competente, in base alle proprie potenzialità organizzative e alle possibilità operative consentite dalle realtà locali, per cui il numero delle selezioni può variare anche notevolmente da Regione a Regione e da Area ad Area della stessa Regione, nonché da provincia a provincia di una stessa Regione o Area, e nell'ambito di ogni provincia si hanno di norma selezioni in alcuni comuni soltanto, senza che l'importanza di un comune, o il suo stesso rango di capoluogo, possano valere a costituire precedenze o riserve.

**2.l)** A discrezione dell'Esclusivista competente è determinato anche il luogo di celebrazione delle selezioni locali per l'assegnazione di un Titolo Provinciale, che può pertanto non coincidere con la città capoluogo di provincia.

**2.m)** Sempre a discrezione dell'Esclusivista competente è scelta la località di celebrazione di ciascuna finale regionale, e così pure quella di celebrazione della prefinale o delle prefinali eventualmente previste, per cui tale località può volta a volta variare o non variare, e può anche non coincidere mai con la città capoluogo della Regione ovvero con la città principale dell'Area.

### 3) Giurie

**3.a)** Le classifiche di ogni selezione locale, di ogni finale regionale, e di ogni prefinale eventualmente prevista, sono formate mediante valutazione e votazione delle concorrenti ad opera di una Giuria, pena in difetto la nullità assoluta e insanabile della classifica, della selezione o della finale o della prefinale cui essa attiene, e di ogni e qualsiasi Titolo o diritto in queste ultime assegnato o attribuito.

**3.b)** Ogni Giuria è composta da un numero di membri non inferiore a quattro e non superiore a venti, oltre un Presidente, tutti designati dall'Esclusivista Regionale competente o da un suo rappresentante all'uopo delegato, che designano anche il Segretario della Giuria, il quale può essere prescelto sia tra i giurati, sia al di fuori del loro novero, restando ovviamente, in quest'ultimo caso, privo di diritto di voto.

**3.c)** In nessun caso possono far parte di una Giuria l'Esclusivista Regionale o il suo rappresentante delegato a presenziare alla manifestazione interessata, loro familiari, loro dipendenti o comunque persone legate loro da rapporti di collaborazione lavorativa, anche di tipo occasionale, ed il parrucchiere che abbia eseguito le acconciature delle concorrenti.

**3.d)** In nessun caso possono far parte di una Giuria:

**3.d.1)** parenti o affini fino al quarto grado, dipendenti o collaboratori, anche a titolo occasionale, delle concorrenti alla gara della quale la Giuria è costituita giudice;

**3.d.2)** dipendenti o collaboratori, anche a titolo occasionale, di parenti o affini fino al quarto grado delle concorrenti stesse;

**3.d.3)** persone che abbiano riportato condanne penali anche non definitive, che siano sottoposte a procedimenti penali o misure di prevenzione, che siano note come indagate per appartenenza o concorso esterno ad associazioni od organizzazioni malavitose, o siano generalmente note nell'ambiente locale come appartenenti o concorrenti esterni di associazioni od organizzazioni similari.

**3.e)** L'inosservanza delle prescrizioni di cui al punto **3.b)**, o del divieto di cui al punto **3.c)**, comporta vizio di costituzione della Giuria e nullità di tutti gli atti da essa compiuti.

**3.f)** Le violazioni dei divieti di cui al punto **3.d)** comportano vizio di costituzione della Giuria, e nullità dei suoi atti, solo ove si configurino dolose o gravemente colpose, e non riconducibili ad ignoranza o errore scusabili dell'Esclusivista.

**3.g)** La composizione della Giuria deve rimanere invariata dall'inizio al termine della selezione locale, della finale o della prefinale per la quale è stata costituita giudice.

**3.h)** Se per sopravvenuto impedimento, rinuncia, o altra qualsivoglia ragione, venga meno alcuno dei giurati, la Giuria resta validamente costituita nelle persone dei giurati rimasti, senza che il giurato o i giurati venuti meno possano venire sostituiti.

**3.i)** Qualora però il numero dei giurati rimasti venga a risultare inferiore al minimo prescritto di quattro più il Presidente, la Giuria è integrata con nuovi membri di cui il primo designato dai giurati rimasti, il secondo dall'Esclusivista, e così a seguire in alternanza fino al raggiungimento di detto minimo maggiorato di due unità, vale a dire sei giurati più il Presidente. I giurati rimasti deliberano a maggioranza dei voti espressi (escludendosi quindi dal computo le astensioni), e in caso di parità di voti si ha per designata la persona votata dal Presidente oppure, se questi si sia astenuto o abbia votato persona diversa da quelle a pari voti, l'anziana tra queste ultime. Tutti i nuovi membri devono comunque essere sempre prescelti nel rispetto dei divieti ai punti **3.c)** e **3.d)**, e qualora un nuovo membro designato dai giurati rimasti versi in situazione di incompatibilità, è obbligo dell'Esclusivista non ammetterlo in Giuria ed imporre ai giurati rimasti una nuova votazione.

**3.l)** Qualora per sopravvenuto impedimento, rinuncia, o altra ragione qualsiasi venga meno il Presidente, è costituito di diritto a nuovo Presidente l'anziano dei giurati rimasti, e qualora venga meno il Segretario è costituito di diritto a nuovo Segretario il più giovane dei giurati presenti.

**3.m)** Qualsiasi violazione delle prescrizioni e divieti di cui ai punti **3.g)**, **3.h)**, **3.i)**, e **3.l)** prima parte, comporta vizio sopravvenuto di costituzione della Giuria e nullità di tutti gli atti dalla Giuria compiuti successivamente alla modifica della sua composizione nel caso al punto **3.g)**, successivamente alla sua abusiva integrazione nel caso al punto **3.h)**, o successivamente al venir meno del numero minimo di componenti, ovvero del Presidente, nei casi ai punti **3.i)** e, rispettivamente, **3.l)**.

### 4) Votazioni delle Giurie

**4.a)** Ogni votazione della Giuria, in sede sia di selezioni locali, sia di finali regionali, sia di eventuali prefinali, deve esse-



re preceduta dalla presentazione alla Giuria ed al pubblico di tutte le concorrenti alla gara e da almeno due sfilate di esse, eseguite sempre al cospetto della Giuria e del pubblico.

**4.b)** In sede di finali regionali, in momento prescelto a discrezione dell'Esclusivista ma comunque tassativamente successivo al termine della prima sfilata e anteriore all'inizio dell'ultima, tutte le concorrenti alla gara devono essere chiamate, una dopo l'altra, ad un'esibizione individuale di genere artistico-spettacolare o ludico-spettacolare di durata non superiore a sessanta minuti secondi. La natura, le caratteristiche e le modalità dell'esibizione sono determinate a piacere della singola concorrente, fermo tuttavia il suo obbligo di assicurare, pena in difetto l'esclusione dal Concorso a mente dell'**Art. 35**), che esse risultino rispettose della comune morale e dei buoni costumi, scevre di messaggi pubblicitari di qualsivoglia specie e non lesive dell'immagine e del buon nome del Concorso, della MIREN, della MISS ITALIA SRL, della INFRONT ITALY SPA, della RAI – RADIODIFFUSIONE ITALIANA SPA, delle Aziende o Enti *sponsor* del Concorso. L'ordine di chiamata delle concorrenti è libero, e le esibizioni possono anche essere distribuite in diversi separati momenti, purché tutti ricompresi nell'arco temporale tra il termine della prima sfilata e l'inizio dell'ultima. L'effettuazione di tali esibizioni resta però facoltativa qualora il numero delle partecipanti alla finale fosse a risultare superiore a quindici.

**4.c)** In sede delle finali per l'elezione delle *Miss – Regione* (ovvero, quanto all'Emilia-Romagna, delle *MISS EMILIA* e *MISS ROMAGNA*), le concorrenti devono inoltre essere preliminarmente presentate alla Giuria nel pomeriggio precedente la serata, in apposito spazio riunioni attrezzato in modo che i giurati possano vederle anche inquadrare su schermi o *monitor* televisivi.

**4.d)** Sono ammesse presentazioni e sfilate preliminari al cospetto della sola Giuria, a fini di miglior conoscenza delle concorrenti da parte dei giurati, anche in sede di altre finali regionali o di prefinali o di selezioni locali, ma è condizione tassativa, pena la nullità della finale o della prefinale o della selezione, che esse riguardino tutte le iscritte alla gara (ovvero, in caso di selezioni locali o di prefinali di recupero come al punto **2.d.2**), tutte le iscritte alla gara fino a quel momento), e che nel corso di esse non si proceda ad alcuna votazione. In nessun caso, comunque, esse possono supplire alla presentazione e alle almeno due sfilate previste al punto **4.a**).

**4.e)** Durante le sfilate ed ai fini della votazione le concorrenti sono identificate mediante un numero, riportato su di una targhetta indossata in posizione ben visibile, compreso tra uno e quello corrispondente al totale delle partecipanti alla gara secondo la normale serie numerica. Il numero è attribuito, a caso, prima dell'inizio della manifestazione, e rimane invariato per tutto il corso della stessa.

**4.f)** All'atto però della presentazione e durante le sfilate, il presentatore deve indicare le concorrenti sia col loro numero che col loro nome.

**4.g)** La votazione della Giuria deve essere effettuata solo dopo l'ultima delle due sfilate regolamentari, o del maggior numero di sfilate previsto.

**4.h)** Nel corso dell'ultima sfilata le concorrenti, a miglior garanzia di *par condicio*, devono tutte tassativamente indossare il *body* istituzionale del Concorso.

**4.i)** Ciascun giurato esprime il proprio voto mediante attribuzione a ciascuna concorrente di un punteggio da uno a cinque. Qualsiasi diverso punteggio si ritiene per voto non espresso, e la concorrente cui è attribuito si intende non votata.

**4.l)** A pena di nullità, ogni voto deve essere espresso soltanto sull'apposita scheda conforme al modello predisposto dalla MIREN, scrivendo sia in cifre che in lettere, nelle caselle a ciò destinate sulla riga di numero corrispondente a quello identificativo della concorrente votata, il punteggio a costei attribuito.

**4.m)** La scheda deve essere compilata dal giurato con indicazione completa, nell'apposito spazio, del proprio cognome e nome, e quindi firmata di pugno, a pena di nullità. La scheda deve infine essere consegnata al Presidente.

**4.n)** Qualora un giurato incorre in errore materiale nell'attribuzione di un voto, oppure intenda mutare un voto già espresso, può procedere a correzione, ma deve confermarla, nell'apposita colonna della scheda, con l'annotazione "*confermo (o dico, o dicesi, o similare): uno, o due, o tre, o quattro, o cinque*" scritta e siglata di suo pugno. In difetto di tale annotazione, il voto corretto si considera non espresso, e la concorrente cui si riferisce non votata. Nessuna correzione o modifica di voto è tuttavia consentita dopo che la scheda sia stata consegnata al Presidente.

**4.o)** Qualora il venir meno per sopravvenuto impedimento, rinuncia o altra ragione, di alcuno dei giurati o del Presidente si verifici nel corso di una votazione, la votazione deve essere ripetuta previa nuova sfilata delle concorrenti. Ugualmente si procede qualora, nel corso di una votazione, si renda necessaria l'integrazione della Giuria come al punto **3.m**).

**4.p)** Nei casi previsti al punto precedente, prima di procedersi alla nuova votazione le schede già distribuite per quella da ripetersi devono essere cassate dal Presidente (o dal nuovo Presidente quando quello originario sia venuto meno) mediante barratura diagonale con tratto a penna, e apposizione lungo di essa della dicitura "*annullata*" seguita dalla sua firma e dalla controfirma del Segretario (o del nuovo Segretario quando quello originario sia venuto meno).

**4.q)** Nel corso delle operazioni di votazione, resta vietato a qualunque estraneo alla Giuria, compreso l'Esclusivista Regionale o il suo eventuale rappresentante delegato, di sedere o di intrattenersi al tavolo della Giuria stessa, o comunque di conferire privatamente col Presidente, il Segretario o qualsiasi altro giurato, e se per ragioni tecniche, logistiche o di altro genere qualsivoglia si rendano necessarie comunicazioni tra la Giuria e l'Esclusivista o il di lui rappresentante, o il presentatore della manifestazione, o il personale tecnico o ausiliario, o estranei in genere, esse devono svolgersi in forma palese e ad alta voce.

**4.r)** Ferme le nullità già espressamente previste, l'inosservanza delle norme ai punti **4.a**), **4.g**), **4.h**), **4.o**), **4.p**), **4.q**) comporta la nullità della votazione e ne impone la ripetizione previa nuova sfilata delle concorrenti.

## 5) *Scrutini e formazione delle classifiche*

**5.a)** Le operazioni di scrutinio sono effettuate in camera di consiglio, con la presenza dell'Esclusivista Regionale (o del suo rappresentante delegato a presenziare alla manifestazione), il quale, pur non potendo interloquire in alcun modo sul merito dei voti, deve garantire sotto la propria responsabilità la più scrupolosa osservanza delle norme seguiti.

**5.b)** Lo scrutinio è eseguito dal Presidente o da altro giurato da lui delegato. Le schede sono scrutinate in ordine libero, ma man mano che apprese sono numerate progressivamente dal Presidente o dal giurato delegato. I voti riportati su ciascuna scheda da ciascuna concorrente sono annotati dal Segretario nell'apposita tabella del verbale di cui al punto **6.a)** in avanti, lungo la colonna corrispondente al numero attribuito alla scheda stessa.

**5.c)** Tutti i giurati hanno comunque diritto di prendere visione delle schede scrutinate, dietro semplice richiesta.

**5.d)** Ogni scheda priva dell'indicazione del cognome e nome del giurato, o della sua firma di pugno, è cassata dal Presidente o dal giurato delegato mediante barratura diagonale con tratto a penna ed apposizione lungo di essa della dicitura "nulla" seguita dalla sua firma e dalla controfirma del Segretario, e la colonna corrispondente al numero ad essa attribuito, nella tabella detta al punto **5.b)**, è barrata con tratto a penna verticale.

**5.e)** Ogniqualvolta, in una scheda, risulti una discordanza tra il voto in cifre e il voto in lettere, prevale il voto in lettere, e ogniqualvolta una concorrente risulti non votata, oppure debba intendersi non votata ai sensi dei punti **4.i)** o **4.n)**, si ha per attribuito alla stessa il voto minimo, vale a dire "1" (uno).

**5.f)** Esaurito lo scrutinio, si procede alla formazione della classifica di votazione in base alla somma aritmetica dei voti riportati da ciascuna concorrente nelle schede valide.

**5.g)** Ogniqualvolta in sede di formazione della classifica di una selezione locale vengano a registrarsi piazzamenti *ex aequo* al primo posto, ovvero in coda alla serie del maggior numero di posti utili nel caso previsto al successivo punto **7.b)**, si ha per decisivo il voto espresso dal Presidente, e qualora per qualsiasi ragione (attribuzione di uguale voto a più concorrenti *ex aequo*, mancata votazione di concorrenti *ex aequo*, o nullità della scheda) ciò non valga a dirimere la parità, le concorrenti *ex aequo* sono riclassificate a determinazione del Presidente in funzione di giudice unico insindacabile.

**5.h)** Resta tuttavia in facoltà dell'Esclusivista di disporre che la Giuria proceda a votazione di ballottaggio tra le concorrenti in parità, previa nuova sfilata o di esse soltanto o, a discrezione dell'Esclusivista, di tutte le concorrenti senza indicazione al pubblico di quelle risultanti a pari voti, ma qualora nemmeno tale votazione valga a dirimere la parità, si procede in tutti i casi come al punto precedente.

**5.i)** Ogniqualvolta invece vengano a registrarsi piazzamenti *ex aequo* al primo posto in sede di formazione della classifica per l'assegnazione di un Titolo Regionale, si procede sempre a votazione di ballottaggio tra le concorrenti in parità, previa nuova sfilata o di esse soltanto o, a discrezione dell'Esclusivista, di tutte le concorrenti senza indicazione al pubblico di quelle risultanti a pari voti, e solo se nemmeno tale votazione valga a dirimere la parità si procede come al punto **5.g)**.

**5.l)** A pena di nullità, tutte le votazioni di ballottaggio sono effettuate secondo le norme comuni ai punti **4.i)** e seguenti, e in tutte le sfilate ad esse prodromiche le concorrenti devono tassativamente indossare il *body* istituzionale del Concorso.

**5.m)** Formata la classifica, la stessa è proclamata al pubblico dal Presidente.

**5.n)** Il voto di ogni giurato, a miglior garanzia della sua liber-

tà, è segreto, e pertanto, sotto personale responsabilità per ogni danno causato in difetto sia al giurato o ai giurati interessati, sia all'immagine dell'Esclusivista, sia all'immagine del Concorso e, mediatamente, della MIREN:

**5.n.1)** in nessun caso, all'atto della proclamazione al pubblico della classifica, il Presidente deve rivelare i voti espressi dall'uno o dall'altro giurato, o comunque rendere dichiarazioni atte a pregiudicare la segretezza del voto.

**5.n.2)** ogni giurato è obbligato ad osservare, senza limiti di tempo, la massima riservatezza in ordine ai propri voti ed a quanto comunque appreso circa i voti degli altri giurati.

**5.o)** Parimenti obbligati al più assoluto rispetto della segretezza del voto, sotto personale responsabilità verso i giurati e verso la MIREN, sono l'Esclusivista, il suo rappresentante eventualmente presente allo scrutinio in sua vece, ed il Segretario non prescelto tra i giurati.

**5.p)** Non è tuttavia coperto da segretezza il voto del Presidente ogniqualvolta esso abbia avuto efficacia decisiva come nei casi ai punti **5.g)**, **5.h)** ultima parte, e **5.i)** ultima parte.

**5.q)** In caso di inosservanza di alcuna delle regole ai punti da **5.b)** a **5.l)**, la classifica si considera nulla, e la votazione deve essere ripetuta previa nuova sfilata delle concorrenti, ovvero delle concorrenti in ballottaggio quando sia prevista la sfilata di esse soltanto.

## 6) *Verbali e atti delle Giurie*

**6.a)** Delle operazioni di ogni Giuria deve essere redatto verbale conforme al modello predisposto dalla MIREN, con compilazione di ogni spazio in esso previsto. La redazione può essere effettuata sia a mano che mediante sistemi di videoscrittura.

**6.b)** Il verbale deve essere firmato per esteso dal Presidente e dal Segretario pagina per pagina, e consegnato quindi dal Presidente all'Esclusivista Regionale unitamente a tutte le schede utilizzate, sia valide che nulle che annullate, nonché ad ogni altro scritto o documento eventualmente acquisito agli atti della Giuria.

**6.c)** L'Esclusivista deve controfirmare il verbale e provvedere alla conservazione e custodia dello stesso e di tutte le schede e gli eventuali altri allegati.

**6.d)** Ogni concorrente ha diritto di prendere visione del verbale e di ottenerne copia a semplice richiesta scritta. Le copie richieste devono essere rilasciate dall'Esclusivista o a mano presso la propria sede, o mediante invio per telecopiatrice o posta elettronica alla richiedente se ella abbia formulato espressa istanza in tal senso indicando un recapito *ad hoc*, entro dodici ore dal termine della selezione locale, o della prefinitiva, o della finale, cui il verbale afferisce.

**6.e)** Tuttavia, sempre a garanzia della segretezza del voto, in nessun caso l'Esclusivista può esibire le schede di votazione e le tabelle di scrutinio, o tantomeno rilasciarne copia, ad alcuno, salvo si tratti degli ispettori della MIREN deputati al controllo della puntuale esecuzione dei contratti di subconcessione da parte degli Esclusivisti Regionali, né può comunque riferire ad alcuno dei voti ivi espressi o risultanti. Il divieto non vige però quanto alla scheda del Presidente là dove i voti ivi espressi abbiano avuto efficacia decisiva come nei casi ai punti **5.g)**, **5.h)** ultima parte, e **5.i)** ultima parte.

## 7) Selezioni locali

**7.a)** Le selezioni locali designano le ammesse alle finali regionali, nelle persone delle prime classificate in ciascuna di esse, e assegnano i Titoli Provinciali e Locali.

**7.b)** L'Esclusivista Regionale ha tuttavia facoltà di prevedere che, in alcune o in tutte le selezioni locali di sua competenza, l'ammissione alle finali regionali sia estesa anche ad una o più classificate successive alla prima, fino alla sesta al massimo, salvo l'onere di darne preavviso nel calendario di cui al successivo punto **7.u)**, e di farne dare pubblico avviso dal presentatore all'inizio di ciascuna selezione interessata.

**7.c)** I Titoli posti in palio in ciascuna selezione locale sono assegnati in base alla classifica, secondo l'ordine stabilito a discrezione dell'Esclusivista e previamente reso noto alle concorrenti, alla Giuria ed al pubblico con precisa indicazione del Titolo corrispondente a ciascun piazzamento. Ove sia in palio un solo Titolo, esso è sempre assegnato alla prima classificata.

**7.d)** I Titoli Provinciali sono però sempre riservati alla prima classificata delle selezioni nelle quali sono posti in palio.

**7.e)** I Titoli Locali non comportano in sé diritto di ammissione alle finali regionali, ma solo quando ne sia prevista l'assegnazione alla prima classificata, o ad una delle classificate successive cui l'ammissione alle stesse finali risulti eventualmente estesa a mente del punto **7.b)**.

**7.f)** Sono nulle, e invalide ai fini dell'ammissione alle finali regionali della vincitrice e di ogni altra delle successive classificate cui tale ammissione sia stata eventualmente estesa come al punto **7.b)**, nonché ai fini dell'assegnazione di qualsivoglia Titolo, le selezioni locali cui non partecipino almeno dieci concorrenti ovvero, nelle Regioni o Aree comprendenti meno di quattro province, almeno otto concorrenti.

**7.g)** Nessuna concorrente è obbligata, o può venire obbligata, a partecipare ad un numero minimo di selezioni locali.

**7.h)** Ogni concorrente ha facoltà di partecipare a quante selezioni locali voglia nell'ambito della Regione o Area di iscrizione, ovvero delle due Regioni o Aree di iscrizione.

**7.i)** E' fatto però tassativo divieto alla concorrente risultata prima classificata in una selezione locale di partecipare ad alcun'altra successiva selezione locale nell'ambito della stessa provincia, potendo essa intervenire a selezioni locali nell'ambito di provincie nelle quali ne abbia già vinto una solo ed esclusivamente in veste di ospite fuori concorso.

Il divieto non opera relativamente alle successive selezioni per l'assegnazione di un Titolo Provinciale, ma solo finché la concorrente non vinca un Titolo Provinciale, nel qual caso il divieto si estende a ogni altra selezione, anche per l'assegnazione di un Titolo Provinciale, sia della stessa Regione sia dell'eventuale seconda Regione di iscrizione,

Il divieto non opera, inoltre, relativamente alle selezioni destinate all'assegnazione dei Titoli Speciali di cui ai punti da **C.2)** a **C.14)** al dodicesimo comma dell'**ART. 3)**, cui la concorrente fosse legittimata a partecipare, ma restano fermi gli effetti preclusivi della partecipazione ad altre selezioni comportati dai Titoli stessi, quali previsti ai **nn. 10), 11) e 12)** in avanti.

Il divieto non opera in nessun caso per le classificate successive alla prima ammesse alle finali regionali in virtù di eventuali estensioni a mente del punto **7.b)**.

Tuttavia:

**7.i.1)** la concorrente iscritta in due Regioni che consegua l'ammissione alle finali regionali in entrambe le stesse sia in quanto vincitrice di una selezione locale, sia in virtù di estensioni a mente del punto **7.b)**, può partecipare alle finali di una delle due Regioni solamente, e pertanto, non appena partecipi anche a una sola finale di una delle due Regioni, perde *ipso facto* ogni diritto di partecipare alle finali dell'altra;

**7.i.2)** la concorrente iscritta in due Regioni che consegua in una di esse un Titolo Provinciale può partecipare unicamente alle finali regionali di tale Regione, e pertanto non può più conseguire alcun diritto all'ammissione alle finali regionali dell'altra o, qualora lo abbia già conseguito, lo perde *ipso facto* col conseguimento dello stesso Titolo Provinciale.

**7.l)** La violazione del divieto al punto precedente comporta l'esclusione immediata della concorrente dalla gara della successiva selezione cui abusivamente partecipi, ovvero, quando risulti accertata solo a gara conclusa, la sua esclusione dalla relativa classifica, con subentro di diritto nella sua posizione della prima concorrente a seguire. Ogni Titolo Locale o Provinciale eventualmente conseguito dall'esclusa, si intende nullo in origine, e passa anch'esso di diritto alla prima concorrente a seguire nella classifica della selezione.

**7.m)** Se però sia ripetuta più di una volta, la violazione comporta per la concorrente, oltre che l'esclusione al punto precedente, l'esclusione dal Concorso ovvero la decadenza previste all'**Art. 35)**, a seconda che la doppia ripetizione risulti accertata in pendenza oppure dopo la conclusione del Concorso, senza che in nessun caso possa costituire giustificazione il fatto che essa sia stata perpetrata con l'assenso o nella tolleranza dell'Esclusivista competente.

**7.n)** Anche comunque ove non si diano violazioni del divieto, in tutti casi in cui una concorrente che abbia già conseguito in una selezione locale il diritto all'ammissione alle finali regionali vuoi in quanto prima classificata, vuoi in virtù di estensioni a mente del punto **7.b)**, venga ad ottenere nella classifica di una successiva selezione locale della medesima Regione un piazzamento utile al conseguimento dello stesso diritto, questo è trasmesso *ipso jure* alla prima delle classificate a seguire in posizione non utile a conseguirlo. Analogamente si trasmette il diritto già conseguito dalla vincitrice di uno dei Titoli Speciali ai punti da **C.2)** a **C.14)** del dodicesimo comma dell'**ART. 3)**.

**7.o)** Tuttavia, la concorrente la quale, partecipando lecitamente a una selezione locale dopo averne già vinto una, consegua un nuovo Titolo Locale, conserva sempre essa tale nuovo Titolo, ma alle gare delle finali regionali, ogniqualvolta sia stabilito dall'Esclusivista che le partecipanti indossino le fasce dei Titoli già vinti, dovrà indossare, tra le fasce relative ai Titoli cumulati, quella indicata dallo stesso Esclusivista. Ove però fra i Titoli cumulati figurino un Titolo Provinciale, la concorrente dovrà sempre indossare la fascia propria di esso.

**7.p)** E' fatto tassativo divieto alla concorrente che abbia conseguito l'ammissione alle finali regionali sia in quanto vincitrice di una selezione locale, sia in virtù di estensioni a mente del punto **7.b)**, di partecipare a gare o manifestazioni di altri concorsi di bellezza nazionali o internazionali o anche regionali, quale ne sia la rilevanza, sotto pena di esclusione dal Concorso ovvero di decadenza a mente dell'**Art. 35)**, a seconda che la

violazione del divieto risulti accertata in pendenza oppure dopo la conclusione del Concorso, senza che in nessun caso possa costituire giustificazione il fatto che essa sia stata perpetrata con l'assenso o nella tolleranza dell'Esclusivista competente.

**7.q)** In nessun caso può partecipare a una selezione locale la portatrice di un Titolo Regionale Abbinato, e qualora vi partecipi si procede come ai punti **7.l)** e **7.m)** senza che mai possa costituire giustificazione il fatto che la partecipazione sia avvenuta con l'assenso o nella tolleranza dell'Esclusivista competente.

**7.r)** In tutti i casi in cui, in una classifica di selezione locale, a seguire una concorrente da escludersi di diritto come ai punti **7.l)**, **7.m)**, **7.p)** e **7.q)** si registrino piazzamenti *ex aequo*:

**7.r.1)** se la violazione del divieto sia rilevata prima della proclamazione della classifica, per la designazione di quella, tra le concorrenti in parità, da ammettersi al subentro dell'escludenda, si procede come al punto **5.g)** o al punto **5.h)**;

**7.r.2)** se la violazione fosse invece rilevata solo dopo la proclamazione della classifica, è ammessa al subentro quella, tra le concorrenti in parità, che abbia riportato il voto più alto da parte del Presidente della Giuria;

**7.r.3)** se, in quest'ultima ipotesi, il voto del Presidente non valesse a dirimere la parità (o per attribuzione di uguale voto a più concorrenti *ex aequo*, o per mancata votazione di concorrenti *ex aequo*, o per nullità della scheda), è ammessa al subentro l'anziana delle piazzate *ex aequo*.

**7.s)** Analogamente si procede nel caso al punto **7.n)** ogniqualvolta si registrino piazzamenti *ex aequo* nella prima posizione valida ad ottenere la trasmissione del diritto all'ammissione alle finali regionali, adottandosi la prima o, gradatamente, le altre due soluzioni sopra prescritte a seconda che le condizioni per darsi luogo a tale trasmissione risultino accertate prima o dopo la proclamazione della classifica.

**7.t)** E' comunque condizione perché possa aversi qualsiasi trasmissione di diritti all'ammissione alle finali regionali che nella Regione resti ancora almeno una finale da disputarsi, e pertanto che non abbia avuto inizio l'ultima finale prevista.

**7.u)** Ogni Esclusivista deve formare un calendario delle selezioni locali previste nella Regione o Area di sua competenza, e mantenerlo affisso e liberamente consultabile da chiunque presso la propria sede fino a conclusione delle selezioni stesse.

Ciascuna selezione deve essere inserita nel calendario almeno tre giorni prima della data di celebrazione prevista, e con pari anticipo deve essere ivi annotata ogni eventuale variazione di luogo, data od orario, o soppressione, delle selezioni elencate, salvo che la variazione o soppressione sia imposta da improvvise ragioni di caso fortuito o forza maggiore, nel qual caso l'annotazione dovrà farsi non appena sopravvenute tali ragioni.

**7.v)** Fermo quanto stabilito al punto precedente, l'acquisizione di ogni notizia in merito alle selezioni locali rimane comunque sempre a cura delle interessate, non avendo gli Esclusivisti obbligo alcuno di dare alle iscritte al Concorso comunicazioni o preavvisi *ad personam* del calendario stabilito o delle selezioni locali previste, per restare unicamente tenuti a fornire loro ogni informazione in merito se ed in quanto richiesti.

**7.x)** Tutte le operazioni di ogni singola selezione locale devono espletarsi in tempi ragionevoli e modulati in modo da non comportare eccessivo affaticamento delle partecipanti, e devo-

no concludersi entro le ore 02.30 (dueetrentaminutiprimi) del giorno seguente a quello di inizio, salvo non si impongano prolungamenti, che comunque devono restare sempre contenuti nei limiti della congruità, per ballottaggi o altre problematiche particolari. Si intende per conclusione di una selezione la proclamazione al pubblico della classifica di votazione.

**7.z)** Le norme ai punti che precedono si applicano anche nelle Regioni o Aree dove sia prevista una prefinale di passaggio come al punto **2.d.1)**, dovendosi in tal caso intendere ogni riferimento alle finali regionali in esse contenuto come diretto a tale prefinale, con eccezione del caso dei Titoli Provinciali, le cui vincitrici accedono alle finali regionali direttamente e senza dover disputare la prefinale stessa.

## **8) Finali regionali e assegnazione dei Titoli Regionali**

**8.a)** In ciascuna Regione o Area Sub-regionale le finali regionali sono celebrate separatamente, ed in date diverse, Titolo per Titolo, restando vietata, salvo autorizzazione della MIREN a fronte di comprovate ragioni di difficoltà organizzative, qualsiasi possibilità di finali per l'assegnazione contemporanea di più Titoli, e restando in ogni caso vietata qualsiasi possibilità di finali coeve per Titoli diversi.

**8.b)** E' fatta eccezione alla regola al punto che precede per le Regioni o Aree comprendenti meno di quattro province, nelle quali è ammessa la celebrazione di finali per l'assegnazione contemporanea di più Titoli Regionali Abbinati, restando però sempre esclusa ogni possibilità di finali coeve per Titoli diversi e sempre fermo che il Titolo Regionale assoluto deve comunque essere assegnato in finale apposita e non contemplante alcuna assegnazione di Titoli Regionali Abbinati.

**8.c)** L'ordine di assegnazione dei Titoli, e quindi l'ordine di celebrazione delle singole finali, è stabilito a discrezione del competente Esclusivista, che ha facoltà di celebrare una o più finali anche quando non siano ancora esaurite le selezioni locali della Regione, ovvero, nelle Regioni suddivise in Aree Sub-regionali, della propria Area. Tale facoltà è tuttavia esclusa qualora nella Regione o nell'Area siano previste prefinali come al punto **2.d)**, nel qual caso nessuna finale regionale o d'Area può essere celebrata prima di esse, e nessuna prefinale prima dell'esaurimento delle selezioni locali della Regione o dell'Area in cui essa è prevista, restando nulla qualsiasi finale celebrata anteriormente a una prefinale e qualsiasi selezione locale celebrata successivamente ad una prefinale, e nullo ogni Titolo o diritto concorsuale in esse conseguito.

**8.d)** Il Titolo assoluto di *MISS* della Regione è unico anche nelle Regioni suddivise in Aree, e deve sempre e tassativamente essere assegnato per ultimo dopo l'esaurimento delle selezioni locali e delle altre finali della Regione ovvero di tutte le Aree in cui la Regione fosse suddivisa, sotto pena di nullità.

**8.e)** Parimenti, sotto pena di nullità devono essere tassativamente assegnati per ultimi e dopo l'esaurimento delle selezioni locali, in distinte finali tenute in date diverse, i Titoli assoluti di *MISS EMILIA* e *MISS ROMAGNA*, restando sempre l'ordine di assegnazione stabilito a discrezione dell'Esclusivista competente.

**8.f)** Il calendario delle finali deve essere pubblicato nelle forme dette al punto **7.u)**, e nelle Regioni suddivise in più Aree ciascun Esclusivista d'Area deve inserirvi tutte le finali, com-

prese quelle alla cui organizzazione e gestione siano deputati l'altro o gli altri Esclusivisti d'Area della stessa Regione.

**8.g)** Tutte le ammesse alle finali regionali possono concorrere per l'assegnazione di tutti i Titoli Regionali Abbinati, ma alla concorrente che consegua uno di essi è fatto tassativo divieto di partecipare a successive finali per l'assegnazione di altri, pena in difetto, senza che in nessun caso possa costituire giustificazione il fatto che la violazione sia stata assentita o tollerata dall'Esclusivista Regionale competente:

**8.g.1)** la decadenza di diritto dal Titolo già conseguito, con passaggio di esso alla prima concorrente a seguire, nella classifica per la relativa assegnazione, la quale non abbia frattanto conseguito altro Titolo Abbinato;

**8.g.2)** l'esclusione immediata dal Concorso, con ogni conseguenza prevista all'**ART. 35**);

**8.g.3)** l'esclusione o la decadenza a mente dell'**ART. 35**), ove la violazione risulti accertata solo in prosieguo di Concorso o, rispettivamente, dopo la conclusione del Concorso.

Nel caso in cui l'Esclusivista competente si avvalga della facoltà prevista alla prima parte del punto **8.c)**, possono concorrere a ciascuna finale anteriore all'esaurimento delle selezioni locali tutte le ammesse alle finali regionali fino alla relativa data, fermi sempre il divieto e le sanzioni sopradetti.

**8.h)** Ogni nuovo Titolo Abbinato conseguito da una concorrente in violazione del divieto al punto che precede si intende nullo in origine, ed il Titolo stesso è riassegnato *ipso jure* alla prima a seguire nella classifica per la relativa assegnazione.

**8.i)** Tutte le ammesse alle finali di una Regione o delle Aree in cui la Regione fosse suddivisa, comprese quelle che già abbiano conseguito un Titolo Regionale Abbinato, nonché tutte le vincitrici dei Titoli Speciali di pertinenza della stessa Regione, fatta eccezione della *MISS JESOLO* e della *MISS VENEZIA*, possono concorrere all'assegnazione del Titolo assoluto di *MISS* della Regione stessa ovvero, nel caso della Regione Emilia-Romagna, dei Titoli assoluti di *MISS EMILIA* e *MISS ROMAGNA*, salva ovviamente, in quest'ultimo caso, l'esclusione dalla gara della finale celebrata per ultima, tra le due per l'assegnazione di tali Titoli, della vincitrice della finale celebrata per prima.

**8.l)** Qualora consegua il Titolo assoluto di *MISS* della Regione (ovvero di *MISS EMILIA* o *MISS ROMAGNA*) la portatrice di un Titolo Regionale Abbinato:

**8.l.1)** nelle Regioni *Liguria, Toscana, Marche, Abruzzo, Campania, Molise, Basilicata, Sardegna*, il Titolo Abbinato della vincitrice del Titolo di *MISS* della Regione passa di diritto, come di norma, alla prima delle seguenti nella classifica per l'assegnazione dello stesso Titolo Abbinato che non abbia frattanto conseguito altro Titolo Abbinato o Speciale;

**8.l.2)** nelle Regioni *Piemonte Val d'Aosta, Lombardia, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia-Romagna, Umbria, Lazio, Puglia, Calabria, Sicilia*, in ossequio alle consuetudini e preferenze locali, il Titolo Abbinato della vincitrice del Titolo di *MISS* della Regione (ovvero di *MISS EMILIA* o *MISS ROMAGNA*) passa di diritto alla prima delle seguenti, nella classifica per l'assegnazione dello stesso Titolo di *MISS* della Regione (ovvero di *MISS EMILIA* o *MISS ROMAGNA*) che non sia già portatrice di altro Titolo Abbinato o Speciale.

**8.m)** Qualora consegua il Titolo assoluto di *MISS* della Regione (ovvero di *MISS EMILIA* o *MISS ROMAGNA*) la portatrice di un Titolo Speciale, quest'ultimo passa di diritto, secondo la regola comune, alla prima delle seguenti nella classifica per l'assegnazione dello stesso Titolo Speciale che non abbia frattanto conseguito un Titolo Regionale Abbinato o un altro Titolo Speciale.

**8.n)** In tutti i casi di cui ai due punti che precedono, se nelle classifiche interessate si registrino, alle spalle della vincitrice del Titolo di *MISS* della Regione (ovvero di *MISS EMILIA* o *MISS ROMAGNA*), piazzamenti utili *ex aequo*, la parità è risolta a determinazione del Presidente della Giuria in funzione di giudice unico insindacabile.

**8.o)** E' nullo in origine qualsiasi Titolo Regionale conseguito dalla concorrente che, sebbene priva del diritto di partecipare alle finali della Regione o per non avere mai ottenuto nelle selezioni locali della stessa Regione (ovvero nella prefinale o in una delle due semifinali ivi eventualmente previste) un piazzamento utile a conseguire tale diritto, oppure per aver perduto tale diritto a mente del punto **7.i.1)**, o non averlo potuto conseguire o averlo perduto a mente del punto **7.i.2)**, vi sia stata ugualmente ammessa per errore o qualsivoglia altra ragione.

Il Titolo nullo è riassegnato *ipso jure* alla prima concorrente a seguire la partecipante senza diritto nella classifica per la relativa assegnazione, ed alla partecipante senza diritto è irrogata l'esclusione o la decadenza come ai punti **8.g.2)** e **8.g.3)**.

**8.p)** Qualora nelle classifiche per l'assegnazione di un Titolo Regionale Abbinato oggetto di decadenza o nullo a mente dei punti **8.g.1)** ed **8.h)**, oppure di un Titolo Regionale nullo a mente del punto **8.o)**, vengano a riscontrarsi, alle spalle della concorrente colpita dalla decadenza o dalla nullità, piazzamenti *ex aequo* nella prima posizione utile al passaggio o alla riassegnazione del Titolo stesso, quest'ultimo è assegnato:

**8.p.1)** nel caso in cui si tratti di un Titolo Regionale Abbinato, a determinazione del Presidente della Giuria della finale per l'assegnazione del Titolo assoluto di *MISS* della Regione (o, nel caso della Regione Emilia-Romagna, a determinazione del Presidente della Giuria della finale celebrata per seconda tra quelle per l'assegnazione dei Titoli assoluti di *MISS EMILIA* e *MISS ROMAGNA*), in funzione di giudice unico insindacabile;

**8.p.2)** nel caso in cui si tratti di Titolo Regionale assoluto, secondo la procedura di cui al punto **5.i)**;

**8.p.3)** in ambedue i casi, ove la violazione determinante la decadenza dal Titolo o la nullità del Titolo risulti accertata solo successivamente alla conclusione della finale per l'assegnazione del Titolo assoluto di *MISS* della Regione (ovvero, nel caso della Regione Emilia-Romagna, della finale celebrata per seconda tra le due per l'assegnazione dei Titoli assoluti di *MISS EMILIA* e *MISS ROMAGNA*), all'anziana delle concorrenti *ex aequo*.

**8.q)** Ogni Titolo Regionale nullo a mente delle previsioni di cui ai punti **8.c)** ultima parte, **8.d)** ed **8.e)**, è sempre riassegnato mediante nuova celebrazione della pertinente finale.

**8.r)** I Titoli Provinciali o Locali nulli a mente della previsione di cui al punto **8.c)**, ultima parte, ossia perché assegnati successivamente a una prefinale, non sono in alcun caso riassegnati.

## 9) *Titolo Speciale di Miss 365 – Prima Miss dell'Anno*

**9.a)** Il Titolo Speciale di *MISS 365 – PRIMA MISS DELL'ANNO* è assegnato dalla MIREN secondo i criteri e le modalità a sua insindacabile discrezione ritenuti.

**9.b)** La vincitrice del Titolo, nonché la seconda e la terza piazzata nella classifica per la relativa assegnazione, sono ammesse di diritto alle Prefinali Nazionali, sotto divieto di partecipare ad alcuna Selezione Regionale, e comunque ad alcuna gara per l'assegnazione di Titoli Regionali, Provinciali, Locali e altri Titoli Speciali, restando unicamente consentito che vi intervengano come mere ospiti fuori concorso.

**9.c)** La violazione del divieto comporta, senza che in nessun caso possa costituire giustificazione il fatto che essa sia stata assentita o tollerata dall'Esclusivista Regionale competente, l'esclusione immediata dalla gara abusivamente partecipata, oppure, ove risulti accertata solo a gara conclusa, l'esclusione dalla relativa classifica con subentro di diritto, nella posizione dell'esclusa, della prima piazzata a seguire ovvero, qualora a seguire si registrino piazzamenti *ex aequo*, dell'individuanda a mente dei precedenti punti **7.r.2)** e **7.r.3)**.

**9.d)** Se però sia ripetuta, la violazione comporta altresì l'esclusione dal Concorso ovvero la decadenza previste all'**ART. 35)** a seconda che la doppia violazione risulti accertata in pendenza oppure dopo la conclusione del Concorso.

**9.e)** La seconda e la terza piazzata nella classifica per l'assegnazione del Titolo subentrano, nell'ordine, nel Titolo stesso in caso di ritiro o esclusione dal Concorso, o di decadenza dal Titolo, della vincitrice, ma in tutti i casi in cui fossero a risultare ambedue a loro volta ritirate, escluse o decadute, il Titolo resta insuscettibile di qualunque riassegnazione.

## 10) *Titoli Speciali di Miss Jesolo e Miss Venezia*

**10.a)** I Titoli Speciali di *MISS JESOLO* e *MISS VENEZIA* sono riservati alle concorrenti iscritte alle Selezioni Regionali per la Regione Veneto, e sono assegnati in apposite manifestazioni tenute nelle Città di Jesolo e, rispettivamente, di Venezia, mediante votazione delle concorrenti da parte di una Giuria designata dall'Esclusivista Regionale competente e costituita ed operante secondo le regole e le procedure comuni.

**10.b)** Sono ammesse alle gare anche le già detentrici di un Titolo Regionale Abbinato o di un Titolo Provinciale, ma, qualora venga a risultare vincitrice una di esse, il suo Titolo Regionale Abbinato o Provinciale passa di diritto come all'ultimo comma dell'**ART. 5)**.

**10.c)** Non sono ammesse alle gare le già detentrici di un Titolo Speciale.

**10.d)** Alla concorrente che, sebbene non iscritta alle Selezioni Regionali per la Regione Veneto, o già detentrici di un Titolo Speciale, ugualmente partecipi alla gara per l'assegnazione di uno dei Titoli, è irrogata l'esclusione o la decadenza come previsto ai punti **8.g.2)** e **8.g.3)**, senza che in nessun caso possa valere a giustificazione che l'abusiva partecipazione sia stata assentita o tollerata dall'Esclusivista competente.

Il Titolo eventualmente conseguito dalla stessa concorrente è nullo in origine, ed è riassegnato *ipso jure* alla prima classificata a seguire in condizioni partecipative regolari. Se nella po-

sizione di classifica utile alla riassegnazione si registrino piazzamenti *ex aequo*, si procede come al precedente punto **7.r)**.

**10.e)** Le vincitrici dei Titoli sono ammesse di diritto alle Selezioni Finali e alla FINALE, sotto divieto di partecipare ad alcun'altra gara per l'assegnazione di Titoli Regionali, Provinciali, Locali e Speciali, restando unicamente consentito che possano intervenire come ospiti fuori concorso.

**10.f)** La violazione del divieto al punto precedente comporta per la vincitrice, senza che in nessun caso possa costituire giustificazione il fatto che essa sia stata assentita o tollerata dall'Esclusivista Regionale competente:

**10.f.1)** la decadenza di diritto dal Titolo e dal diritto di ammissione connesso, con passaggio alla prima concorrente a seguire nella classifica per l'assegnazione del Titolo stesso;

**10.f.2)** l'esclusione immediata dal Concorso, con ogni conseguenza prevista all'**ART. 35)**;

**10.f.3)** l'esclusione o la decadenza a mente dell'**ART. 35)**, ove la violazione risulti accertata solo in prosieguo di Concorso o, rispettivamente, dopo la conclusione di esso.

Se nella posizione di classifica utile al passaggio del Titolo si registrino piazzamenti *ex aequo*, si procede a mente dei precedenti punti **7.r.2)** e **7.r.3)**.

Ogni nuovo Titolo eventualmente conseguito nella gara abusivamente partecipata si intende nullo in origine, ed è riassegnato *ipso jure* alla prima a seguire nella classifica della gara stessa, risolvendosi ogni situazione di parità che fosse a registrarsi in tale prima posizione a seguire come al precedente punto **7.r)**.

**10.g)** In caso di ritiro dal Concorso della vincitrice, i Titoli passano come al quinto comma dell'**ART. 34)**.

## 11) *Titoli Speciali di Miss Roma Linkem, Miss Milano, Miss Cinema Roma, Miss Napoli Linkem, Miss Alto Adige-Südtirol*

**11.a)** I Titoli Speciali di *MISS ROMA LINKEM*, *MISS MILANO*, *MISS CINEMA ROMA*, *MISS NAPOLI LINKEM*, *MISS ALTO ADIGE – SÜDTIROL* sono assegnati in apposite manifestazioni tenute, rispettivamente, in Roma, in Milano, in Roma, in Napoli, nel territorio della Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige, sempre mediante votazione delle concorrenti da parte di una Giuria designata dall'Esclusivista Regionale competente e costituita ed operante secondo le regole e le procedure comuni.

**11.b)** La partecipazione alle gare per l'assegnazione dei Titoli è riservata alle concorrenti nate oppure residenti nelle omonime Città o nel territorio delle rispettive province, ovvero nel territorio della rispettiva Provincia Autonoma. Si intende nata nel territorio di una provincia anche colei il cui comune di nascita non risulti attualmente compreso in tale territorio, ma vi risultasse compreso all'epoca della nascita.

**11.c)** E' comunque condizione per l'ammissione alle gare l'iscrizione alle Selezioni Regionali del Lazio nel caso di *MISS ROMA* e *MISS CINEMA ROMA*, della Lombardia nel caso di *MISS MILANO*, della Campania nel caso di *MISS NAPOLI*, del Trentino-Alto Adige nel caso di *MISS ALTO ADIGE – SÜDTIROL*, e che, se iscritta in due di tali Regioni, la concorrente non abbia già partecipato ad una delle cinque gare.

**11.d)** Sono ammesse alle gare anche le già detentrici di un Titolo Regionale Abbinato o di un Titolo Provinciale, ma, qua-

lora venga a risultare vincitrice una di esse, il suo Titolo Regionale Abbinato o Provinciale passa di diritto come all'ultimo comma dell'ART. 5).

**11.e)** Non sono ammesse ad alcuna delle gare le già detentrici di un Titolo Speciale.

**11.f)** In ogni caso in cui si abbia partecipazione alla gara per l'assegnazione di uno dei Titoli di una concorrente priva dei requisiti e condizioni di cui ai punti **11.b)** e **11.c)**, o già detentrici di un Titolo Speciale, si procede come al precedente punto **10.d)**, senza che in nessun caso possa valere a giustificazione che l'abusiva partecipazione sia stata assentita o tollerata dall'Esclusivista competente.

**11.g)** Le vincitrici dei Titoli sono ammesse di diritto alle Prefinali Nazionali, con divieto di partecipare ad alcun'altra gara per l'assegnazione di Titoli Regionali, Provinciali, Locali e Speciali, fatta eccezione della gara per l'assegnazione del Titolo assoluto di *MISS* della Regione, sotto pena delle sanzioni di cui al precedente punto **10.f)**, restando unicamente consentito che possano intervenire come ospiti fuori concorso.

**11.h)** Per tutti e cinque i Titoli possono essere effettuate selezioni preliminari, a discrezione dell'Esclusivista competente.

**10.i)** In concomitanza con i Titoli possono essere assegnati, a discrezione dell'Esclusivista competente, altri titoli secondari, anche denominati analogamente ai Titoli detti alla lett. **B.2)** dell'ART. 3), ma da essi non derivano diritti concorsuali né altri diritti che quello di potersene fregiare, per cui le vincitrici restano libere di partecipare ad altre gare di Selezioni Regionali.

## 12) Altri Titoli Speciali

**12.a)** Il Titolo Speciale di *MISS BELLA DEI LAGHI* è riservato alle ammesse alle finali regionali per la Regione Lombardia;

**12.b)** I Titoli Speciali di *MISS RIVIERA ROMAGNOLA LINKEM* e *MISS COLLI EMILIANO ROMAGNOLI* sono riservati alle ammesse alle finali regionali per la Regione Emilia-Romagna;

**12.c)** Il Titolo Speciale di *MISS GRANDUCATO* è riservato alle ammesse alle finali regionali per la Regione Toscana;

**12.d)** il Titolo Speciale di *MISS ANCONA* è riservato alle concorrenti ammesse alle finali delle Selezioni Regionali per la Regione Marche che siano nate o residenti nella Regione Marche, ed i Titoli Speciali di *MISS RIVIERA MARCHE* e *MISS RIVIERA ABRUZZO LINKEM* sono riservati alle ammesse alle finali regionali per le Regioni Marche e Abruzzo.

**12.e)** Il Titolo Speciale di *MISS ETRURIA* è riservato alle ammesse alle finali regionali per la Regione Lazio.

**12.f)** Il Titolo Speciali di *MISS BORGHI PIÙ BELLI D'ITALIA CAMPANIA* è riservato alle ammesse alle finali regionali per la Regione Campania.

**12.g)** I Titoli Speciali di *MISS MAGNA GRAECIA*, *MISS BRUTIA CALABRIA* e *MISS VALLE DELL'ESARO* sono riservati alle ammesse alle finali regionali per la Regione Calabria.

**12.h)** Il Titolo Speciale di *MISS MATERA* è riservato alle ammesse alle finali regionali per la Regione Basilicata.

**12.i)** Il Titolo Speciale di *MISS NOTO BAROCCA LINKEM* è riservato alle concorrenti ammesse alle finali delle Selezioni dell'Area Sub-regionale Sicilia Est.

**12.l)** I Titoli Speciali di *MISS PALERMO LINKEM* e *MISS SCALA DEI TURCHI* sono riservati alle concorrenti ammesse alle finali delle Selezioni dell'Area Sub-regionale Sicilia Ovest.

**12.m)** Tutti detti Titoli sono assegnati in apposite manifestazioni tenute nel quadro delle Selezioni Regionali di rispettiva pertinenza, sempre mediante votazione delle concorrenti da parte di una Giuria designata dall'Esclusivista competente, e costituita ed operante secondo le regole e le procedure comuni.

**12.n)** Ad ognuna delle gare per gli stessi Titoli sono ammesse anche le già detentrici di un Titolo Regionale Abbinato o di un Titolo Provinciale, ma, qualora una di esse venga a risultare vincitrice, il suo Titolo Regionale Abbinato o Provinciale passa di diritto come all'ultimo comma dell'ART. 5).

**12.o)** Non sono ammesse ad alcuna delle gare le già detentrici di un Titolo Speciale.

**12.p)** In ogni caso in cui si abbia partecipazione a una gara di una concorrente non ammessa alle finali della Regione o Area di pertinenza del Titolo, o già detentrici di un Titolo Speciale, o non nata o residente nella Regione Marche nel caso di *MISS ANCONA*, si procede come al precedente punto **10.d)**, senza che mai possa valere a giustificazione che l'abusiva partecipazione sia stata assentita o tollerata dall'Esclusivista competente.

**12.q)** Le vincitrici dei Titoli sono ammesse di diritto alle Prefinali Nazionali, con divieto di partecipare ad alcun'altra gara per l'assegnazione di Titoli Regionali, Provinciali, Locali e Speciali, fatta eccezione della gara per l'assegnazione del Titolo assoluto di *MISS* della Regione, sotto pena delle sanzioni di cui al precedente punto **10.f)**, restando unicamente consentito che possano intervenire come ospiti fuori concorso.

## 13) Regime delle nullità e delle irregolarità – Sanatoria

**13.a)** Qualsiasi inosservanza delle prescrizioni e dei divieti stabiliti nel presente articolo determina la nullità degli atti compiuti in violazione soltanto ove la nullità sia espressamente comminata.

**13.b)** Le inosservanze di prescrizioni e divieti non espressamente imposti a pena di nullità rilevano solo in quanto abbiano determinato effettivo pregiudizio a carico di una o più concorrenti.

**13.c)** Tutte le nullità e inosservanze, quando non siano rilevate d'ufficio dall'Esclusivista competente, devono essere fatte valere mediante contestazione scritta proposta allo stesso Esclusivista, a mano o a mezzo telegramma o telecopiatrice o posta elettronica, entro i seguenti termini perentori:

**13.c.1)** trentasei ore dalla conclusione della selezione locale interessata, quanto a quelle occorse in sede di selezioni locali;

**13.c.2)** ventiquattro ore dalla conclusione delle eventuali prefinali regionali, quanto a quelle occorse in sede di queste ultime;

**13.c.3)** ventiquattro ore dalla conclusione della finale interessata, quanto a quelle occorse in sede di finali regionali.

Nel caso di contestazione proposta a mano, l'Esclusivista è inderogabilmente tenuto a rilasciarne alla proponente copia a vista con annotazione, debitamente siglata, della data e dell'ora di ricezione.

**13.d)** Per la contestazione non sono richieste formule particolari, ma essa deve recare almeno l'indicazione del nome della proponente e l'indicazione specifica, sia pure in modo sommario o anche solo telegrafico, della nullità o inosservanza contestata. La contestazione deve inoltre essere sempre sottoscritta dalla proponente nonché, ove essa sia minore, dall'esercente la patria potestà, salvo sia inoltrata a mezzo telegramma, nel qual caso è sufficiente che la proponente, o l'esercente la patria potestà, figuri come mittente, e salvo sia inoltrata a mezzo posta elettronica, nel qual caso è sufficiente che risulti inviata dallo stesso indirizzo di posta elettronica dichiarato dalla concorrente all'atto dell'iscrizione al Concorso.

**13.e)** E' nulla ad ogni effetto ogni contestazione proposta verbalmente, o anonima, o inviata da indirizzo di posta elettronica diverso da quello dichiarato dalla concorrente all'atto dell'iscrizione al Concorso, o priva delle indicazioni dette al punto precedente, o proposta fuori termine.

**13.f)** Agli effetti della tempestività della contestazione, per momento di conclusione della selezione locale, della prefinale o della finale si intende l'ora di chiusura del verbale di Giuria detto al punto **6.a)**, e per momento di proposizione della contestazione quello della relativa ricezione da parte dell'Esclusivista, facendo fede al riguardo, nel caso di proposizione a mano, l'annotazione dell'Esclusivista detta all'ultimo alinea del punto **13.c)**, nel caso di inoltro a mezzo telegrafo, gli atti postali, nel caso di inoltro a mezzo telecopiatrice, le registrazioni automatiche del terminale dell'Esclusivista e, nel caso di inoltro a mezzo posta elettronica, le indicazioni automatiche della pagina "Posta in arrivo" della casella dell'Esclusivista.

**13.g)** Perché una contestazione di nullità, o di inosservanza di prescrizioni o divieti non imposti a pena di nullità, sia ammissibile e procedibile, occorre comunque che colei che l'abbia sollevata vi abbia effettivo ed attuale interesse.

**13.h)** Tale interesse si intende strettamente circoscritto:

**13.h.1)** a quello all'ammissione alle finali regionali, oppure alla prefinale di passaggio eventualmente prevista come al punto **2.d.1)**, quanto alle nullità o inosservanze occorse in sede di selezioni locali;

**13.h.2)** a quello all'ammissione alle finali regionali quanto alle nullità e inosservanze occorse in sede di eventuali prefinali di passaggio o recupero come ai punti **2.d.1)** e **2.d.2)**;

**13.h.3)** a quello all'ammissione alle Prefinali Nazionali o all'assegnazione del Titolo assoluto di *MISS* della Regione (ovvero, nel caso dell'Emilia-Romagna, di uno dei due Titoli assoluti di *MISS EMILIA* e *MISS ROMAGNA*) quanto alle nullità e inosservanze occorse in sede di finali regionali.

**13.i)** L'interesse si intende pertanto insussistente in tutti i casi in cui, anche in assenza della nullità o dell'inosservanza, la proponente non avrebbe comunque conseguito i diritti caso per caso previsti al punto precedente, ed altresì insussistente, o non attuale ovvero non più attuale:

**13.i.1)** nell'ipotesi di nullità o inosservanze occorse in sede di una selezione locale, qualora la proponente abbia conseguito, in una precedente o successiva selezione locale, il diritto all'ammissione alle finali regionali, o alla prefinale di passaggio eventualmente prevista;

**13.i.2)** nell'ipotesi di nullità o inosservanze occorse in sede di una prefinale di passaggio, qualora la proponente abbia frattanto conseguito il diritto all'ammissione alle finali regionali nella successiva prefinale di recupero eventualmente prevista a mente del punto **2.d.2)**,

**13.i.3)** nell'ipotesi di nullità o inosservanze occorse in sede di finale regionale per l'assegnazione di un Titolo Regionale Abbinato, qualora la proponente abbia frattanto conseguito, in una successiva finale, un altro Titolo Regionale Abbinato, o frattanto conseguito un Titolo Speciale, e quindi il diritto all'ammissione alle Prefinali Nazionali.

**13.l)** Nell'ipotesi di finale regionale per l'assegnazione del Titolo assoluto di *MISS* della Regione (ovvero di *MISS EMILIA* o *MISS ROMAGNA*), o di selezione per l'assegnazione di uno dei Titoli Speciali di *MISS JESOLO* e *MISS VENEZIA*, il già avvenuto conseguimento del diritto all'ammissione alle Prefinali Nazionali non pregiudica l'interesse all'assegnazione del Titolo assoluto o dell'uno o dell'altro di detti Titoli Speciali.

**13.m)** La contestazione inammissibile per originaria o sopravvenuta carenza di interesse della proponente non produce effetti a favore delle concorrenti che, pur potendovi avere effettivo e attuale interesse, non abbiano a loro volta proposto contestazione, mentre la contestazione ammissibile estende i suoi effetti a favore di ogni altra concorrente che vi abbia effettivo e attuale interesse, anche se non abbia proposto contestazione.

**13.n)** Qualunque nullità o inosservanza si intende sanata per ogni effetto se non sia stata rilevata d'ufficio dall'Esclusivista o non sia stata contestata nei termini al punto **13.c)**, oppure se la contestazione sia nulla a mente del punto **13.e)**, oppure se la contestazione sia inammissibile per carenza originaria dell'interesse al punto **13.h)** o lo divenga per sopravvenuta inattuazione di tale interesse come al punto **13.i)**.

**13.o)** Le nullità previste ai punti **3.a)** e **13.e)** e le nullità di Titoli sono insanabili, ma, nel caso al punto **13.e)**, la contestazione nulla per difetto di forma scritta o delle indicazioni dette al punto **13.d)**, può essere sempre reiterata in forma valida purché non siano decorsi i termini al punto **13.c)**. Nessuna sanatoria di nullità o inosservanze può comunque valere a precludere, ove risulti comminata, l'esclusione o la decadenza ai sensi dell'ART. 35).

#### **ART. 14) INIZIATIVE PARTICOLARI A DISCREZIONE DEGLI ESCLUSIVISTI REGIONALI**

Gli Esclusivisti Regionali hanno facoltà di organizzare sotto la propria esclusiva responsabilità, parallelamente alle Selezioni Regionali di propria competenza, una gara, riservata alle ragazze che debbano compiere 18 anni dopo il 26 agosto 2019 ed entro il 31 dicembre 2019, per l'elezione, ad opera della Giuria dell'ultima finale regionale o di una Giuria *ad hoc*, di una *Miss Mascotte Saranno Famose – Regione o Area 2019*.

Tali gare non comportano però acquisizioni di diritti verso la MIREN in ordine all'80° Concorso Nazionale Miss Italia, potendo solo comportare per le vincitrici il conseguimento di un "Passaporto" di ammissione diretta alle finali della Regione per l'edizione 2020 del Concorso e del diritto di fregiarsi del titolo di *Miss Mascotte Saranno Famose – Regione o Area 2019*.



**ART. 15) PASSAGGI O RIASSEGNAZIONI DI TITOLI REGIONALI E SPECIALI DOPO LA CONCLUSIONE DELLE FINALI REGIONALI**

In tutti casi in cui, successivamente alla conclusione dell'ultima finale di una Regione, sopravvenga la rinuncia al Titolo o il ritiro o l'esclusione dal Concorso della vincitrice di un Titolo Regionale, o di uno dei Titoli Speciali ai punti da **C.2)** a **C.15)** dell'**ART. 3)**, oppure un accertamento di nullità di taluno di tali Titoli per causa diversa da quelle ai punti **3.a)**, **8.c)** ultima parte, **8.d)** ed **8.e)**, il Titolo della rinunciante o ritirata o esclusa, o nullo, passa o è riassegnato *ipso jure*:

**a)** ove si tratti di Titolo Regionale assoluto, o di Titolo Speciale di *MISS JESOLO* o *MISS VENEZIA*, alla prima piazzata a seguire, nella classifica per la relativa assegnazione, la rinunciante o ritirata o esclusa o portatrice del Titolo nullo;

**b)** ove si tratti di Titolo Regionale Abbinato, o di Titolo Speciale diverso da *MISS JESOLO* e *MISS VENEZIA*, alla prima piazzata a seguire, nella classifica per la relativa assegnazione, la rinunciante o ritirata o esclusa o portatrice del Titolo nullo la quale non sia già, a sua volta, portatrice di altro Titolo non cumulabile, e in pari modo passa il Titolo Regionale Abbinato, o il Titolo Speciale diverso da *MISS JESOLO* e *MISS VENEZIA*, del quale fosse ad essere portatrice la destinataria di un passaggio o riassegnazione a mente della lett. **a)** che precede.

Nel caso però di Titolo Regionale Abbinato conseguito, in una delle Regioni enumerate al punto **8.1.2)** dell'**ART. 13)**, per passaggio dalla vincitrice del Titolo assoluto di *MISS* della Regione (ovvero di *MISS EMILIA* o *MISS ROMAGNA*), il passaggio o la riassegnazione si opera sempre in capo alla prima concorrente a seguire la portatrice nella classifica per l'assegnazione dello stesso Titolo assoluto, che non risulti già portatrice di altro Titolo Abbinato o Speciale, e in pari modo si opera il passaggio del Titolo Regionale Abbinato la cui portatrice venga a conseguire lo stesso Titolo assoluto per effetto di passaggio o di riassegnazione a mente del comma precedente.

Ogniqualevolta nelle classifiche citate ai commi che precedono si registrino parità nella posizione utile al passaggio o alla riassegnazione, il Titolo passa o è riassegnato a quella, tra le concorrenti *ex aequo*, che abbia riportato il voto più alto da parte del Presidente della Giuria, e se il voto del Presidente non valesse a dirimere la parità, all'anziana di esse.

**ART. 16) PREFINALI NAZIONALI**

Le Prefinali Nazionali qualificano le 57 (cinquantasette) concorrenti da ammettersi alle Selezioni Finali e alla FINALE, unitamente alle 21 (ventuno) portatrici dei Titoli Regionali assoluti di cui alla lettera **B.1)** dell'**ART. 3)**, alla *MISS JESOLO 2019* ed alla *MISS VENEZIA 2019*, tutte già ammesse di diritto come ai punti **1.a)**, **1.e)** e **10.e)** del precedente **ART. 13)**.

**1) Concorrenti ammesse**

Sono ammesse di diritto alle Prefinali Nazionali:

**A)** tutte le vincitrici di un Titolo Regionale Abbinato;

**B)** le vincitrici dei Titoli Speciali di *MISS 365 – PRIMA MISS DELL'ANNO 2019*, *MISS ROMA LINKEM 2019*, *MISS MILANO 2019*, *MISS CINEMA ROMA 2019*, *MISS NAPOLI LINKEM 2019*,

*MISS ALTO ADIGE – SÜDTIROL 2019*, *MISS BELLA DEI LAGHI 2019*, *MISS RIVIERA ROMAGNOLA LINKEM 2019*, *MISS COLLI EMILIANO ROMAGNOLI 2019*, *MISS GRANDUCATO 2019*, *MISS ANCONA 2019*, *MISS RIVIERA MARCHE 2019*, *MISS RIVIERA ABRUZZO LINKEM 2019*, *MISS ETRURIA 2019*, *MISS BORCHI PIÙ BELLI D'ITALIA CAMPANIA 2019*, *MISS MAGNA GRAECIA 2019*, *MISS BRUTIA CALABRIA 2019*, *MISS VALLE DELL'ESARO CALABRIA 2019*, *MISS MATERA 2019*, *MISS NOTO BAROCCA LINKEM 2019*, *MISS PALERMO LINKEM 2019*, *MISS SCALA DEI TURCHI 2019*.

E' riservata alla MIREN la facoltà di ammettere altresì alle Prefinali Nazionali, onde concorrervi in posizione paritetica rispetto alle altre aventi diritto:

**a)** fino a cinque vincitrici o finaliste di eventuali concorsi speciali celebrati parallelamente al Concorso;

**b)** fino a cinque vincitrici di eventuali ulteriori Titoli Speciali che, a sua discrezione, fosse a dividere di porre in palio;

**c)** fino ad undici ragazze scelte a sua determinazione discrezionale insindacabile nell'ambito dell'una o dell'altra Regione, le quali sono qualificate come "Miss Selezione Fotografica 2019" della Regione o Città di rispettiva residenza anagrafica, salva altra qualificazione che la MIREN fosse a ritenere.

**2) Sopravvenienza di passaggi o riassegnazioni di Titoli**

Qualora, nel tempo tra la conclusione delle finali regionali e la mezzanotte del giorno di conclusione delle Prefinali Nazionali, intendendosi per conclusione la proclamazione delle 57 (cinquantasette) qualificate, sopravvenga il passaggio o la riassegnazione a mente dell'**ART. 15)** di un Titolo Regionale assoluto, o di un Titolo Speciale di *MISS JESOLO* o *MISS VENEZIA*, in capo a una portatrice di Titolo Regionale Abbinato o di Titolo Speciale diverso da *MISS JESOLO* e *MISS VENEZIA*, costei è esclusa dalla gara delle Prefinali Nazionali e senz'altro ammessa alle Selezioni Finali e alla FINALE.

Nel caso in cui lo stesso passaggio o la stessa riassegnazione si abbiano in capo a una non ammessa alle Prefinali Nazionali, costei è senz'altro ammessa alle Selezioni Finali e alla FINALE, ma a condizione che si presenti presso la sede delle Prefinali Nazionali entro trentasei ore dalla comunicazione del passaggio o riassegnazione, pena in difetto la decadenza dal Titolo acquisito con ulteriore passaggio o riassegnazione di esso alla successiva nella classifica per la relativa assegnazione, la quale, se anch'essa non ammessa alle Prefinali Nazionali, è soggetta alla medesima condizione di presentazione a pena di decadenza.

Qualora nel tempo tra la conclusione delle finali regionali e il giorno antecedente quello stabilito per la presentazione delle ammesse presso la sede delle Prefinali Nazionali, sopravvenga il passaggio o la riassegnazione a mente dell'**ART. 15)** di un Titolo Regionale Abbinato, o di un Titolo Speciale diverso da *MISS JESOLO* e *MISS VENEZIA*, in capo a una non ammessa alle Prefinali Nazionali, costei è ammessa a partecipare effettivamente alla gara di queste ultime solo a condizione che si presenti presso la sede di esse non oltre la mezzanotte del giorno stabilito per la presentazione delle ammesse quali al n. **1)**, ovvero, se abbia avuto comunicazione del passaggio o della riassegnazione dopo la mezzanotte del giorno precedente, non oltre le ore 9.30 (noventetraminutiprimi) del giorno successivo.

L'Esclusivista competente è esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità per la mancata ammissione alla gara delle Prefina-

li Nazionali della concorrente presentatasi fuori del termine di cui al capoverso precedente, salvo che la stessa non provi che egli sia incorso in grave e colpevole ritardo nel darle comunicazione del passaggio o della riassegnazione del Titolo in suo favore. La comunicazione può essere validamente data dall'Esclusivista in qualsiasi forma, compresa quella verbale o telefonica, e qualora sia data a mezzo telegrafo, posta elettronica o messaggio via *SMS*, la sua tempestività è sempre valutata con riferimento esclusivo al momento di invio.

Resta comunque riservata alla MIREN la facoltà discrezionale di ammettere ugualmente alla gara la concorrente presentatasi fuori termine per gravi e comprovate ragioni di caso fortuito o forza maggiore.

Qualora sopravvengano passaggi o riassegnazioni di Titoli Regionali Abbinati, o di Titoli Speciali diversi da *MISS JESOLO* e *MISS VENEZIA*, o ritiri od esclusioni di concorrenti, successivamente al giorno antecedente quello stabilito per la presentazione presso la sede delle Prefinali Nazionali delle ammesse come al precedente n. **1)**, in nessun caso si dà luogo a nuove ammissioni come al terzo capoverso, ma si procede alla gara delle Prefinali Nazionali con numero ridotto di partecipanti.

### **3) Condizioni di partecipazione**

E' condizione per l'effettiva ammissione alla gara delle Prefinali Nazionali che la concorrente sottoscriva l'apposita domanda di ammissione alle Selezioni Nazionali nonché, per accettazione, il presente Regolamento ed i relativi allegati.

La concorrente che non assolva a tale onere entro l'inizio delle operazioni di gara si considera a tutti gli effetti ritirata dal Concorso, con ogni conseguenza prevista al quinto comma dell'**ART. 34)**.

La concorrente deve inoltre versare nell'attuale possesso di tutti i requisiti previsti all'**ART. 8)**, ma resta consentito, in deroga al disposto di cui alla lettera **h)**, ultima parte, *ibidem*, che le "*Miss Selezione Fotografica*" possano aver partecipato come concorrenti alle Selezioni Nazionali dell'edizione 2018 del Concorso; il possesso di tutti i requisiti deve perdurare fino a quando la concorrente rimanga utilmente in gara.

### **4) Obblighi e oneri delle vincitrici dei Titoli assoluti di Miss – Regione e dei Titoli Speciali di Miss Jesolo e Miss Venezia**

Le vincitrici dei Titoli di *MISS* delle varie Regioni (ovvero, nel caso dell'Emilia-Romagna, dei Titoli di *MISS EMILIA* e di *MISS ROMAGNA*) e dei Titoli Speciali di *MISS JESOLO* e *MISS VENEZIA*, sebbene ammesse di diritto alle Selezioni Finali restano categoricamente tenute ad intervenire alle Prefinali Nazionali ed a partecipare, nel ruolo volta a volta stabilito dalla MIREN, a tutte le manifestazioni in cui esse si articolano e ad ogni altra manifestazione o evento collaterali o connessi.

La violazione di tale obbligo comporta l'immediata esclusione dal Concorso, con decadenza dal Titolo ed ogni altra conseguenza prevista all'**ART. 35)**.

In ogni caso esse hanno l'onere di sottoscrivere entro e non oltre l'inizio delle operazioni di gara delle Prefinali Nazionali, l'apposita domanda di ammissione alla Selezioni Nazionali nonché, per accettazione, il presente Regolamento nel testo

integrale ed i relativi allegati.

La titolata che non assolva a tale onere si considera ad ogni effetto ritirata dal Concorso, con le conseguenze tutte previste al quinto comma dell'**ART. 34)**.

E' comunque condizione per l'effettiva ammissione della titolata alle Selezioni Finali, e per la sua permanenza in gara ivi, il possesso attuale di tutti i requisiti previsti all'**ART. 8)**.

### **5) Gara, organo giudicante, svolgimento**

Partecipano alla gara, in posizione paritetica tra di esse, tutte le ammesse alle Prefinali Nazionali quali precisate al precedente n. **1)**, nonché le eventuali nuove ammesse a mente del terzo capoverso del precedente n. **2)**.

A ciascuna partecipante è assegnato un numero di gara composto di tre cifre, compreso secondo l'ordinaria serie numerica tra 001 (zero-zero-uno) e quello corrispondente al totale delle partecipanti, destinato a contraddistinguerla lungo tutto il corso della gara; l'assegnazione è operata dalla MIREN in base alla provenienza regionale della concorrente ed al Titolo da essa portato, nell'ordine dalla stessa MIREN prestabilito con determinazione discrezionale insindacabile.

La selezione delle 57 (cinquantasette) concorrenti da ammettersi alle Selezioni Finali e alla FINALE è operata a giudizio di una Commissione Tecnica sedente in sala di gara, e composta da un numero di membri da tre a sette, oltre un Presidente, tutti designati dalla MIREN con determinazione discrezionale insindacabile.

Sempre a determinazione insindacabile della MIREN, possono in ogni momento essere sostituiti i componenti della Commissione a carico dei quali sopravvengano impedimenti, oppure resisi dimissionari, e destituiti e sostituiti quelli che si siano resi responsabili di comportamenti o dichiarazioni contrari alla morale comune, lesivi del prestigio o dell'immagine del Concorso, della MIREN, o della INFRONT ITALY SPA o della RAI – RADIO-TELEVISIONE ITALIANA SPA, o lesivi della reputazione di concorrenti oppure di altri giurati.

Il Presidente nomina un Segretario, prescegliendolo tra i componenti della Commissione oppure tra i membri della Commissione di Garanzia di cui al successivo **ART. 19)**, e in ambedue i casi, qualora sopravvengano dimissioni, impedimento o destituzione del nominato, procede in via immediata a nuova nomina.

La Commissione Tecnica sottopone a valutazione tutte le prefinaliste e, all'esito, designa le 57 (cinquantasette) concorrenti da ammettersi alle Selezioni Finali e alla FINALE, formandone un elenco scritto secondo l'ordine crescente dei rispettivi numeri di gara oppure, a discrezione del Presidente, secondo l'ordine alfabetico dei rispettivi cognomi.

Infine, forma una graduatoria di dodici prescelte tra le concorrenti non ammesse, da valere ai fini dell'individuazione delle Riserve di cui al seguente n. **6)**.

L'elenco e la graduatoria sono sottoscritti dal Presidente, dal Segretario e da tutti i componenti della Commissione, e consegnati dal Presidente al Segretario o al Presidente della Commissione di Garanzia di cui al successivo **ART. 19)** unitamente ai verbali della seduta.

Le concorrenti sfilano suddivise in gruppi regionali, composti ciascuno dalle concorrenti provenienti da una stessa Regione, chiamati in passerella l'uno successivamente all'altro, e all'interno di ciascun gruppo sfilano nell'ordine del numero di gara loro assegnato come al superiore secondo capoverso, quale corrispondente all'ordinaria serie numerica.

Là dove ai fini concorsuali le Regioni Piemonte e Valle d'Aosta sono convenzionalmente riunite, come alla lettera **b)** del quarto comma dell'**ART. 3)**, in un'unica regione "*Piemonte Valle d'Aosta*", si ha per esse un unico omonimo gruppo, ed ugualmente un unico gruppo si ha per la Regione Sicilia, comprendente le concorrenti di ambedue le Aree Sub-regionali, Sicilia Est e Sicilia Ovest, nelle quali la Regione è ai fini concorsuali suddivisa come alla lettera **c)** del quarto comma citato.

L'ordine di chiamata in passerella dei singoli gruppi è stabilito mediante sorteggio eseguito sotto la direzione della Commissione di Garanzia di cui al successivo **ART. 19)**, o di una rappresentanza di essa, al cospetto di tutte le partecipanti alla gara che desiderino assistervi.

Le modalità di presentazione e di sfilata delle concorrenti sono determinate a discrezione del Presidente della Commissione, e possono comportare brevi interviste anche in ordine a situazioni, fatti, interessi di carattere personale, richieste di assunzione di pose ritrattistiche, richieste di esibizione in brevi numeri spettacolari, e consimili.

La Commissione può avvalersi, per migliore valutazione delle concorrenti, anche dei relativi ritratti fotografici istituzionali realizzati a cura della MIREN e dei materiali di videoripresa delle relative sfilate e presentazioni.

La Commissione delibera in camera di consiglio, secondo le formalità stabilite dal Presidente, ogni divergenza di pareri è risolta mediante votazione a maggioranza, ed ogni situazione di parità di voti è risolta con riguardo al voto del Presidente o comunque a sua determinazione.

Le operazioni di gara sono di norma fatte oggetto, oltre che di riprese fotografiche, di riprese televisive e videotelevisive suscettibili di diffusione in tutto o in parte, in diretta oppure in differita, con libera possibilità di elaborazione, anche da parte della concessionaria per le produzioni televisive INFRONT ITALY SPA e della RAI – RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA, o rispettivi aventi causa.

## 6) Riserve

Le prime due nella graduatoria di cui al settimo capoverso del precedente n. **5)** sono designate come Riserve onde sostituire, nei casi e nei limiti previsti al successivo **ART. 21)** ed alla lettera **C)** del successivo **ART. 24)**, quelle delle ottanta ammesse alle Selezioni Finali e alla FINALE che fossero a ritirarsi dal Concorso o a venirme escluse a norma dell'**ART. 35)**.

E' facoltà discrezionale della MIREN di chiamare in qualsiasi momento a Riserva anche la terza e, gradatamente, le successive a seguire nell'ordine di graduatoria, le quali comunque, sempre nello stesso ordine, subentrano progressivamente alle Riserve chiamate a sostituire ritirate o escluse.

In ogni caso in cui, per eccedenza delle sostituzioni o qualsiasi altra ragione si fosse ad esaurire la graduatoria, sono

chiamate a Riserve le restanti non ammesse alle Selezioni Finali e alla FINALE nell'ordine di anzianità.

## 7) "Prestito" dei Titoli Regionali Abbinati

E' facoltà della MIREN di disporre che, per esigenze spettacolari, e segnatamente per quella di assicurare sostanziale uniformità di presenza dei Titoli Regionali Abbinati in sede di Selezioni Finali e FINALE, il Titolo Regionale Abbinato di una concorrente non ammessa alle Selezioni Finali e alla FINALE sia concesso in "prestito" ad altra concorrente compresa invece tra le ammesse, oppure tra le Riserve.

Il "prestito", ove disposto, è obbligatorio sia per la concedente che per la concessionaria, per cui la prima non può opporvi alcuna eccezione e la seconda è tenuta, senza a sua volta poter opporre eccezioni, a fregiarsi del Titolo "prestatato" e ad indossarne la fascia nel corso della gara delle Selezioni Finali e della FINALE, degli spettacoli televisivi su di esse incentrati, e di qualunque altro spettacolo, evento, presentazione, posa, conferenza o incontro stampa, *reportage*, o simile, ad esse prodromico, collaterale o comunque connesso, fatta eccezione delle occasioni in cui la MIREN fosse a disporre diversamente.

Il "prestito" ha durata strettamente circoscritta al periodo dalla conclusione delle Prefinali Nazionali fino a quella dell'ultimo evento, presentazione, posa, intervista, *reportage*, o simile, successivo alla FINALE, cui la concessionaria sia chiamata a partecipare, e non pregiudica i diritti della concedente sul Titolo "prestatato" né i diritti della concessionaria stessa sul Titolo temporaneamente deposto per assumere quello "prestatato", intendendosi tali diritti semplicemente sospesi fino alla cessazione del "prestito", allorchando ambedue i Titoli ritornano nell'esclusivo possesso delle rispettive vincitrici.

I Titoli da "prestarsi" e le rispettive concessionarie sono stabiliti dalla MIREN con determinazione discrezionale insindacabile.

La concorrente designata come concessionaria di un Titolo che si rifiuti di assumerlo in "prestito", o comunque rifiuti od ometta di indossarne la relativa fascia anche in uno soltanto dei momenti detti al secondo capoverso, soggiace all'esclusione dal Concorso con ogni conseguenza prevista all'**ART. 35)**, mentre soggiace alla decadenza *ibidem* prevista la portatrice di un Titolo del quale sia disposto il "prestito" che frapponga rifiuti od ostacoli alla concessione o alla sua regolare esecuzione.

## ART. 17) SELEZIONI FINALI E FINALE – GENERALITÀ

Partecipano alle Selezioni Finali e alla FINALE le 21 (ventuno) portatrici dei Titoli assoluti di *MISS – Regione*, le portatrici dei Titoli Speciali di *MISS JESOLO 2019* e *MISS VENEZIA 2019*, le 57 (cinquantasette) qualificate dalle Prefinali Nazionali, per un totale di 80 (ottanta) concorrenti.

Le Selezioni Finali si sviluppano:

**A)** in una o più *matinée* destinate all'assegnazione dei Titoli Nazionali Abbinati, con eccezione di quelli di *MISS CINEMA 2019*, *MISS ELEGANZA 2019*, *MISS SORRISO 2019*, *MISSITALIA SOCIAL 2019*,

**B)** in una separata seduta per l'assegnazione del Titolo Nazionale Abbinato di *MISSITALIA SOCIAL 2019*.

La FINALE si sviluppa in una Serata articolata in cinque Sessioni di gara, più una di ripescaggio collocata tra la quarta e la quinta Sessione di gara, volte alla progressiva selezione delle 80 (ottanta) concorrenti fino ad addivenirsi all'elezione della **MISS ITALIA 2019**.

E' intramezzata alle varie Sessioni l'assegnazione dei Titoli Nazionali Abbinati di **MISS CINEMA 2019**, **MISS ELEGANZA 2019** e **MISS SORRISO 2019**.

Tutte le operazioni delle Selezioni Finali e della FINALE sono di norma fatte oggetto di riprese fotografiche, videocinematografiche e televisive suscettibili di diffusione in tutto o in parte, con qualsiasi mezzo, con libera possibilità di elaborazione, e quelle televisive di diffusione sia in diretta che in differita da parte della RAI – RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA o suoi aventi causa, nonché della concessionaria per le produzioni televisive INFRONT ITALY SPA o suoi aventi causa.

Le operazioni concorsuali della FINALE si svolgono nel quadro di una produzione televisiva del genere intrattenimento diffusa in diretta dalla rete RAI 1 della RAI – RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA, possono pertanto strutturarsi e articolarsi anche in funzione di esigenze spettacolari, e di norma contemplano arricchimenti di natura spettacolare o associazioni di numeri artistici, di intrattenimento o consimili, al fine di assicurarne la miglior godibilità da parte del pubblico.

#### **ART. 18) ORGANI GIUDICANTI IN SEDE DI SELEZIONI FINALI E FINALE**

Nella *matinée* (o nelle *matinée*) delle Selezioni Finali l'assegnazione dei Titoli Nazionali Abbinati è operata da una Commissione Giudicatrice sedente in sala di gara.

Nella seduta per l'assegnazione del Titolo di **MISS ITALIA SOCIAL 2018** l'assegnazione è operata da una Giuria *Social* composta da un numero di membri compreso tra un minimo di 3 (tre) e un massimo di 7 (sette).

Nella FINALE è costituito ad unico giudice il pubblico dei telespettatori, operante mediante il sistema del *Televoto* come alla lettera **B)** del successivo **ART. 24)**, fatta eccezione per la sessione di recupero, che vede invece costituita ad unico giudice una Giuria di Esperti sedente in sala di gara e composta da quattro membri più un Presidente.

Ove però in corso di Serata venissero a registrarsi il mancato funzionamento o gravi disfunzioni del servizio di *Televoto* per cause non ovviabili nell'immediato, è costituita ad unico giudice della FINALE, ovvero della singola o delle singole Sessioni di gara interessate dall'inutilizzabilità del servizio, in sostituzione del pubblico dei telespettatori, la stessa Giuria di Esperti.

L'indisponibilità del servizio di *Televoto*, e il subentro a giudice unico della Giuria di Esperti in sostituzione del pubblico dei telespettatori, sono accertati e dichiarati dal Presidente della Commissione di Garanzia di cui al seguente **ART. 19)** di concerto con il Capo Progetto della RAI - RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA e di quello della INFRONT ITALY SPA, sentito il Notaro di cui alla lettera **I)** del successivo **ART. 24)**.

La Giuria di Esperti è altresì costituita a giudice dell'assegnazione dei Titoli Nazionali Abbinati di **MISS CINEMA 2019**, **MISS ELEGANZA 2019** e **MISS SORRISO 2019**.

La composizione della Commissione Giudicatrice, sia per quanto attiene al numero dei componenti che per quanto attiene all'identità degli stessi, è stabilita dalla MIREN con determinazione discrezionale insindacabile, e di norma comprende i rappresentanti delle Aziende *sponsor* dei Titoli in palio; è costituito di diritto a Presidente l'anziano dei componenti.

Ove si celebri più di una *matinée*, la composizione della Commissione può rimanere invariata o variare da *matinée* a *matinée*.

Ugualmente con determinazione discrezionale insindacabile della MIREN è stabilita la composizione della Giuria *Social*, di cui è costituito di diritto a Presidente l'anziano dei componenti.

Sempre con determinazione discrezionale insindacabile della MIREN sono designati i componenti e il Presidente della Giuria di Esperti, con scelta tra professionisti o personaggi della cultura, dello spettacolo, della televisione, della moda, dello *sport*, di pubblica fama in genere, e la composizione della stessa può anche coincidere in parte o in tutto con quella della Commissione Tecnica di cui al n. **5)** del precedente **ART. 16)**

A giudizio insindacabile della MIREN possono in ogni momento essere destituiti i componenti della Commissione Giudicatrice o della Giuria *Social* o della Giuria di Esperti che si siano resi responsabili di comportamenti o dichiarazioni contrari alla morale comune, o lesivi del prestigio o dell'immagine del Concorso, della MIREN, della INFRONT ITALY SPA o della RAI – RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA, o della reputazione delle concorrenti o di quella di altri giurati.

Sono destituiti di diritto i componenti della Giuria di Esperti che, senza valida giustificazione, si presentino a prender posto dopo l'inizio della prima votazione della FINALE, o divulgino informazioni o notizie in merito a giudizi od opinioni espressi privatamente da altri giurati.

La sostituzione dei componenti della Commissione Giudicatrice o della Giuria *Social* o della Giuria di Esperti destituiti, o impediti per accidente sopravvenuto, o dimissionari, è disposta con determinazione discrezionale insindacabile dalla MIREN.

Nessuna modifica della composizione della Giuria di Esperti può tuttavia operarsi dopo l'inizio delle operazioni di votazione della sessione di Ripescaggio, salvo venga a registrarsi il venimento, per qualsiasi causa, di più di un componente, ma in tal caso le operazioni di votazione iniziate devono essere interrotte, e riprese *ab initio* dopo reintegrato l'organo, mentre possono essere ridesignati a far parte dell'organo anche i componenti già destituiti di diritto per ritardo ingiustificato nella presentazione.

#### **ART. 19) COMMISSIONE DI GARANZIA**

Dal momento di inizio delle Prefinali Nazionali, è insediata una Commissione di Garanzia formata da tre Avvocati legalmente esercenti, designati dalla MIREN, e deputata a vigilare, dando le opportune disposizioni, sulla regolarità delle operazioni concorsuali e sulla retta applicazione delle norme del presente Regolamento, nonché a risolvere in via immediata ogni dubbio interpretativo o questione applicativa che in ordine a tali norme fosse a insorgere.

La Commissione, che elegge nel suo seno un Presidente e un Segretario, ha potestà di accesso a ogni atto e operazione concorsuale e può procedere d'ufficio in qualsiasi momento.

Le sue determinazioni sono adottate a maggioranza, non sono soggette a formalità particolari, sono insindacabili ed immediatamente vincolanti per le concorrenti, l'organizzazione del Concorso, la Commissioni e Giurie, gli addetti ai sistemi di elaborazione dei dati di voto.

Nel corso della FINALE, la Commissione delibera in composizione monocratica, in persona del Presidente, il quale può in ogni momento adottare anche d'ufficio, su eventuali dubbi interpretativi o questioni applicative del presente Regolamento, determinazioni insindacabili vincolanti per l'organizzazione del Concorso, le concorrenti, la Giuria, il Presentatore dello spettacolo, gli addetti ai sistemi di elaborazione dei dati di voto, nonché per l'emittente televisiva ed i commissionerari e gestori del *Televoto* che, per l'effetto, sono l'una e gli altri tenuti alla preventiva sottoscrizione del presente Regolamento.

La Commissione permane in carica anche dopo la conclusione della FINALE fino alla definizione di ogni eventuale questione residuante o solo successivamente insorta.

#### **ART. 20) OPERAZIONI PRELIMINARI ALLA GARA DELLA FINALE – NUMERO DI GARA**

Successivamente alla conclusione delle Prefinali Nazionali è assegnato a ciascuna delle 80 (ottanta) concorrenti ammesse alle Selezioni Finali e alla FINALE un numero di due cifre, compreso tra “01” (zero-uno, ovvero “uno”) e “80” (otto-zero, ovvero “ottanta”) secondo l'ordinaria serie numerica, destinato a contraddistinguerla lungo tutto il corso della gara.

La distribuzione dei singoli numeri è effettuata secondo i criteri prestabiliti nella tabella in allegato “A” al presente Regolamento.

Salvo quanto previsto al quinto comma del successivo **ART. 21)**, il numero così assegnato è mantenuto dalla concorrente, senza possibilità di mutamento, fino a tutta la conclusione della FINALE, e le Riserve subentranti assumono sempre il numero di gara della sostituita.

#### **ART. 21) RITIRI O ESCLUSIONI DAL CONCORSO ANTERIORMENTE ALLA FINALE**

Nel caso in cui, nel tempo tra la conclusione delle Prefinali Nazionali e l'inizio dello spettacolo televisivo della Serata della FINALE, sopravvenga il ritiro o l'esclusione dal Concorso della portatrice di un Titolo assoluto di *MISS-Regione*, il Titolo passa alla prima delle piazzate a seguire la ritirata o esclusa nella classifica per la relativa assegnazione che risulti presente tra le ottanta finaliste, o tra le Riserve in carica, e la stessa è chiamata a subentrare alla ritirata o esclusa.

Qualora tra le ottanta finaliste, o tra le Riserve in carica, non risulti presente alcuna delle piazzate a seguire la ritirata o esclusa nella classifica per l'assegnazione del Titolo, è chiamata a succedere in quest'ultimo, e a subentrare alla ritirata o esclusa, l'anziana delle finaliste provenienti dalla Regione cui il Titolo pertiene, fatta esclusione, nel caso della Regione Veneto, delle portatrici dei Titoli Speciali di *MISS JESOLO* e *MISS VENEZIA*.

Negli stessi modi si procede nel caso di ritiro o esclusione dal Concorso della portatrice di un Titolo Speciale di *MISS JESOLO* o *MISS VENEZIA*, restando comunque sempre escluse dal passaggio del Titolo e dal subentro sia quella rimasta in gara delle portatrici dei due Titoli, sia la portatrice del Titolo di *MISS VENETO*, e così pure si procede nel caso di ritiro o esclusione della portatrice di un Titolo Speciale di *MISS ROMA* o *MISS MILANO* che fosse a risultare presente tra le ottanta finaliste, restando in tale ipotesi sempre esclusa dal passaggio del Titolo e dal subentro la portatrice del Titolo di *MISS LAZIO* o, rispettivamente, di *MISS LOMBARDIA*.

In tutti i casi in cui nella classifica per l'assegnazione del Titolo si fosse a registrare, alle spalle della ritirata o esclusa, una situazione di parità, è chiamata a succedere nel Titolo, e a subentrare alla ritirata o esclusa, l'anziana delle classificate *ex aequo*.

In tutti i casi, la subentrante assume il numero di gara della ritirata o esclusa, e conseguentemente, ove figure tra le ottanta finaliste, depone quello assegnatole come all'**ART. 20)**.

Alla subentrante che figure tra le ottanta finaliste subentra, a sua volta, la prima nell'ordine delle Riserve, assumendone il numero di gara ma mantenendo il Titolo portato, salvo disposizioni di prestito a mente del n. 7) dell'**ART. 16)**.

Nel caso in cui, nello stesso arco temporale di cui al primo comma, sopravvenga il ritiro o l'esclusione dal Concorso della portatrice di un Titolo Regionale Abbinato o di un Titolo Speciale diverso da *MISS JESOLO*, *MISS VENEZIA*, *MISS ROMA* e *MISS MILANO*, subentra alla ritirata o esclusa la prima nell'ordine delle Riserve, assumendone il numero di gara ma mantenendo il Titolo portato, salvo disposizioni di prestito a mente del n. 7) dell'**ART. 16)**.

Si intende in ogni caso per inizio dello spettacolo televisivo della Serata della FINALE il momento di lancio “in onda” dello spettacolo stesso.

Il Titolo portato dalla subentrante nei casi di cui al primo, secondo e terzo comma, e dalla ritirata o esclusa nel caso di cui al settimo comma, passa alla prima delle piazzate a seguire la stessa subentrante, ritirata o esclusa, nella classifica per la relativa assegnazione, la quale non sia già, a sua volta, portatrice di altro Titolo cui esso non possa cumularsi, salvo si tratti di Titolo Regionale Abbinato conseguito, in una delle Regioni enumerate al punto **8.1.2)** dell'**ART. 13)**, per passaggio dalla vincitrice del Titolo assoluto di *MISS* della Regione (ovvero di *MISS EMILIA* o *MISS ROMAGNA*), nel qual caso il passaggio si opera come allo stesso punto **8.1.2)**.

Resta tuttavia riservata alla MIREN la facoltà di concedere alla concorrente ritirata per ragioni di salute serie e comprovate di ritenere il Titolo portato alle Selezioni Nazionali e, in tal caso, i passaggi previsti al primo, secondo e terzo comma si hanno in via unicamente temporanea e limitata ai fini di gara, né si dà luogo a passaggi a mente del comma che precede, per cui, alla conclusione del Concorso, la ritirata rientra *ipso jure* nel pieno ed esclusivo possesso del suo Titolo, mentre resta nel pieno ed esclusivo possesso del proprio Titolo la subentrante che abbia dovuto deporlo per assumere temporaneamente quello della ritirata.

I ritiri o esclusioni dal Concorso sopravvenienti nel corso della FINALE, ed i passaggi di Titoli consequenziali, sono disciplinati come alle lettere **G)** ed **H)** del successivo **ART. 24)**.

#### **ART. 22) ASSEGNAZIONE DEI TITOLI NAZIONALI ABBINATI**

Nella *matinée*, o nelle *matinée*, delle Selezioni Finali si procede all'assegnazione dei Titoli Nazionali Abbinati, fatta eccezione di quelli di *MISS CINEMA 2019*, *MISS ELEGANZA 2019*, *MISS SORRISO 2019* e *MISSITALIA SOCIAL 2019*, con partecipazione alla gara di tutte le 80 (ottanta) concorrenti.

I Titoli sono assegnati nell'ordine stabilito a determinazione discrezionale insindacabile della MIREN.

La Commissione Giudicatrice, previa sfilata delle concorrenti al suo cospetto, sottopone a valutazione le medesime e forma per ogni Titolo Nazionale Abbinato una graduatoria comprendente, oltre alla vincitrice, una seconda, una terza, una quarta, e a discrezione del Presidente anche una quinta, a seguire, in funzione di candidate di riserva.

Le candidate di riserva, nell'ordine di graduatoria, subentrano di diritto alla vincitrice, o alla precedente candidata di riserva eventualmente già subentrata a quest'ultima, ove sopravvenga una delle seguenti situazioni:

**a)** conseguimento da parte della vincitrice, o della precedente candidata di riserva ad essa eventualmente già subentrata, del Titolo di *MISS ITALIA 2019*;

**b)** esclusione dal Concorso della vincitrice o della precedente candidata di riserva ad essa eventualmente già subentrata;

**c)** rinuncia al Titolo, o ritiro dal Concorso per impedimento o qualsiasi altra ragione, della vincitrice o della precedente candidata di riserva ad essa eventualmente già subentrata;

**d)** subentro della vincitrice, o della precedente candidata di riserva ad essa eventualmente già subentrata, in un Titolo Nazionale Abbinato oggetto di precedente assegnazione nell'ordine di cui al secondo comma, quale candidata di riserva nella graduatoria formata per quest'ultimo.

La Commissione delibera in camera di consiglio, secondo le formalità stabilite dal Presidente, e a determinazione insindacabile di questi è risolto qualsiasi conflitto di giudizi che risulti non superabile mediante votazione a maggioranza.

A determinazione discrezionale insindacabile della MIREN la proclamazione delle vincitrici dei Titoli Nazionali Abbinati può, a scopo spettacolare, essere differita fino alla Serata Finale, ed anche venire effettuata nel quadro di artifici spettacolari quali la preventiva presentazione di una rosa fittizia di possibili vincitrici comprendente la vincitrice effettiva senza però indicazione alcuna atta a farla riconoscere, o altri similari.

I Titoli di *MISS CINEMA 2019*, *MISS ELEGANZA 2019* e *MISS SORRISO 2019* sono assegnati nel corso della FINALE, con partecipazione alla gara di tutte le 80 (ottanta) concorrenti, mediante unica delibera cumulativa, o mediante separate delibere, a discrezione del Presidente della Giuria di Esperti costituita a giudice come al sesto comma del precedente **ART. 18)**, d'intesa con gli autori dello spettacolo televisivo.

Lo stesso Presidente, sempre d'intesa con gli autori dello spettacolo televisivo, determina il momento dell'unica delibera o quelli delle delibere separate.

Il Titolo di *MISSITALIA SOCIAL 2019* è assegnato, sempre con partecipazione alla gara di tutte le 80 (ottanta) concorrenti, in apposita seduta della Giuria *Social* detta al secondo comma dell'**ART. 18**, camerale o pubblica a discrezione del Presidente, tenuta *a latere* della gara della FINALE.

#### **ART. 23) FINALE**

Partecipano alla gara della FINALE tutte e soltanto le 80 (ottanta) ammesse come al primo comma dell'**ART. 17)**.

La Serata si articola in cinque sessioni di gara, oltre una sessione di ripescaggio inserita tra la Quarta e la Quinta sessione, contemplanti, in associazione alle operazioni concorsuali, l'esibizione delle concorrenti in sfilate, figurazioni, quadri, prove di cultura generale o "*sentiment*" o portamento o adattamento o talento, numeri spettacolari o ludico-spettacolari in genere.

**I)** Nella **Prima Sessione** si procede a presentazione al pubblico di tutte le 80 (ottanta) finaliste e quindi a sottoposizione delle stesse alla valutazione e votazione del pubblico dei telespettatori, operante mediante il sistema del *Televoto*, al fine di selezionarne **40 (quaranta)** da ammettersi alla Seconda Sessione di gara.

Chiusa la votazione e formata la relativa classifica, le prime **40 (quaranta)** nell'ordine di piazzamento sono dichiarate senz'altro ammesse alla Seconda Sessione di gara, mentre le restanti 40 (quaranta) sono dichiarate eliminate dalla gara salvo ripescaggio e salvo quanto previsto alla lettera **G)** del successivo **ART. 24)**.

**II)** Nella **Seconda Sessione**, le 40 (quaranta) concorrenti ammesse sono sottoposte a valutazione e votazione da parte del pubblico dei telespettatori, operante mediante il sistema del *Televoto*, al fine di selezionarne **20 (venti)** da ammettersi alla Terza Sessione.

Chiusa la votazione e formata la relativa classifica, le prime **20 (venti)** nell'ordine di piazzamento sono dichiarate senz'altro ammesse alla Terza Sessione di gara, mentre le restanti 20 (venti) sono dichiarate eliminate dalla gara salvo ripescaggio e salvo quanto previsto alla lettera **G)** del successivo **ART. 24)**.

Si hanno a questo punto 20 (venti) concorrenti in gara e complessive 60 (sessanta) eliminate, vale a dire le 40 risultate eliminate all'esito della Prima Sessione più le 20 risultanti eliminate come all'alinea precedente, sempre salvo ripescaggio e salvo quanto previsto alla lettera **G)** del successivo **ART. 24)**.

**III)** Nella **Terza Sessione**, le 20 (venti) concorrenti ammesse sono sottoposte a valutazione e votazione da parte del pubblico dei telespettatori, operante mediante il sistema del *Televoto*, al fine di selezionarne **10 (dieci)** da ammettersi alla Quarta Sessione.

Chiusa la votazione e formata la relativa classifica, le prime **10 (dieci)** nell'ordine di piazzamento sono dichiarate senz'altro ammesse alla Quarta Sessione di gara, mentre le restanti 10 (dieci) sono dichiarate eliminate dalla gara salvo ripescaggio e salvo quanto previsto alla lettera **G)** del successivo **ART. 24)**.

Si hanno a questo punto 10 (dieci) concorrenti in gara e complessive 70 (settanta) eliminate, vale a dire le 40 risultate eliminate all'esito della Prima Sessione più le 20 risultate e-

eliminate all'esito della Seconda più le 10 risultanti eliminate come all'alinea precedente, sempre salvo ripescaggio e salvo quanto previsto alla lettera **G)** del successivo **ART. 24)**.

**IV) Nella Quarta Sessione**, le 10 (dieci) concorrenti ammesse sono sottoposte a valutazione e votazione da parte del pubblico dei telespettatori, operante mediante il sistema del *Televoto*, al fine di selezionare **2 (due)** di esse da ammettersi alla Quinta Sessione.

Chiusa la votazione e formata la relativa classifica, le prime **2 (due)** nell'ordine di piazzamento sono dichiarate senz'altro ammesse alla Quinta Sessione di gara, mentre le restanti 8 (otto) sono dichiarate eliminate dalla gara salvo ripescaggio e salvo quanto previsto alla lettera **G)** del successivo **ART. 24)**.

Si hanno a questo punto **2 (due)** concorrenti in gara e complessive 78 (settantotto) eliminate, vale a dire le 40 risultate eliminate all'esito della Prima Sessione più le 20 risultate eliminate all'esito della Seconda più le 10 risultate eliminate all'esito della Terza più le 8 risultanti eliminate come all'alinea precedente, sempre salvo ripescaggio e salvo quanto previsto alla lettera **G)** del successivo **ART. 24)**

**V) Nella sessione di Ripescaggio**, tutte le 78 (settantotto) concorrenti a questo punto risultanti eliminate dalla gara sono sottoposte alla valutazione e votazione della Giuria di Esperti onde selezionarne **1 (una)** da ammettersi alla Quinta Sessione unitamente alle 2 (due) qualificate dalla Quarta Sessione.

Assunta dalla Giuria di Esperti la propria deliberazione, la concorrente selezionata è dichiarata senz'altro ammesse alla Quinta Sessione di gara, mentre le restanti 77 (settantasette) sono dichiarate definitivamente eliminate dalla gara, salvo quanto previsto alla lettera **G)** del successivo **ART. 24)**.

**VI) Nella Quinta Sessione**, le 3 (tre) concorrenti ammesse sono sottoposte a valutazione e votazione da parte del pubblico dei telespettatori, operante mediante il sistema del *Televoto*, onde addivenirsi all'elezione della *MISS ITALIA 2019*.

Chiusa la votazione e formata la relativa classifica, la prima nell'ordine di piazzamento è proclamata *MISS ITALIA 2019*.

L'ordine di presentazione delle 80 (ottanta) concorrenti in apertura della Serata, l'ordine di ogni altra presentazione delle concorrenti, l'ordine di uscita delle concorrenti nelle sfilate, o di intervento o entrata in scena nelle altre esibizioni collettive o di gruppo o individuali, sono stabiliti a discrezione tecnica degli autori della produzione televisiva incentrata sulla FINALE in funzione delle esigenze e degli obiettivi spettacolari della stessa, con determinazione insindacabile.

Ugualmente a determinazione insindacabile degli stessi autori, adottata a discrezione tecnica in funzione delle esigenze e degli obiettivi spettacolari della produzione televisiva, sono stabiliti le caratteristiche e le modalità delle figurazioni o numeri spettacolari o ludico-spettacolari o interviste o esibizioni in genere cui le concorrenti sono chiamate nelle varie Sessioni, e in particolare le caratteristiche e le modalità delle sfilate ed i temi delle sfilate ove si tratti di sfilate a tema, l'abbigliamento e l'acconciatura delle concorrenti nelle sfilate e nelle esibizioni in genere, i testi dello spettacolo, ogni altra modalità di svolgimento delle operazioni e dello spettacolo della Serata per tutto quanto non espressamente previsto.

Le riprese televisive della Serata sono comunque articolate in modo da equamente ripartire tra tutte le concorrenti volta a volta in gara i tempi e le modalità di visualizzazione televisiva individuale, salve le minime variazioni di tempistica e modalità rientranti nei comuni margini di imprecisione nel calcolo dei tempi o nelle inquadrature propri delle riprese televisive in diretta, oppure dovute ad esigenze o difficoltà tecniche impreviste.

Il voto del pubblico dei telespettatori e della Giuria di Esperti, la formazione delle classifiche, la proclamazione dei risultati delle classifiche, e gli altri atti della FINALE, sono regolati, per tutto quanto non già espressamente previsto, dalle norme generali di cui al seguente **ART. 24)**.

#### **ART. 24) VOTAZIONI E ALTRI ATTI DELLA SERATA FINALE – NORME GENERALI**

Per le votazioni e gli altri atti ed operazioni della FINALE, e per ogni eventualità in cui fossero a registrarsi in corso di FINALE ritiri o esclusioni di concorrenti, si applicano, salvo sia diversamente disposto, le regole a seguire.

##### **A) VOTO DELLE GIURIE**

Il voto della Giuria di Esperti nella sessione di Ripescaggio, e in sede di assegnazione dei Titoli di *MISS CINEMA*, *MISS ELEGANZA* e *MISS SORRISO* come al settimo comma del precedente **ART. 22)**, è espresso in forma di delibera collegiale, adottata in camera di consiglio secondo le modalità di discussione e votazione stabilite a discrezione del Presidente.

La Giuria delibera a maggioranza, e ogni situazione di parità di voti è risolta con riguardo al voto del Presidente o comunque a sua determinazione.

Il verdetto è comunicato al pubblico dal Presidente, mediante proclamazione a voce del numero di gara della concorrente prescelta, unitamente o meno al relativo nome e cognome, senza indicazione alcuna sul se esso sia stato raggiunto a maggioranza o all'unanimità o in ordine ai voti espressi dei singoli giurati.

Il voto della Giuria di Esperti nel caso di cui al quarto comma del precedente **ART. 18)** è effettuato mediante scritturazione di pugno su scheda cartacea, da parte di ciascun giurato, dei numeri di gara delle concorrenti volta a volta prescelte.

Ciascun giurato può esprimere: fino a 40 (quaranta) preferenze nella Prima Sessione, fino a 20 (venti) nella Seconda, fino a 10 (dieci) nella Terza, fino a 2 (due) nella Quarta, ed una sola preferenza nella Quinta.

Si hanno per non espresse le preferenze in eccesso rispetto al numero massimo volta a volta consentito (individuate sulla scheda mediante computo per righe a partire dalla prima in alto e da sinistra per ciascuna riga), le preferenze in favore di concorrenti non utilmente in gara nella Sessione cui la votazione pertiene, le ripetizioni di preferenze già espresse.

Ciascun giurato deve sottoscrivere la propria scheda, e al termine della votazione le schede sono raccolte dal Presidente e consegnate al Notaro di cui alla successiva lettera **J)**, che provvede allo scrutinio e alla formazione della classifica.

Le modalità della votazione della Giuria *Social*, anche ove la seduta della stessa si tenga in contemporanea con la FINALE, sono stabilite a determinazione discrezionale del Presidente.

## B) TELEVOTO

Nella Prima, nella Seconda, nella Terza, nella Quarta e nelle Quinta Sessione di gara, i telespettatori possono esprimere le proprie preferenze a mezzo del telefono, da utenze fisse site nella propria abitazione o in altro luogo di loro appartenenza, oppure, in alternativa o in concorso, a mezzo messaggi via *SMS* (*Short Message System*) inoltrati da utenza mobile in loro possesso, attraverso il sistema del *Televoto*.

Il servizio di *Televoto* è offerto dalla RAI - RADIOTELEVISIONE ITALIA SPA, con sede in Roma al viale Giuseppe Mazzini n. 14, per i clienti degli operatori nazionali di rete fissa e mobile.

Esso è disciplinato come dal Regolamento Televoto pubblicato sul sito [www.rai.it/regolamenti](http://www.rai.it/regolamenti).

Per la telefonia fissa, il servizio è fruibile tramite chiamata telefonica dalle utenze fisse site in Italia degli operatori TIM e WIND TRE, e/o altri indicati nel Regolamento come sopra pubblicato, mentre non ne è possibile l'effettuazione da telefoni pubblici, da telefoni cellulari, o da utenze fisse site all'estero.

Per la telefonia mobile, il servizio è fruibile tramite inoltro di *SMS* da utenze mobili degli operatori TIM, VODAFONE, WIND TRE (con *sim*/utenze a marchio "3" e "Wind"), POSTE MOBILE, COOP ITALIA (con *sim*/utenze a marchio "CoopVoce"), ILIAD, e/o altri indicati nel Regolamento come sopra pubblicato.

Si ha una sessione di *Televoto* per ogni Sessione di gara, e in ogni sessione di *Televoto* possono esprimersi da ciascuna utenza utilizzata fino a cinque preferenze, o tutte per la stessa concorrente, o ripartite tra più concorrenti a piacimento dell'utente.

Si intende per sessione di *Televoto* il lasso di tempo intercorrente tra il momento in cui viene comunicata l'apertura del *Televoto* ed il momento in cui viene comunicata la chiusura dello stesso, da parte del Conduttore e/o attraverso la grafica video.

Sono pertanto validi ed efficaci unicamente i voti pervenuti ai sistemi di raccolta e conteggio dei gestori del servizio all'interno di detto lasso di tempo.

Unico momento rilevante ai fini della tempestività della telefonata o del messaggio via *SMS* di espressione di voto è quello di arrivo nei sistemi di raccolta dei gestori del servizio, senza che mai possa rilevare il momento di inoltro anche ove possa aversi, come ad esempio di norma può aversi nel caso dei messaggi via *SMS*, apprezzabile asincronia tra l'inoltro e la ricezione (a titolo meramente esemplificativo per: congestione delle linee telefoniche, ritardi di linea, sovraccarico delle macchine, imprevisti e/o disguidi di natura tecnica, anche relativi alla piattaforma degli Operatori di Rete, *etc.*), talché ogni espressione di voto pervenuta a destinazione fuori tempo utile è invalida e inefficace anche se inoltrata in tempo utile.

I voti non validi non sono comunque fatti oggetto di alcuna tariffazione.

In dipendenza di momentanei malfunzionamenti dei sistemi di raccolta, conteggio e trasmissione dati, o di problematiche tecniche in genere, esorbitanti dalle possibilità di controllo della produzione RAI, possono aversi in una o più Sessioni di gara ripetizioni della sessione di *Televoto*.

Nel caso di mancato funzionamento o gravi disfunzioni dei sistemi del *Televoto* per cause non ovviabili nell'immediato, il servizio stesso è interrotto, con le conseguenze di cui al quarto

comma del precedente **ART. 18**).

L'**elenco completo** degli operatori dalle cui utenze può effettuarsi il *Televoto*, le **modalità di effettuazione del *Televoto*** dalle utenze fisse e dalle utenze mobili, le **condizioni** di fruizione del servizio e i **costi del *Televoto*** per l'utente, sono disciplinati dal **Regolamento Televoto** pubblicato come al superiore secondo capoverso, **che si intende qui richiamato per ogni effetto**.

Il *Televoto* è gestito dal fornitore del servizio e dai singoli operatori telefonici in autonomia tecnica, nei rispettivi ambiti di competenza, per cui la MIREN si intende immune da ogni responsabilità o corresponsabilità in ordine alla gestione tecnica del servizio, e responsabile unicamente della gestione dei dati di voto quali forniti da detto fornitore e operatori

## C) VOTO UTILE AI FINI DI CLASSIFICA

In tutte le cinque Sessioni di gara il voto utile ai fini di classifica è rappresentato, per tutte le concorrenti e per ciascuna di esse, dal totale delle preferenze riportate dal pubblico dei telespettatori mediante il *Televoto*.

Nel caso di cui al quarto comma del precedente **ART. 18**), il voto utile ai fini di classifica è rappresentato, per tutte le concorrenti e per ciascuna di esse, dal totale delle preferenze riportate dalla Giuria di Esperti.

## D) SITUAZIONI DI PARITÀ

Qualora, in coda alle classifiche di votazione della Prima, della Seconda, della Terza e della Quarta Sessione, fossero a registrarsi situazioni di parità comportanti eccedenza di candidate rispetto al numero di piazzamenti utili, le concorrenti *ex aequo* sono riclassificate mediante sorteggio eseguito in sala, al cospetto del pubblico, sotto la supervisione del Notaro di cui alla successiva lettera **J**), mediante estrazione da bussolotto recante immesse apposite sfere contenenti all'interno i numeri di gara delle concorrenti *ex aequo*.

Qualora fosse a registrarsi una situazione di parità in testa alla classifica di votazione della Quinta Sessione, si procede a votazione di ballottaggio mediante nuova sessione di *Televoto*, e qualora all'esito fosse a riproporsi una parità in testa di classifica, si procede come al comma precedente.

Sempre a mente del primo comma si procede qualora fossero a registrarsi situazioni di parità nelle classifiche delle votazioni operate dalla Giuria di Esperti nel caso di cui al quarto comma del precedente **ART. 18**).

Le situazioni di parità sono accertate e dichiarate dal Presidente della Commissione di Garanzia di cui all'**ART. 19**), sentito il Notaro di cui alla successiva lettera **J**), e lo stesso Presidente impartisce, a mente del quarto comma dell'**ART. 19**), ogni disposizione eventualmente occorrente in ordine alle sopradette procedure di risoluzione.

## E) TRATTAMENTO DEI DATI DI VOTO

Tutti i dati del *Televoto* sono raccolti alla fonte, e forniti già pre-elaborati mediante ripartizione concorrente per concorrente, dai gestori del servizio.

La MIREN si intende pertanto immune da ogni responsabilità o corresponsabilità in ordine alla relativa raccolta, al relativo conteggio e alla relativa ripartizione concorrente per concorrente.



Tutte le successive operazioni di ricognizione di tali dati e di estrazione da essi delle classifiche utili ai fini di gara sono svolte sotto la vigilanza della Commissione di Garanzia, la quale è costituita a responsabile della regolarità delle stesse.

#### **F) SEGRETEZZA DEI DATI DI VOTO – CAUTELE**

Al fine di non influenzare le votazioni e l'andamento della gara, e a garanzia di trasparenza del Concorso anche per l'eventualità in cui, a norma delle leggi in materia, la competente Pubblica Amministrazione fosse ad associarvi o a consentirvi l'associazione di giochi o scommesse, fino a conclusione della FINALE la conoscenza dei dati del *Televoto* resta riservata al Notaro di cui alla lettera **J)** ed alla Commissione di Garanzia, salvo ovviamente per quanto di inevitabile conoscenza da parte del personale tecnico addetto ai sistemi di elaborazione dati.

Pertanto, fino alla conclusione della FINALE in nessun caso i dati di voto complessivi e individuali possono essere resi noti o comunque conoscibili alle concorrenti, ai giurati, al pubblico, o a terzi qualsivoglia.

I dati del *Televoto* sono comunque diffusi a norma dell'art. 8 del "Regolamento in materia di trasparenza e efficacia del servizio di televoto" in Allegato A alla Delibera AGCOM 38/11/CONS come modificato e integrato dalla Delibera 443/12/CONS, mediante pubblicazione sul sito [www.rai.it/regolamenti](http://www.rai.it/regolamenti).

In ogni caso, dopo la conclusione della FINALE i dati di voto sono liberamente accessibili da parte delle concorrenti e dei giurati che ne facciano richiesta, salva la facoltà della MIREN di consentirvi l'accesso anche a terzi, o anche di divulgarli.

Sempre onde non influenzare l'andamento della gara e delle votazioni, all'esito della Prima, della Seconda, della Terza e della Quarta Sessione le concorrenti qualificate sono proclamate in ordine non corrispondente a quello di classificazione, e in pari modo sono proclamate le eliminate ove fosse a procedersi a proclamazione anche delle stesse, senza che in alcun caso sia data comunicazione o notizia alle concorrenti, ai giurati ed al pubblico del piazzamento in classifica delle une o delle altre.

Restano ovviamente ammesse la comunicazione al pubblico delle situazioni di parità, la precisazione al pubblico del piazzamento delle concorrenti chiamate a subentrare a ritirate o escluse a mente della normativa di cui alla seguente lettera **G)**, la proclamazione della classifica della Quinta Sessione.

#### **G) RITIRO O ESCLUSIONE DI CONCORRENTI IN CORSO DELLA SERATA FINALE**

L'eventualità di ritiri o esclusioni di concorrenti nel corso della Serata Finale è regolata come nella casistica a seguire, fermo restando in linea generale che:

**a)** non si dà luogo a chiamata di nuove Riserve, nemmeno in sostituzione di Riserve per qualsiasi ragione venute meno, successivamente all'inizio dello spettacolo televisivo della Serata della FINALE, intendendosi per inizio il momento di lancio "in onda" dello spettacolo stesso, e pertanto si intendono per Riserve esclusivamente le Riserve in carica a tale momento;

**b)** le Riserve sono sempre chiamate a subentro nell'ordine della graduatoria di cui al settimo capoverso del n. **5)** del precedente **ART. 16)**;

**c)** è condizione di ogni subentro che la chiamata a subentrare non risulti già ritirata o esclusa dal Concorso a sua volta, o in quel momento già in gara per precedente subentro; pertanto tutte le chiamate a subentro previste si intendono sottoposte a tale condizione negativa, e ogniqualvolta sia a risultare chiamata una concorrente per la quale essa non si verifichi, si passa alla concorrente successiva nell'ordine volta a volta stabilito.

**d)** in tutti i casi in cui è prevista per le chiamate a subentro una graduazione di classifiche o categorie, può darsi passaggio ad una classifica o categoria successiva soltanto dopo esaurimento della precedente.

**G.a)** Nel caso in cui sopravvengano ritiri o esclusioni nel corso della Prima Sessione, si procede oltre con numero ridotto di partecipanti, ma qualora all'esito della votazione siano a residuare meno di quaranta concorrenti, subentrano alle mancanti le Riserve fino ad aversi integrato il numero di quaranta partecipanti previsto per la Seconda Sessione, ed ove non si abbiano Riserve in numero sufficiente si procede oltre con numero ridotto di concorrenti.

**G.b)** Nel caso in cui sopravvengano ritiri o esclusioni nel corso della Seconda Sessione, si procede oltre con numero ridotto di partecipanti, ma qualora all'esito della votazione siano a residuare meno di venti concorrenti, subentrano alle mancanti, fino ad aversi integrato il numero di venti partecipanti previsto per la Terza Sessione, gradatamente: **a)** la quarantunesima e le successive nella classifica di votazione della Prima Sessione, nell'ordine di piazzamento; **b)** le Riserve.

**G.c)** Nel caso in cui sopravvengano ritiri o esclusioni nel corso della Terza Sessione, si procede oltre con numero ridotto di partecipanti, ma qualora all'esito della votazione siano a residuare meno di dieci concorrenti, subentrano alle mancanti, fino ad aversi integrato il numero di dieci partecipanti previsto per la Quarta Sessione, gradatamente: **a)** la ventunesima e le successive nella classifica di votazione della Seconda Sessione, nell'ordine di piazzamento; **b)** la quarantunesima e le successive nella classifica di votazione della Prima Sessione, nell'ordine di piazzamento; **c)** le Riserve.

**G.d)** Nel caso in cui sopravvengano ritiri o esclusioni nel corso della Quarta Sessione, si procede oltre con numero ridotto di partecipanti, ma qualora all'esito della votazione siano a residuare meno di due concorrenti, subentrano alle mancanti, fino ad aversi integrato il numero di due ammesse alla Quinta Sessione, gradatamente: **a)** l'undicesima e le successive nella classifica di votazione della Terza Sessione, nell'ordine di piazzamento; **b)** la ventunesima e le successive nella classifica di votazione della Seconda Sessione, nell'ordine di piazzamento; **c)** la quarantunesima e le successive nella classifica di votazione della Prima Sessione, nell'ordine di piazzamento; **d)** le Riserve.

**G.e)** Nel caso in cui nel corso della Quinta Sessione sopravvenga il ritiro o l'esclusione di una delle tre concorrenti, si procede oltre nelle operazioni con esclusione della ritirata o esclusa dalla votazione ovvero, qualora la votazione sia già iniziata, dalla relativa classifica..

**G.f)** Nel caso in cui nel corso della Quinta Sessione sopravvenga il ritiro o l'esclusione di due delle tre concorrenti, non si procede a votazione o si interrompe la votazione già iniziata o si ha per irrilevante la votazione già conclusa, e la concorrente rimasta è senz'altro proclamata *MISS ITALIA 2019*.

**G.g)** Nel caso in cui nel corso della Quinta Sessione sopravvenga il ritiro o l'esclusione di tutte e tre le concorrenti, si interrompe la votazione eventualmente già iniziata o si ha per irrilevante la votazione già conclusa, e sono chiamate a disputarsi il Titolo di *MISS ITALIA 2019* le prime tre nell'ordine seguente: **a)** terza e successive nella classifica di votazione della Quarta Sessione, nell'ordine di piazzamento; **b)** enumerate al precedente punto **G.d)**, nell'ordine graduale ivi previsto.

**G.h)** Tutti i subentri contemplati ai punti precedenti seguono l'ordine cronologico dei ritiri o esclusioni, oppure, in caso di ritiri o esclusioni contemporanei, l'ordine decrescente di anzianità delle ritirate o escluse, e in ogni caso in cui non risultasse possibile, per indisponibilità di subentranti, procedere alle integrazioni volta a volta previste ai punti che precedono, si procede oltre nelle gara con numero ridotto di partecipanti.

**G.i)** Eventuali situazioni di parità in testa alle classifiche volta a volta di riferimento sono risolte mediante sorteggio come alla precedente lettera **D)**.

#### **H) TITOLI DELLE RITIRATE E DELLE ESCLUSE E TITOLI NULLI.**

Il passaggio dei Titoli detenuti dalle ritirate e dalle escluse è regolato dalle norme generali di cui agli **ARTT. 34)** quinto comma, e **35)** settimo comma.

E' tuttavia riservata alla MIREN la facoltà di concedere alla concorrente ritirata per ragioni di salute serie e comprovate di ritenere il Titolo portato alle Selezioni Nazionali e, in tal caso, può aversi passaggio del Titolo stesso in via unicamente temporanea e limitata ai fini di gara, per cui, alla conclusione del Concorso, la ritirata rientra *ipso jure* nel pieno ed esclusivo possesso del suo Titolo, e così pure rientra *ipso jure* nel pieno ed esclusivo possesso del Titolo proprio la subentrante che debba deporlo per assumere quello della ritirata.

Qualora, anteriormente o nel corso della Serata Finale sopravvenga l'accertamento di nullità del Titolo detenuto da taluna delle trenta ammesse o delle Riserve, la detentrica è esclusa dalla gara e si procede come alla precedente lettera **G)**.

Ogni sopravvenuto accertamento di nullità di un Titolo portato in "prestito" resta irrilevante.

#### **I) VERBALIZZAZIONE PER ATTO PUBBLICO**

Le operazioni di votazione e concorsuali in genere della Serata Finale si svolgono al cospetto di un Notaro legalmente esercente, che provvede a verbalizzarle per atto pubblico.

Lo stesso Notaro verbalizza i ritiri, le esclusioni, le sostituzioni di concorrenti e gli altri fatti significativi che fossero a verificarsi in corso di operazioni, e comunque interviene in ogni altro caso dal presente Regolamento previsto.

#### **ART. 25) CARATTERISTICHE GENERALI DELLE MANIFESTAZIONI CONCORSALE – RIPRESE E RELATIVA DIFFUSIONE – PRESA D'ATTO E PRESTAZIONE DI CONSENSO DA PARTE DELLA CONCORRENTE**

Con l'accettazione del presente Regolamento la concorrente prende atto di quanto alle lettere seguenti e vi presta consenso incondizionato e senza riserve:

**a)** Tutte le manifestazioni concorsuali si svolgono in presenza di pubblico.

**b)** In tutte le manifestazioni concorsuali sono previste sfilate collettive e individuali delle concorrenti, e possono essere contemplate interviste ed esibizioni artistico-spettacolari delle concorrenti (ad esempio: coreografie, quadri scenografici e simili), nonché esibizioni, numeri e interviste di artisti, personalità della cultura o dello *sport*, rappresentanti di pubbliche istituzioni, personalità in genere, il tutto sempre in presenza di pubblico.

**c)** Tutte le manifestazioni concorsuali possono contenere, e di norma contengono, inserzioni pubblicitarie, e tutte le presentazioni, sfilate, interviste ed esibizioni delle concorrenti nel loro quadro previste possono essere, e di norma sono, abbinate a messaggi pubblicitari, visivi e/o sonori, di imprese produttrici di prodotti o servizi per il mercato, oppure di Enti e Aziende pubblici.

**d)** Tutte le manifestazioni concorsuali prevedono sfilate nelle quali tutte le concorrenti sono tassativamente tenute ad indossare il *body* istituzionale del Concorso, conforme al modello stabilito dalla MIREN.

**e)** Nel corso di tutte le manifestazioni delle Selezioni Nazionali, tutte le concorrenti sono tenute a indossare, salvo diversa disposizione della MIREN, gli abiti, i costumi da bagno, le calze, gli altri indumenti e gli accessori loro assegnati in dotazione, fermo s'intende il corrispondente obbligo della MIREN di assicurare che tutti tali indumenti e accessori abbiano foggia e caratteristiche rispettose dei comuni canoni di decenza e comunque non pregiudizievoli dell'integrità, della dignità e della reputazione della concorrente.

**f)** Analoghe dotazioni possono essere previste anche per tutte o alcune delle manifestazioni delle Selezioni Regionali, ed in tal caso tutte le concorrenti sono tenute ad indossarle e farne uso salvo diversa disposizione dell'Esclusivista competente, fermo s'intende il corrispondente obbligo di questi di assicurare che ogni indumento e accessorio abbia foggia e caratteristiche come al punto precedente.

**g)** Tutti detti *body*, indumenti ed accessori recano di norma in evidenza marchi, loghi o altri segni distintivi delle Aziende fornitrici e/o di Aziende o Enti *sponsor* o patrocinatori del Concorso.

**h)** Tutte le denominazioni dei Titoli in palio possono contenere, e di norma contengono specie per quanto attiene a quelle dei Titoli classificati come Abbinati, marchi, ditte, ragioni sociali, sigle o denominazioni o segni letterali distintivi in genere, di Aziende od Enti *sponsor* del Concorso.

**i)** In tutte le manifestazioni concorsuali, tutte le vincitrici dei Titoli in palio e tutte le partecipanti già portatrici di altri Titoli sono tenute, salvo diversa disposizione della MIREN ovvero, quanto alle manifestazioni delle Selezioni Regionali, del competente Esclusivista, ad indossare fasce e/o altre insegne sulle quali possono essere e di norma sono riprodotti, insieme alla denominazione del titolo vinto o portato, marchi, loghi o segni distintivi in genere di Aziende *sponsor* o fornitrici del Concorso.

**j)** In tutte le manifestazioni concorsuali tutte le concorrenti sono tenute a sottoporsi alle acconciature e al trucco volta a volta prescritti dalla MIREN ovvero, per quanto riguardante le manifestazioni delle Selezioni Regionali, dall'Esclusivista competente, con uso esclusivo dei prodotti dagli stessi indicati, fermo

s'intende il corrispondente obbligo della MIREN ovvero dell'Esclusivista di assicurare che si tratti di prodotti in perfetta regola con le normative igienico-sanitarie e che le acconciature e il truc-co siano eseguiti esclusivamente da personale professionista.

**k)** La Serata della FINALE è ripresa e trasmessa dalla RAI - RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA e può inoltre essere trasmessa in diretta radiofonica e ritrasmessa in differita televisiva dalla stessa o da altra emittente, nonché in differita radiofonica.

**l)** Detta Serata può essere inoltre ripresa con ogni altro mezzo offerto od offerendo dalla tecnologia, e di norma è sempre ripresa anche col mezzo fotografico, cinematografico e videoriproduttivo, e tutte le riprese così realizzate possono essere diffuse con qualsiasi mezzo, compreso quello telematico.

**m)** Possono inoltre aversi da parte della concessionaria per le produzioni televisive INFRONT ITALY SPA e della RAI - RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA riprese radiotelevisive, e relative diffusioni in diretta o differita, in ordine a ogni altra manifestazione delle Selezioni Nazionali.

**n)** Tutte le manifestazioni delle Selezioni Nazionali possono comunque essere sempre riprese col mezzo televisivo e/o radiofonico e con ogni altro mezzo offerto od offerendo dalla tecnologia, essendo anzi di norma sempre riprese anche col mezzo fotografico, cinematografico e videoriproduttivo, e tutte le riprese così realizzate possono essere diffuse con qualsiasi modalità e con qualsiasi mezzo, compreso quello telematico.

**o)** Riprese e diffusioni di riprese analoghe alle sopradette possono aversi, e di norma sempre si hanno, anche quanto alle manifestazioni delle Selezioni Regionali.

**p)** La proprietà e i connessi diritti di utilizzazione dei materiali di tutte le riprese radiotelevisive eseguite dalla INFRONT ITALY SPA e dalla RAI - RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA restano nella titolarità esclusiva di esse, senza soggezione a limiti di utilizzo spaziali, temporali, modali o mediali e con libera facoltà di cessione o concessione, avendosi anzi di norma concessioni al riguardo in favore della MIREN e/o della MISS ITALIA SRL.

**q)** La proprietà e i diritti di utilizzazione dei materiali di ogni altra ripresa radiotelevisiva e delle riprese fotografiche, cinematografiche, e di ogni altro genere, relative alle manifestazioni delle Selezioni Nazionali, restano nella piena, libera e incondizionata disponibilità della MIREN, della MISS ITALIA SRL e/o dei loro concessionari o aventi causa che le riprese abbiano realizzato, sempre restando i diritti di utilizzazione non soggetti a limiti spaziali, temporali, modali o mediali, sempre intendendosi il tutto suscettibile di libera cessione o concessione, e sempre avendosi di norma, al riguardo, cessioni o concessioni.

**r)** La proprietà e i connessi diritti di utilizzazione dei materiali di tutte le riprese fotografiche, cinematografiche, radiotelevisive e di ogni altro genere, relative alle manifestazioni delle Selezioni Regionali, restano nella piena, libera e incondizionata disponibilità dell'Esclusivista Regionale competente e/o dei suoi concessionari o aventi causa che le riprese abbiano realizzato, con libera facoltà di cessione o concessione a terzi e sempre intendendosi i diritti di utilizzazione non soggetti a limiti spaziali, temporali, modali o mediali.

**s)** La MIREN e la MISS ITALIA SRL, giusta le condizioni dei contratti intercorrenti con gli Esclusivisti Regionali, sono di norma cessionarie dei diritti di utilizzazione di cui al punto precedente, con libera facoltà, a loro volta, di subcessioni o subconcessioni a terzi.

**t)** Simili subcessioni o subconcessioni da parte della MIREN e della MISS ITALIA SRL sono di norma contemplate nei rapporti contrattuali tra le stesse e la INFRONT ITALY SPA e/o la RAI - RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA.

## **ART. 26) OBBLIGHI GENERALI DELLE PARTECIPANTI AL CONCORSO**

Ogni concorrente è obbligata ad osservare, mediante puntuale esecuzione delle prestazioni che a suo carico ne derivano, tutte le prescrizioni e tutti i divieti dal presente Regolamento stabiliti, sotto le comminatorie volta a volta previste per l'inadempimento o la violazione degli stessi.

E' obbligata ad osservare, mediante puntuale esecuzione di ogni prestazione comportamentale che da esse risulti imposta a suo carico, tutte le disposizioni dirette alla gestione organizzativa e alla disciplina del Concorso impartite dalla MIREN ovvero, per quanto di loro competenza, dagli Esclusivisti Regionali.

E' inoltre obbligata ad osservare, sempre e comunque:

- a) il maggior rispetto, la maggiore lealtà e la maggiore solidarietà verso le compagne;
- b) il comportamento più corretto sotto il profilo morale, civile e giuridico, sia in sede di operazioni concorsuali che in ogni altra sede funzionalmente o temporalmente connessa;
- c) il maggior rispetto:

**c.1)** verso il pubblico presente alle manifestazioni del Concorso;

**c.2)** verso i rappresentanti, il personale e i collaboratori in genere della MIREN, gli Esclusivisti Regionali ed i loro rappresentanti, dipendenti e collaboratori in genere, i componenti delle Giurie, Commissioni e organi giudicanti in genere, i componenti della Commissione di Garanzia operante in sede di Selezioni Nazionali, i presentatori della manifestazioni concorsuali, ogni persona assegnata dall'organizzazione al servizio delle concorrenti e alla salvaguardia della loro sicurezza e riservatezza;

**c.3)** verso i rappresentanti, dipendenti o collaboratori in genere degli Enti e Aziende *sponsor* del Concorso;

**c.4)** verso i gestori, i responsabili e il personale dei locali o strutture dove le manifestazioni concorsuali si svolgono;

**c.5)** verso i rappresentanti e il personale delle concessionarie dei diritti di produzione, ripresa e diffusione televisiva delle manifestazioni concorsuali, verso i giornalisti, fotografi e operatori accreditati ad assistervi e a riprenderle, verso i registi, i coreografi, gli scenografi, gli autori, gli assistenti ed ogni altro personale addetto alla preparazione e alla realizzazione degli spettacoli previsti nel quadro delle manifestazioni stesse;

**c.6)** verso gli artisti e le personalità che intervengano a tali spettacoli;

**c.7)** verso ogni altro lavoratore o prestatore d'opera impegnato nell'ambito del Concorso, e in qualsiasi altro ambito al Concorso connesso o riferibile.

E' obbligata ad astenersi da qualsiasi pubblica spesa della

propria qualità di partecipante al Concorso in forme, modi e contesti contrari alla comune morale o comunque tali da recare pregiudizio al buon nome e all'immagine del Concorso stesso.

E' obbligata ad astenersi da campagne pubblicitarie, e comunque da ogni azione promozionale in proprio favore, che per le sue modalità risulti incompatibile col carattere dilettantistico e la dignità del Concorso.

#### **ART. 27) OBBLIGHI SPECIFICI DELLE PARTECIPANTI ALLE SELEZIONI NAZIONALI**

Tutte le concorrenti ammesse a partecipare alle Selezioni Nazionali sono inderogabilmente tenute all'osservanza di tutti i seguenti obblighi e divieti:

- a) osservare in ogni momento, sia in sede di operazioni concorsuali che in qualsiasi altra sede, una condotta assolutamente irreprensibile sotto il profilo morale e civile;
- b) partecipare ad ogni manifestazione o iniziativa, a ogni spettacolo e ripresa radiotelevisiva, ad ogni prova di spettacoli o riprese radiotelevisive, indicati dalla MIREN;
- c) osservare puntualmente gli orari stabiliti per le manifestazioni e iniziative, gli spettacoli, le riprese e le prove dette al punto precedente;
- d) non farsi ritrarre o riprendere con il mezzo fotografico, cinematografico, televisivo, o qualsiasi altro mezzo, se non dai fotografi e dagli operatori accreditati dalla MIREN;
- e) non prestarsi in alcun caso a posare in modo sconveniente, o a seno scoperto, o tantomeno in nudità;
- f) non rilasciare dichiarazioni contrarie alla morale;
- g) non farsi ritrarre o riprendere in alcuna forma e maniera in accostamento con prodotti, marchi, loghi o segni in genere di Aziende diverse da quelle abbinata al Concorso;
- h) rientrare immediatamente in albergo al termine delle manifestazioni, ivi rimanendo in attesa delle disposizioni impartite dalla MIREN;
- i) rispettare scrupolosamente i diritti e le esigenze personali, d'ordine morale e materiale, delle compagne con le quali condividono le stanze d'albergo assegnate.

L'inadempimento o l'inosservanza di anche uno soltanto degli obblighi e divieti sopraenumerati comporta per la concorrente l'esclusione dal Concorso, con le conseguenze previste all'ART. 35), nonché con decadenza della concorrente stessa da ogni copertura assicurativa ed esonero della MIREN da ogni e qualsiasi responsabilità.

#### **ART. 28) CESSIONE DI IMMAGINE E DIRITTI**

Con l'accettazione del presente Regolamento, la concorrente cede per ogni effetto il diritto di utilizzo del proprio nome, della propria immagine, della propria voce e delle propria firma nel quadro delle manifestazioni concorsuali, nel quadro degli spettacoli su di esse incentrati o ad esse collegati, nel quadro di ogni manifestazione collaterale e in qualsiasi altro quadro comunque riferibile al Concorso, ivi comprese le iniziative o attività di promozione del medesimo e quelle connesse di promozione o pubblicità di prodotti, servizi, marchi, loghi o segni in genere delle Aziende o Enti *sponsor* del Concorso:

**I)** alla MIREN per quanto di attinenza alle Selezioni Nazionali, con libera ed incondizionata facoltà di subcessione o concessione a terzi, ed in specie alla INFRONT ITALY SPA e alla RAI – RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA per quanto relativo alla Serata Finale e ad ogni altra produzione radiotelevisiva attinente alle Selezioni Nazionali o al Concorso in genere;

**II)** all'Esclusivista Regionale competente per quanto di attinenza alle Selezioni Regionali partecipate, con libera e incondizionata facoltà di subcessione o concessione a terzi, e in particolare alla MIREN e alla MISS ITALIA SRL.

La cessione si intende estesa a tutte le esibizioni della concorrente nei medesimi quadri, ivi comprese quelle aventi carattere artistico-spettacolare o consimile.

Si intende altresì estesa alle riproduzioni e diffusioni con ogni mezzo, nell'interezza o in qualsiasi minor parte, con elaborazione o meno, delle riprese fotografiche, cinematografiche, televisive, videotelevisive e sonore, relative ai medesimi quadri ed alle esibizioni e prestazioni ivi rese dalla concorrente, anche se di carattere artistico-spettacolare o consimile, nonché ai risultati di tali esibizioni e prestazioni, operate successivamente alla conclusione del Concorso a qualsivoglia fine e in qualsivoglia sede e contesto, ivi comprese le iniziative o attività di promozione o pubblicità del Concorso o dei prodotti, servizi marchi, loghi o segni delle Aziende o Enti *sponsor* del Concorso.

Con l'accettazione del presente Regolamento si intende inoltre ceduto dalla concorrente, negli stessi termini di cui sopra ai punti **I)** e **II)**, ogni diritto relativo ai risultati delle proprie esibizioni e prestazioni nei quadri sopradetti.

Tutte le cessioni di cui al presente articolo si intendono fatte senza limiti di tempo, spazio, mezzo o di qualsiasi altro genere.

Le ulteriori cessioni di diritti in obbligo delle vincitrici di Titoli Nazionali sono regolate come ai due articoli a seguire.

#### **ART. 29) OBBLIGHI E DIVIETI A CARICO DELLE VINCITTRICI DI TITOLI NAZIONALI – CESSIONI SPECIFICHE**

Le vincitrici dei Titoli Nazionali, nonché le candidate di riserva designate per ciascun Titolo Nazionale Abbinato limitatamente all'obbligo *sub* lettera **a)**, sono inderogabilmente tenute all'osservanza dei seguenti obblighi e divieti:

- a) trattenersi, su semplice richiesta della MIREN, nella località sede della FINALE per gli otto giorni successivi alla conclusione di quest'ultima, e quivi partecipare ai servizi fotografici e/o conferenze o incontri stampa e/o riprese radio e/o televisive dalla MIREN indicati;
- b) partecipare, su semplice richiesta della MIREN, ai concorsi internazionali che la stessa fosse eventualmente a indicare;
- c) partecipare, su semplice richiesta della MIREN, a manifestazioni di spettacolo o di moda, a trasmissioni televisive o radiofoniche, e consimili, in Italia ed all'Estero;
- d) prestarsi su semplice richiesta della MIREN, anche in giorno festivo e salvo solo diritto a preavviso di almeno giorni 6 (sei), per fotografie, riprese cinematografiche o televisive o da diffondersi per rete telematica (*Internet*), apparizioni, esibizioni o interventi in sedi televisive o radiofoniche o nel quadro di manifestazioni o eventi di spettacolo in genere, il tutto in qualsivoglia contesto ed anche se nel contesto di iniziative o campagne promozionali o pubblicitarie;

- e) posare per la realizzazione dei manifesti ufficiali della successiva edizione del Concorso e degli altri concorsi eventualmente abbinati, e intervenire come ospite o giurato alle Selezioni Nazionali delle due successive edizioni del Concorso, il tutto sempre a semplice richiesta della MIREN;
- f) non partecipare, né intervenire in qualsiasi veste, a concorsi di bellezza nazionali o internazionali senza averne avuto preventiva autorizzazione scritta dalla MIREN;
- g) non partecipare ad alcun titolo, vuoi pure solo gratuito, e in alcuna veste, vuoi pure di semplice ospite, a manifestazioni, spettacoli o simili con o senza ripresa televisiva, né posare per foto di moda o pubblicità o per servizi giornalistici, né partecipare in alcuna veste a iniziative o campagne pubblicitarie o promozionali, sfilate, esibizioni di qualsiasi genere, senza preventiva autorizzazione scritta dalla MIREN;
- h) non rilasciare interviste o dichiarazioni pubbliche comportanti spendite del Titolo, o riferimenti al Titolo o al Concorso, senza preventiva autorizzazione scritta dalla MIREN;
- i) adottare, in sede delle partecipazioni, interventi, apparizioni, pose, sfilate, interviste ed esibizioni tutte di cui ai punti precedenti (ferma sempre la necessità di autorizzazione per quelle agli ultimi tre punti), l'abbigliamento, il trucco e l'acconciatura indicati dalla MIREN;
- j) non posare per fotografie di nudo o comunque farsi ritrarre con qualsiasi mezzo in pose di nudo.

La durata degli obblighi e divieti di cui alle lettere da **b)** a **i)** è stabilita fino a tutto il 31 dicembre 2020.

Le stesse vincitrici sono altresì sempre tenute, senza limiti di durata, all'osservanza degli obblighi e divieti comuni stabiliti, a carico delle vincitrici di Titoli, al successivo **ART. 34**).

Con l'accettazione di un Titolo Nazionale, la vincitrice cede in esclusiva alla MIREN, con libera e incondizionata facoltà di subcessione o concessione a terzi, ogni diritto di utilizzo del proprio nome, della propria immagine, della propria voce e della propria firma in qualsiasi sede, contesto, forma e modo, a qualsiasi scopo e con qualsiasi mezzo conosciuto o di futura concezione, fino a tutto il 31 dicembre 2020.

Cede inoltre in esclusiva alla MIREN, sempre con libera e incondizionata facoltà di subcessione o concessione a terzi, il diritto di utilizzo senza limiti di spazio, tempo, mezzo, scopo o di qualsivoglia altro genere, di ogni ripresa con qualsiasi mezzo effettuata e di ogni risultato delle prestazioni rese in adempimento degli obblighi di cui al primo comma e comunque di ogni obbligo a suo carico risultante dal presente Regolamento.

L'eventuale rinuncia al Titolo dopo la sua accettazione non produce, salvo che la MIREN vi consenta espressamente e per iscritto, alcuna cessazione degli effetti delle cessioni suddette, né alcuna estinzione degli obblighi previsti dal presente articolo.

#### **ART. 30) OBBLIGHI E DIVIETI PARTICOLARI A CARICO DELLA VINCITTRICE DEL TITOLO DI MISS ITALIA**

Oltre che a quanto precisato al precedente **ART. 29)**, la vincitrice del Titolo di **MISS ITALIA 2019** è inderogabilmente tenuta:

- A) ad intervenire alla FINALE delle edizioni 2020, 2021 e 2022 del Concorso per partecipare alla cerimonia di passaggio del Titolo alla nuova vincitrice e a qualsiasi manifestazione o spettacolo delle stesse edizioni che la MIREN fosse a indicare;

- B) a non fare spendita o uso pubblico, in qualsiasi forma, del Titolo di **MISS ITALIA 2019** senza preventiva autorizzazione scritta della MIREN.

#### **ART. 31) CORRISPETTIVI DELLE CESSIONI E PRESTAZIONI**

Le cessioni al precedente **ART. 28)**, e le prestazioni di fare o non fare derivanti a suo carico dalle previsioni agli **ARTT. 25)** e **26)** per quanto non costituente mera osservanza della disciplina concorsuale, si intendono fatte e rese dalla concorrente a fronte della promozione e valorizzazione del proprio nome e della propria immagine derivante dalla partecipazione al Concorso in ragione della speciale rinomanza e popolarità dello stesso, senza che mai possano reclamarsi da parte sua ulteriori corrispettivi per le stesse cessioni e prestazioni, e senza che dall'altra parte possano mai reclamarsi corrispettivi o rimborsi di sorta per la stessa promozione e valorizzazione.

Analogamente, le prestazioni e cessioni a favore della MIREN rese e fatte dalla vincitrici di Titoli Nazionali a mente del precedente **ART. 29)**, sempre per quanto non costituisca mera osservanza della disciplina concorsuale o non sia riconducibile a mere esigenze funzionali del Concorso, si intendono rese e fatte dalla titolata a fronte della specifica promozione e valorizzazione del proprio nome e della propria immagine derivante dal Titolo portato, senza che possano mai reclamarsi da parte sua ulteriori corrispettivi per le stesse cessioni e prestazioni, e dall'altra parte corrispettivi di sorta per la stessa promozione e valorizzazione.

Per le prestazioni alle lettere da **a)** ad **e)** dell'**ART. 29)** è comunque sempre riconosciuto il pagamento diretto o il rimborso delle spese di viaggio e soggiorno necessarie e documentate.

Le prestazioni rese successivamente alla conclusione del Concorso a beneficio di Aziende *sponsor* (pose per fotografie, *spot* o riprese in genere, sfilate o esibizioni in genere, partecipazioni o interventi testimoniali a *convention*, mostre, fiere, rassegne, e quant'altro), sono regolate da accordi specifici tra la titolata e le medesime Aziende *sponsor*.

Resta pertanto esclusa qualsiasi responsabilità o corresponsabilità della MIREN in ordine ai rapporti relativi alle stesse prestazioni e ad ogni altro connesso, i quali rimarranno regolati dagli autonomi contratti tra la titolata e le Aziende richiedenti, gravando conseguentemente su queste ultime soltanto anche gli oneri previdenziali e assicurativi di legge.

Restano ovviamente sempre a carico della titolata gli adempimenti e gli oneri contributivi e fiscali posti dalla legge a carico del prestatore d'opera.

Resta sempre escluso qualsiasi diritto della MIREN a provvigioni o rimborsi di qualsivoglia specie in relazione ai contratti stipulati dalla titolata con Aziende *sponsor*.

Gli impegni specifici della **MISS ITALIA 2019** sono regolati da appositi separati contratti.

#### **ART. 32) OSPITALITÀ DELLE PARTECIPANTI ALLE SELEZIONI NAZIONALI – SPESE DI VIAGGIO**

A tutte le partecipanti alle Prefinali Nazionali è offerta dalla MIREN ospitalità alberghiera completa in Venezia Mestre, ed a tutte le partecipanti alle Selezioni Finali e alla FINALE ospitalità

tà alberghiera completa in Lido di Jesolo (Città metropolitana di Venezia), in struttura di eccellenza secondo gli *standard* locali, dal giorno di arrivo prescritto fino al giorno in cui la concorrente abbia esaurito i propri impegni concorsuali.

La sistemazione alberghiera, onde assicurare adeguate possibilità di socializzazione, è di norma prevista in stanze da condividere con altre partecipanti, mentre a tutela dell'incolumità e della riservatezza delle ospiti è predisposto un servizio di sicurezza operativo ventiquattro ore su ventiquattro.

Restano a carico delle partecipanti unicamente le spese del viaggio dal proprio luogo di residenza a Venezia Mestre e del successivo viaggio di ritorno.

### **ART. 33) DOTAZIONI DI BENI**

E' assicurata alle partecipanti alle Selezioni Nazionali la dotazione di ogni capo di abbigliamento o bene loro occorrente ai fini della partecipazione alle operazioni del Concorso.

Tali beni, che di norma recano i marchi di Aziende fornitrici o *sponsor* del Concorso, devono essere usati diligentemente e secondo le direttive della MIREN.

### **ART. 34) DIRITTI SUI TITOLI, RINUNCIA AI TITOLI**

La proprietà intellettuale esclusiva delle denominazioni dei Titoli posti in palio, e di ogni segno in genere ad essi relativo, è della MISS ITALIA SRL.

Salvo diversa, espressa disposizione, qualsiasi Titolo attribuisce alla vincitrice esclusivamente il diritto di ritenerlo e di fregiarsene, e in nessun caso comporta altri diritti verso la MIREN, la MISS ITALIA SRL ovvero, per quanto attinente ai Titoli locali assegnati in sede di Selezioni Regionali, gli Esclusivisti Regionali.

Il diritto di ritenere il Titolo e di fregiarsene si intende sempre soggetto alle condizioni ed ai limiti derivanti dalle norme in materia di cumulo, di mutamento della denominazione, di soppressione e di passaggio obbligatorio dei Titoli, di decadenza dai Titoli, e da ogni altra norma in materia di Titoli prevista dal presente Regolamento.

Si intende inoltre sempre soggetto all'obbligo tassativo della vincitrice di assicurare con la massima diligenza, nell'atto di qualsiasi spendita del Titolo, che questo risulti sempre indicato con la sua denominazione esatta e completa anche dell'anno (2019), e che la spendita sia sempre effettuata con modalità ed in contesti consoni alla dignità del Titolo e del Concorso, conformi alla comune morale, e comunque tali non pregiudicare il buon nome e la storica immagine del Concorso, ovvero il buon nome, l'immagine, i diritti o interessi della MIREN, della MISS ITALIA SRL o dei loro rappresentanti, nonché delle Aziende o Enti *sponsor* o patrocinatori del Concorso nel caso di Titoli Abbinati recanti in denominazione marchi, loghi o segni distintivi in genere di costoro.

Salvo diversa specifica disposizione, la rinuncia a un Titolo, ovvero il ritiro dal Concorso della portatrice di un Titolo in una fase in cui il suo possesso costituisca condizione di accesso o di partecipazione, comporta la perdita del Titolo con ogni diritto inerente e connesso, ed il passaggio *ipso jure* del Titolo per-

duto alla prima concorrente a seguire la rinunciante o ritirata, nella classifica per la relativa assegnazione, la quale non sia già, a sua volta, portatrice di altro Titolo cui esso non possa cumularsi.

Non è ammessa in alcun caso la cessione di un Titolo, e se effettuata essa si intende radicalmente nulla.

### **ART. 35) DISCIPLINA DEL CONCORSO – ESCLUSIONE E DECADENZA**

E' irrogata alla concorrente l'esclusione dal Concorso al verificarsi di anche una soltanto delle seguenti fattispecie:

- 1) sopravvenuto venir meno, ovvero sopravvenuta risultanza del difetto, di anche uno soltanto dei requisiti di ammissione [ARTT. 8 e 9];
- 2) accertamento in prosieguo di Concorso dell'inammissibilità della domanda di iscrizione [ART. 11, V comma, lett. a)];
- 3) violazione dei vincoli territoriali [ART. 12, II co., lett. a)];
- 4) violazione per tre volte, da parte della prima classificata in una selezione locale o della vincitrice di un Titolo Provinciale, del divieto di partecipare ad alcun'altra successiva selezione locale salvo i casi espressamente consentiti [ART. 13, punto 7.m)];
- 5) violazione del divieto di partecipare a gare o manifestazioni di altri concorsi di bellezza nazionali o internazionali, fatto alla concorrente che abbia conseguito l'ammissione alle finali regionali [ART. 13, punto 7.p)];
- 6) violazione per tre volte del divieto di partecipare a una selezione locale fatto alla portatrice di un Titolo Regionale Abbinato [ART. 13, punto 7.q)];
- 7) violazione del divieto di partecipare alle gare per altri Titoli Regionali Abbinati fatto alla concorrente che ne abbia già vinto uno [ART. 13, punti 8.g.2) ed 8.g.3)];
- 8) partecipazione alle finali di una Regione senza averne il diritto per non averlo conseguito o averlo perduto [ART. 13, punto 8.o)];
- 9) doppia violazione, da parte della MISS 365 – PRIMA MISS DELL'ANNO o della seconda e terza piazzata nella classifica per l'assegnazione di tale Titolo, del divieto di partecipare ad alcuna Selezione Regionale, e comunque ad alcuna gara per l'assegnazione di Titoli Regionali, Provinciali, Locali e altri Titoli Speciali [ART. 13, punto 9.d)];
- 10) partecipazione alla gara per l'assegnazione dei Titoli Speciali di MISS JESOLO e MISS VENEZIA da parte della non iscritta alle Selezioni Regionali per la Regione Veneto, o già detentrici di un Titolo Speciale [ART. 13, punto 10.d)];
- 11) violazione, da parte della MISS JESOLO o della MISS VENEZIA, del divieto di partecipare ad alcun'altra gara per l'assegnazione di Titoli Regionali, Provinciali, Locali e Speciali [ART. 13, punto 10.f)];
- 12) partecipazione alla gara per l'assegnazione dei Titoli Speciali di cui ai nn. 11) e 12) dell'ART.13) da parte della concorrente priva dei requisiti di ammissione volta a volta previsti o già detentrici di un Titolo Speciale [ART. 13, punti 11.f) e 12.p)];
- 13) violazione del divieto di partecipare ad alcun'altra gara per l'assegnazione di Titoli Regionali, Provinciali, Locali e Spe-

ciali, fatta eccezione della gara per l'assegnazione del Titolo assoluto di *MISS* della Regione, da parte della vincitrice di uno dei Titoli Speciali di cui al numero che precede [ART.13, punti 11.g) e 12.q)];

- 14) violazione dell'obbligo di intervenire alle Prefinali Nazionali da parte della vincitrice di un Titolo di *MISS - Regione* (ovvero di *MISS EMILIA* e *MISS ROMAGNA*) o di *MISS JESOLO* o *MISS VENEZIA* [ART. 16, n. 4), secondo capoverso];
- 15) rifiuto di assumere in "prestito" un Titolo Regionale Abbinato, o rifiuto od omissione di indossarne la fascia nei casi prescritti [ART. 16, n. 4), ultimo capoverso];
- 16) inadempimento o violazione di anche uno soltanto degli obblighi, divieti e prestazioni a carico della partecipanti alle Selezioni Nazionali enumerati all'ART. 27) [*ibidem*, ultimo comma].

E' inoltre riservata alla MIREN la potestà di disporre a suo insindacabile giudizio in ogni fase del Concorso, con effetto vincolante per gli Esclusivisti ove ciò avvenga in fase di Selezioni Regionali, l'esclusione delle concorrenti resesi inadempienti anche ad uno soltanto degli obblighi all'ART. 26) o degli obblighi o prestazioni derivanti dalle previsioni all'ART. 25), o comunque responsabili di comportamenti indecorosi o in qualsiasi modo lesivi dell'immagine e del buon nome del Concorso, della MIREN, della MISS ITALIA SRL, della INFRONT ITALY SPA, della RAI - RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA, delle Aziende o Enti *sponsor* del Concorso.

L'esclusione ha effetto immediato, e comporta la perdita di ogni diritto concorsuale e di ogni Titolo eventualmente già conseguito, con obbligo dell'esclusa di restituire ogni omaggio e dotazione di beni o *gadget* ricevuti dalla MIREN, o dalle Aziende o Enti *sponsor* del Concorso, o dagli Esclusivisti Regionali.

Resta inoltre sempre salvo il diritto della MIREN di agire per il risarcimento dei danni subiti.

E' inoltre irrogata:

I) la decadenza dal Titolo Nazionale conseguito, alle vincitrici che si siano rese inosservanti degli obblighi e divieti di cui ai precedenti ARTT. 29) e 30), ovvero inadempienti rispetto agli obblighi derivanti dalle cessioni di diritti previste al quarto e quinto comma dello stesso ART. 30);

II) la decadenza da ogni Titolo Regionale, Provinciale, Locale o Speciale conseguito, alle vincitrici che, anche successivamente alla conclusione del Concorso, si siano fregiate del Titolo o dei Titoli conseguiti in modi o contesti difforni da quelli stabiliti al quarto comma del precedente ART. 34), nonché alla portatrice di un Titolo Regionale Abbinato la quale frapponga rifiuti o comunque ostacoli al "prestito" obbligatorio di cui al n. 7) del precedente ART. 16);

III) la decadenza da ogni Titolo Nazionale, Regionale, Provinciale, Locale o Speciale conseguito, delle vincitrici a cui carico risulti accertato, dopo la conclusione del Concorso, anche uno solo degli inadempimenti, irregolarità e violazioni ai nn. 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12) del primo comma.

La decadenza opera con effetto immediato e comporta per la decaduta la perdita di ogni diritto sul Titolo o i Titoli conseguiti e portati, con divieto di potersene ulteriormente fregiare

in qualsiasi modo o forma ed obbligo di restituire ogni dotazione di beni, *gadget* e omaggi ricevuti dalla MIREN o dalle Aziende o Enti *sponsor* del Concorso o dagli Esclusivisti Regionali, salvo sempre e impregiudicato il diritto della MIREN di agire per il risarcimento di ogni danno subito.

I Titoli perduti dall'esclusa o dalla decaduta sono riassegnati, salvo diversa previsione specifica, come al quinto comma dell'ART. 34), con trasferimento alla nuova assegnataria di tutti i premi e le dotazioni di beni o *gadget* al Titolo eventualmente connessi, senza che l'esclusa o la decaduta possa opporre al riguardo eccezioni o pretese di sorta.

Resta infine sempre riservata alla MIREN la facoltà di non dar corso all'esclusione o alla decadenza, pur nella ricorrenza dei relativi presupposti, laddove le particolarità del caso configurino, a suo insindacabile giudizio, cause di giustificazione o di attenuazione della responsabilità dell'interessata.

#### ART. 36) MODIFICA E INTEGRAZIONE DEL REGOLAMENTO

E' riservata alla MIREN la facoltà di apportare, in qualsiasi momento, integrazioni o modifiche al presente Regolamento onde far fronte a sopravvenute esigenze organizzative o funzionali del Concorso, fatti sempre salvi il rispetto dello spirito del Regolamento stesso e impregiudicati i diritti quesiti dalle concorrenti.

Nel corso delle Selezioni Nazionali, l'esercizio di tale facoltà è subordinato al parere, obbligatorio e vincolante, della Commissione di Garanzia di cui all'ART. 19).

#### ART. 37) PRESE D'ATTO A CHIUSURA

Con l'accettazione del presente Regolamento, la concorrente conferma di prendere atto di tutti gli obblighi, i divieti e le prestazioni di fare o non fare stabiliti a suo carico, ed in particolare di tutti quelli precisati, richiamati o logicamente implicati dalle previsioni agli ARTT. 25), 26), 27), 28), 29), 30), 34), nonché della normativa disciplinare stabilita all'ART. 35), e conferma di prestare al riguardo consenso incondizionato e senza riserve.

#### ART. 38) TUTELA DELLE CONCORRENTI

Gli Esclusivisti Regionali in fase di Selezioni Regionali e, in fase di Selezioni Nazionali, il personale della MIREN e quello di assistenza e di sicurezza, sono in ogni momento a disposizione delle concorrenti per la segnalazione di qualsivoglia abuso, molestia o comportamento inopportuno da chiunque posto in essere o tentato ai di loro danni.

#### ART. 39) FORO COMPETENTE PER LE CONTROVERSIE RELATIVE ALLE SELEZIONI REGIONALI

Per ogni controversia relativa ad atti od operazioni delle Selezioni Regionali si intende esclusivamente competente il Foro del luogo in cui è stabilita la sede dell'Esclusivista Regionale gestore e responsabile della Selezione interessata.

**ART. 40) FORO COMPETENTE PER LE CONTROVERSIE IN CUI SIA PARTE LA MIREN**

Per ogni controversia in cui sia parte o sia comunque individuata o individuabile quale parte o litisconsorte la MIREN, si intende esclusivamente competente il Foro di Roma.

**Per accettazione**

Venezia Mestre, 26 agosto 2019.

.....  
(Firma dell'istante)

**Si approvano specificamente, anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile per tutto quanto di occorrenza, dopo averle attentamente e singolarmente esaminate, le seguenti clausole dell'antesteso Regolamento:**

**ART. 2, VII COMMA** (Carattere squisitamente dilettantistico del Concorso, assenza di compensi o premi in denaro o altre utilità)

**ART. 3** (Titoli in palio, carattere onorifico, distinzioni, enumerazioni, particolarità nelle Regioni Piemonte, Valle d'Aosta, Emilia-Romagna, Sicilia, Sardegna; Riserve di partecipazione alle gare per i Titoli Speciali; Assenze di gerarchie; Diritti delle vincitrici)

**ART. 4** (Libera facoltà della MIREN di mutare le denominazioni dei Titoli, di sopprimere Titoli, di porre in palio nuovi Titoli; Obblighi delle vincitrici in caso di mutamenti di denominazioni o soppressioni)

**ART. 5** (Cumulo di Titoli, casi consentiti e casi vietati; Nullità insanabile del Titolo conseguito da colei che abbia conseguito identico Titolo in una delle cinque precedenti edizioni del Concorso; Assegnazione dei Titoli nulli come sopra o non cumulabili)

**ART. 7** (Organizzazione e gestione delle varie fasi del Concorso; Ripartizione della responsabilità delle operazioni e di ogni atto, contratto o rapporto inerente; Esclusione di ogni responsabilità della MIREN per tutto quanto attinente alle Selezioni Regionali; Esclusione di ogni responsabilità degli Esclusivisti Regionali per tutto quanto attinente alle Selezioni Nazionali; Responsabilità per le finali uniche nelle Regioni suddivise in Aree; Momento di decorrenza e di cessazione della responsabilità della MIREN verso le concorrenti)

**ART. 8** (Requisiti di ammissione al Concorso, necessario possesso di tutti gli stessi, facoltà di dispensa della MIREN)

**ART. 9** (Necessaria permanenza di tutti i requisiti di ammissione per l'intera durata del Concorso pena l'esclusione di cui all'Art. 35), o la decadenza ibidem prevista ove il difetto dei requisiti risulti accertato dopo la conclusione del Concorso)

**ART. 10** (Iscrizione al Concorso, numero massimo di iscrizioni, requisiti della domanda, documentazione necessaria, necessaria sottoscrizione per accettazione del presente Regolamento o del suo estratto ad uso delle Selezioni Regionali; Necessaria sottoscrizione dell'esercente la patria potestà per le minori; Necessaria conferma della domanda inoltrata via Internet o a mezzo posta; Effetti della domanda; Divieto di passaggi a Regioni o Aree diverse da quella o quelle di iscrizione; Possibili-

tà dell'iscritta a due Regioni o Aree di rinunciare a un'iscrizione e proporre nuova domanda per altra Regione o Area, forma scritta della rinuncia, limiti di ammissibilità della rinuncia; Termine utile per la proposizione della domanda o per la conferma della domanda via Internet o a mezzo posta)

**ART. 11** (Inammissibilità della domanda, casi, conseguenze; In particolare, esclusione o decadenza ai sensi dell'Art. 35) nel caso di accertamento dell'inammissibilità della domanda in prosieguo di Concorso oppure dopo il Concorso; Invalidità a sanare l'inammissibilità della domanda della relativa accettazione da parte dell'Esclusivista Regionale competente)

**ART. 12** (Vincoli territoriali, conseguenze della violazione e in particolare esclusione e decadenza ai sensi dell'Art. 35) nonché nullità dei Titoli conseguiti; Irrilevanza dell'eventuale concorso nella violazione degli Esclusivisti Regionali)

**ART. 13, n. 1** (Titoli di MISS delle varie Regioni o EMILIA o ROMAGNA, ammissione di diritto alla Selezioni Finali e alla FINALE delle relative vincitrici; Titoli Regionali Abbinati, ammissione di diritto delle relative vincitrici alle Prefinali Nazionali; Titoli Provinciali, ammissione di diritto delle vincitrici alle finali regionali; Titoli Locali, casi nei quali le vincitrici sono ammesse alle finali regionali; Titoli Speciali, ammissione di diritto delle vincitrici alle Prefinali Nazionali salvo i casi particolari di MISS JESOLO e MISS VENEZIA, comportanti l'ammissione alle Selezioni Finali e alla FINALE; Ammissione alle Prefinali Nazionali delle seconda e terza piazzata nella classifica per l'assegnazione del Titolo di MISS 365 – PRIMA MISS DELL'ANNO; Possibilità di "prestito" obbligatorio dei Titoli Regionali Abbinati)

**ART. 13, n. 2** (Articolazione delle Selezioni Regionali; Eventuali prefinali e preselezioni prodromiche all'ultima finale; Discrezionalità dell'Esclusivista circa il numero e la distribuzione sul territorio delle selezioni locali, nonché circa le località di celebrazione delle finali e prefinali)

**ART. 13, n. 3** (Giurie, necessità a pena di nullità, composizione, divieti a farne parte, reintegrazione, casi di nullità dei relativi atti)

**ART. 13, n. 4** (Votazioni della Giurie, modalità, casi di nullità del voto o della scheda o della votazione)

**ART. 13, n. 5** (Scrutini e formazione delle classifiche, modalità; Risoluzione di eventuali parità nelle classifiche, valore dirimente del voto e gradatamente del giudizio insindacabile del Presidente di Giuria, casi di votazione di ballottaggio obbligatoria; Segretezza del voto; Casi di nullità delle classifiche)

**ART. 13, n. 6** (Verballi delle Giurie, divieto di esibizione alle concorrenti e a terzi delle schede e delle tabelle di scrutinio)

**ART. 13, n. 7** (Selezioni locali, numero minimo di partecipanti sotto pena di nullità; Classificate ammesse alle finali regionali; Divieto di partecipazione a successive selezioni locali nell'ambito della stessa provincia per le vincitrici di una di esse, limiti e casi di inoperatività del divieto, estensione del divieto a qualsiasi selezione di qualsiasi Regione, salvo quelle per i Titoli Speciali ai punti da C.2) a C.15) dell'Art. 3), XII comma, per le vincitrici di Titoli Provinciali, nullità del Titolo conseguito in violazione del divieto e suo passaggio, sanzioni in caso di violazione ed in particolare esclusione o decadenza ai sensi dell'Art. 35) nel caso di reiterazione oltre una volta della violazione; Possibilità di partecipare alle finali di una sola Regione dell'iscritta in due Regioni che abbia conseguito l'ammissione alle finali regionali in entrambe; Possibilità per l'iscritta in due Re-



gioni che consegua un Titolo Provinciale in una di esse di partecipare solo alle finali di quest'ultima, conseguente impossibilità di conseguire alcun diritto all'ammissione alle finali regionali dell'altra Regione, o perdita di simile diritto ove già conseguito; Conseguibilità per una sola volta del diritto di ammissione alle finali di una Regione, passaggio di tale diritto nel caso di successivi conseguimenti, analogo passaggio del diritto non conseguibile o perduto dalla vincitrice di un Titolo Provinciale; Divieto di partecipazione a gare o manifestazioni di altri concorsi di bellezza nazionali o internazionali per la concorrente che abbia conseguito l'ammissione alle finali regionali, sotto pena di esclusione o decadenza a mente dell'Art. 35); Divieto di partecipazione e selezioni locali per la già detentrica di un Titolo Regionale Abbinato, conseguenze della violazione e in particolare esclusione o decadenza ai sensi dell'Art. 35) nel caso di reiterazione oltre una volta; Risoluzione delle situazioni di parità in classifica alle spalle della partecipante abusiva o della già ammessa alle finali regionali; Insussistenza di obblighi dell'Esclusivista di dare comunicazioni ad personam in ordine alle selezioni di sua competenza)

**ART. 13, n. 8** (Finali regionali; Divieto di finali per più titoli salvo autorizzazione della MIREN e salvo che in Regioni o Aree con meno di quattro province, divieto in ogni caso di finali coeve; Discrezionalità dell'Esclusivista quanto all'ordine delle finali; Divieto di celebrazione di finali anteriormente a prefinali, e di prefinali anteriormente alla conclusione delle selezioni locali, pena la nullità della finale o prefinale; Nullità della finale per il Titolo assoluto non celebrata per ultima; Divieto di partecipazione a gare per altri Titoli Abbinati per la già vincitrice di uno di essi, sanzioni in caso di violazione e in particolare esclusione o decadenza ai sensi dell'Art. 35), nullità e passaggio del Titolo conseguito in violazione; Passaggio dell'eventuale Titolo Abbinato detenuto dall'eletta a MISS – Regione o EMILIA o ROMAGNA; Passaggio dell'eventuale Titolo Speciale detenuto dalla stessa eletta; Risoluzione delle parità nelle posizioni utili a detti passaggi; Nullità dei Titoli Regionali, passaggio o rassegnazione del Titolo nullo od oggetto di decadenza, esclusione o decadenza ai sensi dell'Art. 35) della partecipante senza diritto alle finali di una Regione; Altri casi di nullità dei Titoli Regionali, rassegnazione del Titolo nullo in tali casi; Non rassegnazione dei Titoli Provinciali o Locali assegnati successivamente a un prefinale)

**ART. 13, n. 9** (Titolo Speciale di MISS 365 – PRIMA MISS DELL'ANNO; Modalità di assegnazione; Ammissione della vincitrice e della seconda e terza classificata alla Prefinali Nazionali; Divieto per le stesse di partecipare ad alcuna Selezione Regionale, e comunque ad alcuna gara per l'assegnazione di Titoli Regionali, Provinciali, Locali e altri Titoli Speciali; Conseguenze della violazione del divieto, e in particolare esclusione o decadenza ai sensi dell'Art. 35) in caso di doppia violazione; insusciabilità di passaggio o rassegnazione del Titolo se non alla seconda e terza classificata)

**ART. 13, n. 10** (Titoli Speciali di MISS JESOLO e MISS VENEZIA; Riserva alle iscritte alle Selezioni Regionali per la Regione Veneto; Ammissione alla gara anche della già portatrice di un Titolo Regionale Abbinato o Provinciale, salvo passaggio di quest'ultimo nel caso risultasse vincitrice; Non ammissione alla gara delle già portatrici di un Titolo Speciale; Esclusione o decadenza ai sensi dell'Art. 35) della partecipante abusiva, nullità

e rassegnazione del Titolo da costei eventualmente conseguito; Ammissione delle vincitrici alle Selezioni Finali e alla FINALE; Divieto alle vincitrici di partecipare ad alcun'altra gara per l'assegnazione di Titoli Regionali, Provinciali, Locali e Speciali; Violazione del divieto, conseguenze e in particolare decadenza dal Titolo, esclusione o decadenza ai sensi dell'Art. 35), nullità di ogni nuovo titolo eventualmente conseguito; Passaggio del Titolo della decaduta e degli eventuali nuovi titoli conseguiti, risoluzione di eventuali parità; Passaggio dei Titoli in caso di ritiro della vincitrice).

**ART. 13, n. 11** (Titoli Speciali di MISS ROMA LINKEM, MISS CINEMA ROMA, MISS MILANO, MISS NAPOLI LINKEM, MISS ALTO ADIGE – SÜDTIROL; Modalità di assegnazione; Riserva alle nate o residenti nelle omonime Città e rispettive provincie, o nella rispettiva Provincia Autonoma quanto al quinto; Condizione di iscrizione alle Selezioni Regionali del Lazio o, rispettivamente, della Lombardia, del Veneto, della Campania e del Trentino Alto Adige; Ammissione alla gara anche della già portatrice di un Titolo Regionale Abbinato o Provinciale, salvo passaggio di quest'ultimo nel caso risultasse vincitrice; Non ammissione alla gara delle già portatrici di un Titolo Speciale; Esclusione o decadenza ai sensi dell'Art. 35) della partecipante priva dei requisiti o già portatrice di un Titolo Speciale, nullità e rassegnazione del Titolo da costei eventualmente conseguito; Ammissione delle vincitrici alle Prefinali Nazionali; Divieto alle vincitrici di partecipare ad alcun'altra gara per l'assegnazione di Titoli Regionali, Provinciali, Locali e Speciali fatta eccezione della gara per l'assegnazione del Titolo assoluto di MISS della Regione; Violazione del divieto, conseguenze e in particolare decadenza dal Titolo, esclusione o decadenza ai sensi dell'Art. 35), nullità di ogni nuovo titolo eventualmente conseguito; Passaggio del Titolo della decaduta e degli eventuali nuovi titoli conseguiti, risoluzione di eventuali parità)

**ART. 13, n. 12** (Titoli Speciali ai punti da C.4) a C.15) dell'Art. 3); Riserva alle ammesse alle finali delle Regioni o Aree volta a volta precisate; Modalità di assegnazione; Ammissione alla gara anche della già portatrice di un Titolo Regionale Abbinato o Provinciale, salvo passaggio di quest'ultimo nel caso risultasse vincitrice; Non ammissione alla gara delle già portatrici di un Titolo Speciale; Esclusione o decadenza ai sensi dell'Art. 35) della partecipante priva dei requisiti o già portatrice di un Titolo Speciale, nullità e rassegnazione del Titolo da costei eventualmente conseguito; Ammissione delle vincitrici alle Prefinali Nazionali; Divieto alle vincitrici di partecipare ad alcun'altra gara per l'assegnazione di Titoli Regionali, Provinciali, Locali e Speciali fatta eccezione della gara per l'assegnazione del Titolo assoluto di MISS della Regione; Violazione del divieto, conseguenze e in particolare decadenza dal Titolo, esclusione o decadenza ai sensi dell'Art. 35), nullità di ogni nuovo titolo eventualmente conseguito; Passaggio del Titolo della decaduta e degli eventuali nuovi titoli conseguiti, risoluzione di eventuali parità)

**ART. 13, n. 13** (Regime delle nullità e delle inosservanze non previste a pena di nullità; Forme, termini perentori e condizioni per la relativa contestazione; Necessità di effettivo e attuale interesse per proporla, limiti di tale interesse; Nullità, inammissibilità e improcedibilità della contestazione; Effetti estensivi della contestazione; Sanatoria delle nullità e delle inosservanze)

vanze, nullità insanabili, invalidità della sanatoria a precludere l'esclusione o la decadenza ai sensi dell'Art. 35))

**ART. 14** (Iniziativa particolari in facoltà degli Esclusivisti Regionali, inderivabilità di diritti concorsuali verso la MIREN)

**ART. 15** (Passaggi o riassegnazioni di Titoli Regionali dopo la conclusione delle finali regionali in caso di rinunce, ritiri, esclusioni o accertamenti di nullità sopravvenuti; Risoluzione delle situazioni di parità nella posizione di classifica utile al passaggio o alla riassegnazione)

**ART. 16, n. 1** (Prefinali Nazionali; Concorrenti ammesse di diritto, facoltà discrezionale della MIREN di ulteriori ammissioni)

**ART. 16, n. 2** (Prefinali Nazionali; Passaggio o riassegnazione di un Titolo Regionale assoluto, o di un Titolo Speciale di MISS JESOLO o MISS VENEZIA, nel tempo tra la conclusione delle finali regionali e la mezzanotte del giorno di conclusione delle Prefinali Nazionali, termine di presentazione per la subentrante nel Titolo non ammessa alle Prefinali Nazionali, sotto pena di decadenza dal Titolo acquisito; Passaggio o riassegnazione in capo a una non ammessa alle Prefinali Nazionali di un Titolo Regionale Abbinato, o di un Titolo Speciale diverso da MISS JESOLO o MISS VENEZIA, nel tempo tra la conclusione delle finali regionali e il giorno antecedente quello stabilito per la presentazione delle ammesse presso la sede delle Prefinali Nazionali, termine di presentazione della subentrante nel Titolo per l'effettiva ammissione alla gara di queste ultime; Esonero dell'Esclusivista competente da responsabilità per la mancata ammissione alla gara della subentrante presentatasi fuori termine, salvo ritardo grave e colpevole nella comunicazione del passaggio o riassegnazione; Inversione dell'onere della prova della gravità e colpevolezza di tale ritardo; Forma libera della comunicazione del passaggio o riassegnazione; Facoltà discrezionale della MIREN di ammissione alla gara della presentatasi fuori termine per gravi e comprovate ragioni di caso fortuito o forza maggiore; Irrelevanza ai fini della gara delle Prefinali Nazionali di passaggi o riassegnazioni di Titoli Regionali Abbinati, o Speciali diversi da MISS JESOLO o MISS VENEZIA, sopravvenuti dopo il giorno antecedente quello stabilito per la presentazione presso la sede delle Prefinali Nazionali delle ammesse)

**ART. 16, n. 3** (Prefinali Nazionali; Condizioni necessarie di partecipazione e in particolare sottoscrizione della domanda e del presente Regolamento e allegati, equivalenza di diritto della mancata sottoscrizione a ritiro; Necessario attuale possesso di tutti i requisiti di iscrizione; Facoltà della MIREN di dispensa delle Miss Selezione Fotografica dal possesso del requisito alla lett. h), ult. parte, dell'ART. 8))

**ART. 16, n. 4** (Prefinali Nazionali; Obblighi e oneri delle vincitrici dei Titoli assoluti di Miss – Regione e dei Titoli Speciali di MISS JESOLO e MISS VENEZIA; Esclusione ai sensi dell'Art. 35) in caso di mancato intervento, equivalenza di diritto a ritiro della mancata sottoscrizione del presente Regolamento e allegati; Necessario attuale possesso di tutti i requisiti di iscrizione)

**ART. 16, n. 5** (Prefinali Nazionali; Gara, numeri di gara, attribuzione in base a criteri determinati a discrezione della MIREN; Commissione Tecnica giudicante, poteri discrezionali della MIREN di designazione e sostituzione componenti e Presidente; Svolgimento della gara, sfilata per gruppi regionali nell'ordine determinato a sorteggio, sfilata per numero di gara all'interno di

ciascun gruppo, modalità delle presentazioni e sfilate a discrezione del Presidente; Modalità deliberazione della Commissione a discrezione del Presidente, possibilità della Commissione di avvalersi perleproprie valutazioni anche di ritratti fotografici e/o videoriprese; Risoluzione delle parità secondo il voto o a determinazione del Presidente; Elenco selezionate, graduatoria per Riserve, sottoscrizione degli stessi; Riprese fotografiche, televisive e videotelevisive suscettibili di diffusione)

**ART. 16, n. 6** (Riserve, graduatoria, subentri, facoltà della MIREN; Rinvio ad altri articoli)

**ART. 16, n. 7** (“Prestito” di Titoli Nazionali Abbinati; Obbligatorietà sia per la concedente che per la concessionaria, inoppugnabilità di eccezioni; Carattere temporaneo e non compromissivo dei diritti delle parti sui rispettivi Titoli; Obblighi della concessionaria a discrezione insindacabile dalla MIREN; Esclusione o decadenza ai sensi dell'Art. 35) della concessionaria che rifiuti il prestito o non via dia esecuzione, o della concedente che vi frapponga ostacoli)

**ART. 17** (Selezioni Finali e FINALE, articolazione, riprese, produzioni televisive)

**ART. 18** (Selezioni Finali e FINALE, Organi giudicanti, possibilità nella FINALE di sostituzione del Televoto col voto della Giuria di Esperti nel caso di mancato funzionamento o gravi disfunzioni del relativo servizio; Potestà discrezionali di nomina, destituzione e sostituzione della MIREN)

**ART. 19** (Commissione di Garanzia, composizione, nomina dei componenti, poteri, insindacabilità e vincolatività delle relative determinazioni anche per le concorrenti)

**ART. 20** (Numeri di gara, rinvio ad Allegato “A” per criteri di assegnazione, immutabilità salvo eccezioni espressamente previste, subentro nel numero delle Riserve)

**ART. 21** (Ritiri o esclusioni dal Concorso anteriormante alla FINALE, casistica, facoltà della MIREN in caso di ritiri per serie e comprovate ragioni di salute, regime dei Titoli della ritirata e della subentrante in tal caso)

**ART. 22** (Assegnazione Titoli Nazionali Abbinati, modalità, regime dei Titoli, candidate di riserva, casi di subentro delle stesse; Assegnazione in particolare dei Titoli di MISS CINEMA, MISS ELEGANZA, MISS SORRISO e MISSITALIA SOCIAL)

**ART. 23** (FINALE, articolazione, qualificazioni ed eliminazioni successive, Ripesaggi; Determinazioni discrezionali insindacabili degli autori del programma televisivo)

**ART. 24** (Votazioni e altri atti della FINALE; Voto delle Giurie, modalità, preferenze esprimibili; Televoto, gestione in autonomia tecnica da parte dei fornitori e degli operatori telefonici, conseguente totale irresponsabilità della MIREN in ordine a tale gestione, rinvio a relativo Regolamento pubblicato su sito [www.rai.it/regolamenti](http://www.rai.it/regolamenti) anche e in particolare in ordine ai costi; Voto utile ai fini di classifica; Situazioni di parità, risoluzione per sorteggio; Trattamento dati di voto, irresponsabilità della MIREN in ordine a dati Televoto, responsabilità della Commissione di Garanzia; Segretezza dei dati di voto e cautele fino a conclusione della FINALE, successiva pubblicazione; Ritiri o esclusioni di concorrenti, limiti alla chiamata di nuove Riserve, subentri, condizioni e casistica, risoluzione parità in classifiche di riferimento per subentri; Titoli delle ritirate o escluse, facoltà della MIREN in caso di ritiro per serie e comprovate ragioni di salute, regime dei Titoli della ritirata e della

*subentrante in tal caso, sopravvenuto accertamento di nullità di un Titolo, effetti secondo i casi, irrilevanza nel caso di Titoli portati in “prestito”; Atti a ministero o con intervento di Notaro)*

**ART. 25** *(Caratteristiche generali delle manifestazioni concorsuali, obblighi derivanti a carico delle concorrenti, riprese delle stesse e relativa diffusione, presa d’atto del tutto e prestazione di consenso incondizionato da parte della concorrente)*

**ART. 26** *(Obblighi generali delle partecipanti al Concorso, enumerazione)*

**ART. 27** *(Obblighi e divieti specifici a carico delle partecipanti alle Selezioni Nazionali, enumerazione, esclusione ai sensi dell’Art. 35) nel caso di inadempimento o inosservanza, decadenza da copertura assicurativa ed esonero da responsabilità della MIREN nel medesimo caso)*

**ART. 28** *(Cessione della concorrente alla MIREN o, per quanto di competenza, agli Esclusivisti Regionali, con facoltà di subcessione o concessione – segnatamente alla INFRONT ITALY SPA e alla RAI - RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA – dei diritti di utilizzo del nome, immagine, voce e firma, nonché dei risultati delle proprie esibizioni o prestazioni in sede di manifestazioni concorsuali e connesse, senza limiti di tempo o spazio o altro ed anche per riproduzioni o diffusioni successive al Concorso delle relative riprese)*

**ART. 29** *(Obblighi e divieti a carico delle vincitrici di Titoli Nazionali, enumerazione, durata fino al 31 dicembre 2020; Cessione alla MIREN da parte delle titolate nazionali, fino al 31 dicembre 2020, dei diritti di utilizzo del nome, immagine, voce e firma, con facoltà di subcessione o concessione; Cessione altresì, senza limiti di tempo o altro genere, dei diritti di utilizzo delle riprese e dei risultati delle prestazioni delle stesse titolate; Irrilevanza in relazione al tutto della rinuncia al Titolo già accettato, salvo diversa volontà della MIREN)*

**ART. 30** *(Obblighi e divieti specifici a carico della MISS ITALIA: obbligo di intervento alla FINALI 2020, 2021 e 2022, divieto di qualsiasi spendita e uso pubblico del Titolo senza preventiva autorizzazione scritta della MIREN)*

**ART. 31** *(Corrispettivi cessioni e prestazioni delle concorrenti, relativa esaustività; Idem quanto alle titolate nazionali; Rimborso spese per le titolate nazionali; Irresponsabilità della MIREN in ordine alle prestazioni della titolate nazionali in favore di Aziende sponsor; Permanenza a tutto carico della titolata degli adempimenti e oneri contributivi e fiscali per legge dovuti dal prestatore; Regolamento con separati contratti degli impegni della MISS ITALIA)*

**ART. 32** *(Ospitalità delle partecipanti alle Selezioni Nazionali, condizioni, spese di viaggio a carico delle partecipanti)*

**ART. 34** *(Diritti sui Titoli, limiti, obblighi tassativi delle vincitrici nella spendita dei Titoli portati, rinuncia ai Titoli, passaggio dei Titoli delle rinunciatarie o ritirate, incredibilità dei Titoli e nullità di ogni relativa cessione)*

**ART. 35** *(Disciplina del Concorso, obblighi delle concorrenti, **esclusione e decadenza**, casistica, effetti e conseguenze dei due istituti; Riserve della MIREN in ordine alla relativa irrogazione; Riassegnazione dei Titoli delle escluse e decadute, inopponibilità di eccezioni o pretese)*

**ART. 36** *(Riserva della MIREN di integrazione o modifica del Regolamento, subordinazione al parere vincolante della Commissione di Garanzia in corso di Selezioni Nazionali)*

**ART. 37** *(Prese d’atto conclusive della concorrente e sua accettazione incondizionata di tutti gli obblighi e divieti a suo carico, nonché delle normativa disciplinare)*

**ART. 39** *(Foro competente per le controversie relative alle Selezioni Regionali)*

**ART. 40** *(Foro competente per le controversie in cui sia comunque parte la MIREN)*

Venezia Mestre, 26 agosto 2019.

.....  
(Firma dell’istante)

**ALLEGATO "A"** al Regolamento Generale dell'80° Concorso Nazionale Miss Italia – Anno 2019

**TABELLA ORDINE DI ATTRIBUZIONE DEL NUMERO DI GARA  
PER LE SELEZIONI FINALI E LA FINALE (vedi ART. 20)**

**A) CRITERI GENERALI**

I numeri da 01 a 21 sono attribuiti alle portatrici dei Titoli assoluti di Miss – *Regione* nel seguente ordine, corrispondente a quello di tradizionale osservanza nel Concorso: **01 Miss Valle d'Aosta, 02 Miss Piemonte, 03 Miss Lombardia, 04 Miss Trentino Alto Adige, 05 Miss Friuli Venezia Giulia, 06 Miss Veneto, 07 Miss Liguria, 08 Miss Emilia, 09 Miss Romagna, 10 Miss Toscana, 11 Miss Umbria, 12 Miss Marche, 13 Miss Lazio, 14 Miss Abruzzo, 15 Miss Campania, 16 Miss Molise, 17 Miss Puglia, 18 Miss Calabria, 19 Miss Basilicata, 20 Miss Sicilia, 21 Miss Sardegna.**

I numeri 22 e 23 sono così attribuiti: **22 Miss Jesolo, 23 Miss Venezia.**

I numeri da 24 a 80 sono attribuiti con riguardo prima alla categoria e poi, per le categorie da 2 ad 8, alla Regione di appartenenza, secondo l'ordine di cui ai successivi punti **B** e **C**.

Si passa alla categoria successiva solo ad esaurimento della categoria precedente.

**B) ORDINE PROGRESSIVO DELLE CATEGORIE**

1	Miss Roma Linkem, Miss Milano, Miss 365 – Prima Miss dell'Anno, nell'ordine
2	Miss Cinema – <i>Regione</i>
3	Miss Eleganza – <i>Regione</i>
4	Miss Sorriso – <i>Regione</i>
5	Miss Sport – <i>Regione</i>
6	Miss Miluna – <i>Regione</i>
7	Miss Rocchetta Bellezza – <i>Regione</i>
8	Miss <i>Be_much</i> – <i>Regione</i>
9	Miss Cinema Roma, Miss Napoli e altri Titoli Speciali ai punti da <b>C.4) a C.15)</b> dell'Art. 3, nell'ordine

**C) ORDINE PROGRESSIVO DELLE REGIONI ALL'INTERNO DI CIASCUNA CATEGORIA**

1	Piemonte e Valle D'Aosta	12	Abruzzo
2	Lombardia	13	Lazio
3	Trentino Alto Adige	14	Campania
4	Friuli Venezia Giulia	15	Molise
5	Veneto	16	Puglia
6	Liguria	17	Calabria
7	Emilia	18	Basilicata
8	Romagna	19	Sicilia Est
9	Toscana	20	Sicilia Ovest
10	Umbria	21	Sardegna
11	Marche		

Venezia Mestre, 26 agosto 2019.

---

(Firma della concorrente)